

< Trasmissione elettronica
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI
VETERINARI

Ufficio VI – Benessere Animale
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Registro – classif:

Allegati: 1

VIA PEC

**AGLI ASSESSORATI ALLA SANITA' DELLE
REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
SERVIZI VETERINARI**

e p.c.

**AL MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI**

Direzione Generale delle Politiche Internazionali e
dell'Unione Europea
Settore produzioni Animali
pocoi7@pec.politicheagricole.gov.it

**AL COMANDO DEI CARABINIERI PER LA
SANITA'**

**AGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI
SPERIMENTALI**

**ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
ALLEVAMENTO TRASPORTO MACELLAZIONE**

**OGGETTO: linee guida relative all'applicazione del Regolamento CE n° 1099 del 24
settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante
l'abbattimento.**

Si trasmettono le linee guida per l'applicazione del Regolamento CE 1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento si rendesse necessario.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Gaetana Ferri*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Referenti del procedimento:
Nalin Daniele
email: d.nalin@sanita.it
Responsabile del procedimento:
Bertani Fabrizio
email: f.bertani@sanita.it

LINEE GUIDA SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1099/2009

Nel corso degli ultimi anni la maggior sensibilità da parte della società alle tematiche riguardanti il benessere animale comprese le nuove metodiche di stordimento e abbattimento nonché l'introduzione dei regolamenti del "pacchetto igiene" che pongono l'accento sulla responsabilità dell'operatore, e i pareri scientifici prodotti dall'EFSA su questo argomento hanno reso indispensabile rivedere la normativa europea.

Per i suddetti motivi a livello europeo è stato emanato il Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 "sulla protezione degli animali durante l'abbattimento" (di seguito indicato come "regolamento"), che è in applicazione dal 01 gennaio 2013 e abroga la Direttiva 93/119/CE.

1. CAMPO D'APPLICAZIONE

Si rimanda all'articolo 1 del regolamento.

Rientrano nell'ambito di applicazione di questo regolamento gli abbattimenti di animali in allevamento per la ricerca a scopo diagnostico delle sostanze inibenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i quali è obbligatorio utilizzare i metodi di stordimento e abbattimento stabiliti dall'allegato I del Regolamento.

Sono esclusi dall'applicazione del regolamento:

- gli animali abbattuti durante gli esperimenti scientifici eseguiti sotto il controllo dell'autorità competente
- gli animali abbattuti durante attività venatorie o di pesca ricreativa;
- gli animali abbattuti durante eventi culturali o sportivi;
- i volatili da cortile, conigli e lepri macellati al di fuori dei macelli dai loro proprietari per consumo domestico privato.

2. AUTORITA' COMPETENTI

Il Ministero della Salute, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL.), nell'ambito delle rispettive competenze.

3. ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI

IL Centro di riferimento Nazionale per il Benessere animale (CreNBA) ha sede presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna, sezione di Brescia, è l'autorità scientifica deputata a fornire sostegno scientifico alle autorità competenti, su loro richiesta.

In particolare, il CreNBA è deputato all'approvazione dei programmi di formazione dei corsi per gli operatori, di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c, del regolamento.

4. COMPITI E RESPONSABILITÀ DELLE DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE A VARIO TITOLO NEGLI ABBATTIMENTI DEGLI ANIMALI

L'operatore, così come definito all'articolo 2, comma 1 del regolamento ha l'obbligo di:

1) pianificare le macellazioni elaborando le procedure operative standard secondo quanto riportato all'articolo 6 del regolamento.

Tali procedure dovranno essere formulate sulla base della valutazione del rischio per ogni fase del ciclo di produzione e dovranno comprendere:

- obiettivi chiari e ben definiti;
- persone responsabili;
- modalità operative;
- criteri misurabili;
- procedure di controllo dell'efficacia dei metodi di stordimento/abbattimento;
- azioni correttive da intraprendere nei casi in cui le procedure di controllo rilevino una inefficacia dei sistemi di stordimento/abbattimento;
- azioni correttive da intraprendere nei casi in cui le procedure di controllo rilevino una inefficacia del sistema di abbattimento nella macellazione rituale.

Inoltre, dovranno essere descritti i parametri fondamentali previsti (Allegato I, Capo I del regolamento) per ciascun metodo di stordimento utilizzato.

2) rendere disponibile all'autorità competente di cui all'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004 per ciascun macello i seguenti dati:

- il numero massimo di animali per ora di ciascuna linea di macellazione;
- le categorie di animali e il peso per i quali è consentito l'uso dei dispositivi di immobilizzazione o di stordimento disponibili;
- la capacità massima per ciascuna area di stabulazione.

3) garantire la perfetta funzionalità dei dispositivi di immobilizzazione/stordimento secondo le istruzioni del fabbricante, effettuando una manutenzione periodica e registrando tale attività.

Per i dispositivi presenti negli impianti prima dell'entrata in vigore del regolamento, privi di istruzioni dettagliate del fabbricante, l'operatore provvede a stilare una procedura interna di istruzioni e di manutenzione che ne garantisca l'idoneità ai sensi del regolamento stesso. Tale procedura deve essere messa a disposizione degli addetti alla macellazione per il corretto uso dei dispositivi medesimi.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 8 del regolamento, i fabbricanti di dispositivi per l'immobilizzazione e lo stordimento degli animali devono fornire adeguate istruzioni relative al loro uso per garantire il rispetto del benessere animale.

4) provvedere affinché la costruzione (da intendersi come struttura) e la configurazione (da intendersi "lay-out" come da regolamento in lingua inglese) degli stabilimenti di macellazione entrati in funzione dopo il 01 gennaio 2013, nonché le attrezzature che vi sono utilizzate, siano

conformi alle disposizioni dell'Allegato II del regolamento. Tali requisiti dovranno rientrare nella procedura di valutazione da parte dell'autorità locale territorialmente competente per il riconoscimento/registrazione degli impianti stessi.

In applicazione a quanto previsto dall'articolo 29, comma 1 del regolamento, gli stabilimenti di macellazione già in attività alla data dello 01 gennaio 2013, ma che dopo tale data subiscano modifiche riguardanti la costruzione, la configurazione o le attrezzature, dovranno rispettare le disposizioni previste dall'Allegato II del regolamento. In questo caso l'operatore dovrà elaborare un piano di adeguamento dello stabilimento di macellazione, secondo quanto previsto dal medesimo Allegato, e presentarlo alla sopracitata autorità competente.

5. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I macelli che erano già in attività alla data del 01 gennaio 2013 devono rispettare le disposizioni dell'Allegato II del regolamento a partire dall'8 dicembre 2019: fino a tale data, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, per essi continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla Direttiva 93/119/CE, riportate nell'*allegato I* delle presenti linee guida.

6. FORMAZIONE DEL PERSONALE

In applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 del regolamento, le specifiche operazioni di "macellazione" (definita come "l'abbattimento di animali destinati all'alimentazione umana"), ovvero maneggiamento, immobilizzazione, stordimento, valutazione dell'efficacia dello stordimento, sospensione o sollevamento di animali vivi, dissanguamento e macellazioni secondo particolari metodi prescritti da riti religiosi, devono essere effettuate esclusivamente da persone in possesso del "*certificato di idoneità*" di cui all'articolo 21 del regolamento.

Il Ministero della Salute, in considerazione di tale obbligo, ha ritenuto necessario elaborare un percorso formativo in attuazione del Regolamento, la cui organizzazione è stata affidata, in forza dell'articolo 21, comma 2 del Regolamento, al CreNBA.

Tale percorso si sviluppa secondo le modalità riportate nell'*allegato II* delle presenti linee guida.

7. RILASCIO DEI CERTIFICATI DI IDONEITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 7, COMMA 2

Il Servizio veterinario dell'azienda sanitaria (ASL) territorialmente competente per lo stabilimento di macellazione è l'autorità competente preposta al rilascio dei certificati di idoneità, di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b, del Regolamento.

Il rilascio del certificato d'idoneità deve avvenire seguendo la procedura on-line predisposta dal CreNBA. Tale procedura rende disponibile il format del certificato, ne assicura la numerazione e ne cura il mantenimento in archivio. Le AA.SS.LL. devono acquisire le credenziali di accesso al sistema tramite contatti diretti con il CreNBA.

Nel caso di corsi di formazione non organizzati direttamente dalle ASL, tutti coloro che avranno superato il test finale riceveranno dall'Organismo che ha effettuato il corso di formazione, un attestato di frequenza e/o superamento del corso con il quale richiederanno al Servizio veterinario della ASL il rilascio del certificato.

Secondo quanto previsto all'articolo 21, comma 7, si riconoscono equivalenti ai certificati di idoneità previsti dal Regolamento, gli attestati di idoneità/formazione già rilasciati dall'autorità competente a seguito dello svolgimento di appositi corsi di formazione eseguiti in conformità a quanto stabilito dall'articolo 7 del D.Lvo 333/1998 (attuazione della Direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento) e s.m.i., qualora inerenti a:

- maneggiamento e cura degli animali prima della loro immobilizzazione;
- immobilizzazione degli animali in vista dello stordimento o dell'abbattimento;
- stordimento degli animali;
- valutazione dell'efficacia dello stordimento;
- sospensione o sollevamento di animali vivi;
- dissanguamento degli animali vivi;
- macellazione degli animali sottoposti a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi.

Il rilascio del certificato di idoneità per i possessori dei sopraccitati attestati di cui al D.Lvo 333/1998 deve comunque essere subordinato alla frequentazione di un apposito corso di formazione a distanza “semplificato” (FAD, senza pratica ed esame), specificatamente realizzato dal CreNBA e, dallo stesso, reso fruibile.

In alternativa al corso FAD “semplificato” può essere realizzato un corso “frontale semplificato”.

A questi operatori verrà rilasciato un certificato di idoneità “permanente” secondo le modalità previste per gli operatori che al 31 dicembre 2012 avevano maturato oltre 3 anni di esperienza professionale documentata.

Tutti gli impianti di macellazione che annualmente macellano più di 1000 unità di bestiame (mammiferi) o più di 150.000 volatili o conigli, così come definite all'articolo 17, comma 6 del Regolamento, hanno l'obbligo di garantire la presenza di una persona Responsabile della tutela del benessere animale (paragrafo 9 delle presenti linee guida). Questo ultimo ha il compito di garantire che le varie fasi della macellazione (scarico, stabulazione, maneggiamento, immobilizzazione, stordimento, abbattimento) siano condotte nel rispetto del benessere animale. Deve altresì obbligatoriamente acquisire il certificato di idoneità previsto dal comma 4 dell'articolo 17 del regolamento, attraverso un percorso formativo “completo” (teorico, pratico e con esame finale), facendo riferimento alle specie animali macellate nello stabilimento di macellazione dove opera in qualità di responsabile del benessere.

Ai fini dell'acquisizione del certificato d'idoneità da parte di questa figura, senza che vi sia la necessità di frequenza ad alcun corso di formazione, si riconoscono come equipollenti i seguenti titoli:

- 1) diploma di laurea in Medicina veterinaria;
- 2) diploma di laurea in Scienze delle produzioni animali.

L'idoneità di eventuali altri titoli da considerarsi equipollenti ai sopraccitati diplomi di laurea sarà valutata dal Ministero della Salute di concerto con il CreNBA.

Le modalità di rilascio del certificato di idoneità per le diverse categorie di operatori sono indicate nell'**allegato III** delle presenti linee guida.

8. DEROGHE AL REGOLAMENTO CE 1099/2009

Il regolamento prevede deroghe e limitazioni di applicazione dei dispositivi normativi, che di seguito si riportano:

Riferimento	Deroga	Prescrizioni/limitazioni previste
Art. 1, comma 1	Pesci	Art. 3, comma 1 (durante l'abbattimento e le operazioni correlate sono risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili)
Art. 1, comma 1	Abbattimento di emergenza al di fuori dei macelli o qualora l'osservanza delle disposizioni comporti un rischio immediato e grave per la salute o la sicurezza delle persone	- Art. 3, comma 1 (durante l'abbattimento e le operazioni correlate sono risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili) - Art. 3, comma 2 (provvedimenti atti a evitare dolori, ansia o sofferenze evitabili) - Art. 19 (in abbattimento di emergenza chi ha in custodia gli animali adotta provvedimenti per abatterli nel più breve tempo possibile)
Art. 10	Macellazione di animali diversi da volatili da cortile, conigli e lepri per consumo domestico privato eseguita al di fuori dal macello dal proprietario dell'animale o da altra persona sotto la responsabilità	- Art. 3, comma 1 (durante l'abbattimento e le operazioni correlate sono risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili) - Art. 4, comma 1 (metodi di stordimento) - Art. 7, comma 1 (possesso di adeguato livello di competenze per l'esecuzione dell'abbattimento e delle operazioni correlate)
	Macellazione di animali diversi da volatili da cortile, conigli, lepri, suini, ovini e caprini per consumo domestico privato eseguita al di fuori dal macello dal proprietario dell'animale o da altra persona sotto la responsabilità	- Art. 3, comma 1 (durante l'abbattimento e le operazioni correlate sono risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili) - Art. 4, comma 1 (metodi di stordimento) - Art. 7, comma 1 (possesso di adeguato livello di competenze per l'esecuzione dell'abbattimento e delle operazioni correlate) - Art. 15, comma 3 (divieto di taluni metodi di immobilizzazione) - Allegato III, punti da 1.8 a 1.11, punto 3.1 e, nel caso di semplice stordimento, anche punto 3.2 (divieti e limitazioni delle operazioni condotte nei macelli)

Art. 11	Macellazione di volatili da cortile, di conigli e lepri effettuata in azienda agricola per fornitura diretta di piccoli quantitativi di carne dal produttore al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio in piccoli quantitativi	• Art. 3, comma 1 (durante l'abbattimento e le operazioni correlate sono risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili) • Art 4, comma 1 (metodi di stordimento). • Art. 7, comma 1 (possesso di adeguato livello di competenze per l'esecuzione dell'abbattimento e delle operazioni correlate)
Art. 15, comma 2	Macellazione secondo riti religiosi nel macello	• Non si applica l'art. 4, comma 1 (metodi di stordimento) • Ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 4, la macellazione rituale deve essere effettuata esclusivamente in uno stabilimento di macellazione autorizzato. • L'art. 15, comma 2 prevede che gli animali abbattuti secondo riti religiosi senza essere precedentemente storditi siano immobilizzati individualmente; i ruminanti devono essere immobilizzati meccanicamente • Se la macellazione prevede il capovolgimento o altra posizione innaturale il sistema deve essere provvisto di dispositivo che limiti i movimenti laterali e verticali della testa e siano adattabili alle dimensioni dell'animale (art. 15, comma 2)

Sulla base delle deroghe e delle limitazioni di applicazione del Regolamento sopra descritte, si specifica che:

Non è previsto lo stordimento	• Abbattimento d'emergenza al di fuori dei macelli o qualora l'osservanza delle disposizioni comporti un rischio immediato e grave per la salute o la sicurezza delle persone • Macellazioni secondo rito religioso • Macellazione di volatili, conigli e lepri fuori del macello per uso e consumo domestico privato. • Abbattimento per spopolamento, solamente in alcune circostanze, per cause imputabili alla compromissione della salute umana o al rallentamento significativo del processo di eradicazione della malattia
Non è previsto il possesso del certificato di idoneità ma è previsto il possesso di un livello adeguato di competenza	• Macellazione per consumo domestico privato diverse da volatili, conigli e lepri • Macellazione di volatili, conigli e selvaggina in azienda agricola per la cessione al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio • Abbattimento animali da pelliccia • Abbattimento per spopolamento

Non è previsto il possesso né del certificato di idoneità né di un livello adeguato di competenza	• Macellazione di volatili, conigli e lepri fuori dal macello per uso e consumo domestico privato • Abbattimento d'emergenza al di fuori dei macelli , o qualora l'osservanza delle disposizioni comporti un rischio immediato e grave per la salute e la sicurezza delle persone.
---	---

Si ritiene opportuno precisare che alle macellazioni effettuate ai sensi dell'articolo 11 del regolamento, qualora non venga superato il numero massimo di animali, non si applicano le prescrizioni dei capi II e III, essendo escluse dal campo di applicazione del Regolamento 853/2004 (articolo 1, punto 3, lettera d). Tuttavia devono essere assicurate le prescrizioni minime in materia di benessere.

Pertanto, in definitiva, è ammessa la metodica dello stordimento che utilizza la dislocazione cervicale o il colpo da percussione limitando tali manualità ad un numero massimo di 70 capi al giorno per singolo operatore.

Si ritiene opportuno riportare di seguito le definizioni e le differenze relative all'abbattimento di emergenza e alla macellazione d'urgenza al di fuori del macello:

a) Abbattimento di emergenza

Qualora gli animali presentino lesioni o patologie gravi, al solo fine di evitare ulteriori sofferenze, possono essere sottoposti ad abbattimento d'emergenza anche dal proprietario dell'animale, direttamente in allevamento effettuando lo stordimento. Solamente in circostanze eccezionali come nel caso di incidenti avvenuti in luoghi isolati dove gli animali non possono essere raggiunti da personale competente e con attrezzature idonee è possibile effettuare l'abbattimento d'emergenza escludendo lo stordimento. La carcassa di tale animale non potrà essere destinata al consumo umano ma dovrà essere smaltita come sottoprodotto di origine animale, nel rispetto del Regolamento (CE) 1069/2009.

b) Macellazione d'urgenza al di fuori dal macello

Gli animali che presentano lesioni o patologie dovute ad eventi tali da renderli inidonei al trasporto, così come definito dal Regolamento (CE) 1/2005, al fine di evitare ulteriore sofferenza, possono essere sottoposti alla macellazione in allevamento, come definita dal Regolamento (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione I, Capitolo VI.

Tale operazione dovrà essere eseguita nel più breve tempo possibile, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Regolamento (CE) 1099/2009, da personale qualificato in possesso del certificato di idoneità.

Riferimento	Attività	Specifiche
Regolamento (CE) 1099/2009 art. 2, lettera d)	Abbattimento di emergenza	Nei casi in cui gli animali presentino lesioni o patologie gravi, al solo fine di evitare sofferenze acute, qualora non esista altra possibilità pratica per alleviare i dolori, possono essere sottoposti all'abbattimento di emergenza, anche direttamente in allevamento. • Tale abbattimento potrà essere effettuato direttamente anche dal proprietario dell'animale. • Non è previsto lo stordimento solamente nei casi in cui ci si trovi in luoghi dove non è possibile utilizzare attrezzature idonee e in assenza di personale competente. • Non è previsto il possesso di un certificato di idoneità né di un'adeguata competenza. • La carcassa di tale animale non potrà essere destinata al consumo umano e dovrà essere smaltita come sottoprodotto, nel rispetto del Regolamento (CE) 1069/2009.
Regolamento (CE)853/2004, Allegato III, sezione 1, capitolo VI	Macellazione d'urgenza al di fuori del macello	Qualora ricorrano le condizioni definite dal Regolamento 853/2004, Allegato III, Sezione I, Capitolo VI, punti 1 e 2 (<i>“Un animale per il resto sano deve aver subito un incidente che ne ha impedito il trasporto al macello per considerazioni relative al suo benessere” e “un veterinario deve eseguire l'ispezione ante mortem dell'animale”</i>) e nel rispetto del Regolamento (CE) 1099/2009, l'animale può essere sottoposto alla macellazione d'urgenza al di fuori del macello secondo le ulteriori condizioni definite dal medesimo capitolo VI. • Tale macellazione, dovrà essere eseguita nel più breve tempo possibile nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Regolamento (CE) 1099/2009 • è previsto lo stordimento • il personale che esegue la macellazione d'urgenza fuori dal macello deve essere in possesso del certificato d'idoneità.

9. RESPONSABILE DELLA TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

L'articolo 17 del regolamento stabilisce che l'operatore designi per ogni macello con la capacità di macellazione prevista al comma 6 del medesimo articolo, un Responsabile della tutela del benessere animale, specificandone le competenze nelle procedure operative standard adottate.

Tale figura deve disporre di adeguate competenze tecniche e di un'approfondita conoscenza della normativa comunitaria pertinente per poter fornire orientamenti idonei al personale direttamente coinvolto nelle operazioni di abbattimento.

Il Responsabile della tutela del benessere animale ha primariamente il compito di garantire che le varie fasi della macellazione (scarico, stabulazione, maneggiamento, immobilizzazione, stordimento, abbattimento) siano condotte nel rispetto del benessere animale. Come previsto

dall'articolo 17, comma 4 del regolamento, egli deve obbligatoriamente acquisire il certificato di idoneità di cui all'articolo 21, attraverso un percorso formativo "completo" (teorico, pratico con esame), riferito a tutte le specie animali macellate nello stabilimento di macellazione nel quale opera (paragrafi 6 e 7 delle presenti linee guida).

10. PROCEDURE OPERATIVE STANDARD

Ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Regolamento, gli operatori pianificano in anticipo l'abbattimento degli animali e le operazioni correlate e li effettuano in conformità delle procedure operative standard.

La elaborazione e la redazione delle procedure operative standard sono interamente a carico dell'operatore e devono prendere in considerazione i seguenti elementi:

1) Programmazione in base alle macellazioni:

- numero massimo di animali per ora di ciascuna linea di macellazione
- metodi di stordimento e di immobilizzazione idonei rispetto alla categoria e al peso degli animali macellati.

2) Personale coinvolto:

- identificazione del responsabile della tutela del benessere animale, adeguatamente formato per tutte le operazioni che hanno luogo nel macello in cui opera;
- competenze del responsabile della tutela del benessere animale;
- identificazione degli incaricati alla effettuazione dei controlli previsti dalla procedura;
- identificazione degli operatori formati che effettuano le operazioni di: maneggiamento e cura degli animali prima della loro immobilizzazione; immobilizzazione degli animali; stordimento; valutazione dell'efficacia dello stordimento; sospensione o sollevamento di animali vivi; dissanguamento; macellazione senza previo stordimento (rituale).

3) Indicatori e procedure di controllo sugli animali (per ciascuna linea di macellazione):

- controlli al momento dello scarico degli animali per valutare l'idoneità e le condizioni di trasporto e per definire le priorità di macellazione o di stabulazione degli animali;
- modalità di macellazione degli animali che non sono in grado di camminare;
- indicatori destinati a rilevare i segni di incoscienza/coscienza, insensibilità/sensibilità negli animali;
- indicatori destinati a rilevare l'assenza dei segni di vita negli animali macellati senza stordimento preventivo (macellazioni rituali)
- misure da prendere nel caso in cui i controlli indichino che un animale non è stordito adeguatamente o, nel caso di macellazioni rituali, presenti ancora segni di vita;
- criteri di valutazione degli indicatori;
- frequenza e fasi della macellazione in cui devono essere eseguiti i controlli di efficacia dello stordimento;
- numero di animali che devono essere controllati;
- le circostanze e/o il momento in cui devono essere eseguiti tali controlli.

Quando non è possibile la macellazione immediata degli animali, devono essere codificate le disposizioni relative alla mungitura, all'allattamento o all'abbeverata degli animali, qualora previsti. L'operatore deve indicare la persona che è tenuta a controllare a intervalli regolari lo stato generale e lo stato di salute degli animali presenti nelle strutture di stabulazione, soprattutto quando non vengono macellati nello stesso giorno in cui arrivano.

Per quanto riguarda lo stordimento e l'abbattimento, la relativa procedura:

- individua i mezzi e gli strumenti utilizzati;
- tiene conto delle raccomandazioni del fabbricante, tra cui anche specie, categoria, peso e quantità degli animali a cui è destinato il dispositivo;
- nel caso di strumenti per cui queste raccomandazioni non sono disponibili, definisce chiaramente le modalità di uso degli strumenti;
- definisce i parametri fondamentali, in relazione al metodo utilizzato (Allegato I, Capo I del regolamento) per garantire un efficace stordimento degli animali;
- prevede dei controlli regolari e su un campione sufficientemente rappresentativo di animali in relazione alla entità delle macellazioni, al fine di garantire che non presentino segni di coscienza o sensibilità nel periodo compreso fra la fine del processo di stordimento e la morte;
- prevede la presenza di un adeguato dispositivo di stordimento di riserva.

Qualora vengano rilevate delle non conformità rispetto ai criteri stabiliti dalle procedure operative standard, dovranno essere previste idonee misure da applicare immediatamente per evitare inutili sofferenze agli animali, e nel contempo, l'operatore dovrà sottoporre ad una attenta valutazione le modalità di stordimento e abbattimento, al fine di individuare le cause che hanno generato tali non conformità ed adottare le opportune azioni correttive.

Nella procedura dovranno essere identificate le persone incaricate della verifica del corretto utilizzo dei dispositivi di immobilizzazione e di stordimento, in modo da garantire condizioni ottimali di benessere degli animali sulla base delle indicazioni riportate dalla ditta costruttrice.

Nel caso particolare di dispositivi di stordimento elettrici o a gas, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, dovrà essere posta particolare attenzione alla calibratura secondo le indicazioni stabilite dal regolamento.

L'operatore dovrà inoltre assicurarsi che le istruzioni di corretto utilizzo dei dispositivi siano conosciute ed applicate dal personale che opera nell'impianto.

Per poter fornire all'operatore del settore alimentare (OSA) delle precise indicazioni per permettere l'elaborazione di valide procedure operative standard, si riporta in ***allegato IV*** il “***manuale di guida buone pratiche di macellazione***”.

11. TENUTA DEI REGISTRI

Ogni azione correttiva, adottata dal responsabile della tutela del benessere animale, necessaria a garantire il rispetto del benessere animale deve essere documentata, registrata, conservata per almeno un anno, e messa a disposizione su richiesta dell'Autorità competente che effettua i controlli.

12. ABBATTIMENTI DEGLI ANIMALI DA PELLICCIA

Gli allevatori di animali da pelliccia hanno l'obbligo di comunicare all'autorità competente i periodi nei quali effettueranno gli abbattimenti conformemente a quanto previsto dal regolamento.

L'esecuzione di tale operazione dovrà essere effettuata da una persona in possesso del certificato d'idoneità o in sua presenza e sotto la sua supervisione diretta.

A tal proposito, l'autorità competente sulla base delle proprie esigenze organizzative, potrà fornire esplicite indicazioni sui tempi e modalità di comunicazione dell'abbattimento degli animali da parte degli allevatori.

Si riporta nell'*allegato VI* delle presenti linee guida una specifica check-list per favorire l'attività di controllo ufficiale del benessere animale durante l'abbattimento degli animali da pelliccia.

13. SOSTEGNO SCIENTIFICO

L'articolo 20 del regolamento stabilisce che ogni Stato membro deve assicurare un sufficiente sostegno scientifico indipendente, per assistere le autorità competenti su loro richiesta, in merito alle seguenti problematiche:

- assistenza scientifica e tecnica in relazione al riconoscimento dei macelli ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, e allo sviluppo di nuovi metodi di stordimento;
- pareri scientifici sulle istruzioni fornite dai produttori sull'uso e sulla manutenzione di dispositivi di immobilizzazione e di stordimento;
- pareri scientifici su guide di buone pratiche sviluppate sul suo territorio ai fini del regolamento;
- raccomandazioni relativamente alle ispezioni e audit;
- pareri sulla capacità e idoneità di entità e organismi distinti di conformarsi relativamente alle disposizioni di rilascio dei certificati d'idoneità di cui all'articolo 21, comma 2.

14. PUNTO DI CONTATTO

Al fine di poter adempiere a quanto stabilito dall'articolo 20, è istituito presso il Ministero della Salute "il punto di contatto" attraverso il quale le Autorità competenti potranno contattare al seguente indirizzo di posta elettronica "contact-point-slaughter.dgsafv@sanita.it" l'Autorità Centrale.

Tale punto di contatto oltre ad avere questa finalità avrà lo scopo di condividere con la Commissione europea e con i punti di contatto degli altri Stati membri, le informazioni tecniche e scientifiche e le migliori pratiche da adottare in relazione all'attuazione del regolamento.

15. MACELLAZIONI RITUALI

Il regolamento, all'articolo 4, comma 4, stabilisce che le macellazioni rituali abbiano luogo esclusivamente all'interno di uno stabilimento di macellazione.

L'operatore responsabile dello stabilimento di macellazione, qualora voglia effettuare macellazioni rituali, dovrà presentare una istanza presso il servizio veterinario dell'azienda sanitaria territorialmente competente (*Allegato VII*).

La presentazione di tale domanda è obbligatoria anche qualora queste macellazioni siano effettuate sporadicamente.

Il Servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente effettuerà un sopralluogo per verificare il possesso dei requisiti richiesti dal regolamento ed emetterà, qualora tali requisiti siano rispettati, parere favorevole alla macellazione di cui all'articolo 4, comma 4 del regolamento (*allegato VIII*).

Il parere favorevole dovrà essere trasmesso alla Regione che provvederà a inserire tale informazione nel sistema informatizzato "S.INTE.S.I.S".

Per essere approvata da parte dell'autorità competente, la macellazione prescritta da riti religiosi senza stordimento preventivo, deve essere praticata nella maniera più idonea e deve rispettare determinati obblighi:

1. l'operatore che effettua la pratica della jugulazione (dissanguamento) deve disporre del certificato di idoneità, come previsto dall'articolo 21 del regolamento;
2. la macellazione rituale dei ruminanti dovrà essere effettuata prevedendo una immobilizzazione individuale e meccanica. Non è ammessa l'immobilizzazione manuale per la contenzione dell'animale. L'eventuale utilizzo della corda (usata come capezza) per bloccare i movimenti della testa può essere consentita solo se associata ad un valido contenimento meccanico del corpo dell'animale;
3. l'operatore addetto a praticare tale macellazione dovrà effettuare controlli sistematici su tutti gli animali per verificare l'assenza dei "segni di coscienza o sensibilità" nel periodo compreso tra l'esecuzione del taglio fino al completo dissanguamento; solamente dopo aver accertata la totale incoscienza o insensibilità l'animale potrà essere liberato dal sistema di immobilizzazione;
4. per ogni animale dovranno essere effettuati controlli sistematici per determinare anche l'assenza dei "segni di vita" prima di procedere alle successive fasi di preparazione;
5. nel caso in cui, durante lo svolgimento delle macellazioni rituali, gli animali presentino ancora segni di vita è necessario prevedere idonee misure da applicare immediatamente per evitare inutili sofferenze. In tali casi, è altresì necessario sottoporre ad un'attenta valutazione le operazioni di abbattimento, al fine di individuare le cause all'origine di tale carenza e le modifiche da apportare.

16. ATTIVITA' DI CONTROLLO

Al fine di verificare il rispetto dei requisiti di benessere animale previsti dalla normativa comunitaria, il servizio veterinario delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, dovranno utilizzare l'apposita check-list (*Allegato IX*) per la valutazione delle caratteristiche strutturali e funzionali dell'impianto di macellazione.

Tale "strumento" permetterà di agevolare la valutazione e nello stesso tempo di uniformare il controllo dei requisiti dell'impianto.

L'attività di controllo dovrà essere effettuata obbligatoriamente almeno una volta l'anno e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità sulla base della valutazione del rischio.

Entro il **31 marzo** di ogni anno, le Regioni e le Province Autonome dovranno provvedere ad inoltrare all'ufficio VI della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute una **rendicontazione annuale riassuntiva delle attività di controllo** effettuate nel corso dell'anno precedente, utilizzando l'apposito modulo rendicontativo (*Allegato X*).

17. ATTIVITA' DI SPOPOLAMENTO

In caso di focolai di malattie infettive animali per le quali è previsto l'obbligo di abbattimento in allevamento (spopolamento), l'autorità competente responsabile di eseguire tale operazione è l'autorità sanitaria territorialmente competente che dovrà elaborare in anticipo un piano d'azione nel quale saranno indicati i metodi di stordimento e abbattimento previsti e le corrispondenti procedure operative standard volte a garantire il rispetto delle norme di benessere animale stabilite dal suddetto regolamento.

Nella predisposizione di tale piano d'azione si dovrà tener conto anche delle opportune azioni (proporzionali ed efficaci) da intraprendere sulla base della localizzazione e della dimensione del focolaio di malattia.

Al fine di uniformare e agevolare l'elaborazione di procedure operative standard da parte delle Autorità sanitarie si riportano nell'***allegato V*** delle presenti linee guida le indicazioni necessarie.

Lo spopolamento implica la gestione di crisi nelle quali vanno affrontate in parallelo priorità quali la salute animale, la salute pubblica, l'ambiente e il benessere animale.

Può verificarsi il caso in cui in circostanze eccezionali il rispetto delle norme di benessere animale comporti un rischio per la salute umana o rallenti in modo significativo il processo di eradicazione della malattia.

A tal proposito, l'Autorità competente è autorizzata a concedere deroghe a una o più disposizioni del suddetto regolamento qualora consideri che la loro osservanza possa comprometterne tali aspetti.

Le Autorità Sanitarie territorialmente competenti per ogni operazione di spopolamento dovranno inviare all'Autorità Centrale, una relazione sul loro svolgimento riportando i seguenti dati:

- 1) i motivi dello spopolamento;
- 2) il numero e le specie di animali abbattuti;
- 3) i metodi di stordimento e abbattimento utilizzati;
- 4) una descrizione delle difficoltà incontrate e, se del caso, le soluzioni individuate per alleviare o ridurre al minimo le sofferenze degli animali interessati;
- 5) qualsiasi deroga concessa in conformità di un rischio per la salute umana o un rallentamento significativo di un processo di eradicazione di una malattia.

Al fine di rendere più agevole tale compito, i servizi veterinari territorialmente competenti potranno avvalersi per l'invio di tali informazioni, di apposite funzionalità predisposte nel sistema informativo malattie animali nazionali – SIMAN accessibile al sito www.vetinfo.sanita.it.

ALLEGATO I

Disposizioni transitorie previste dalla Direttiva 93/119/CE da applicarsi fino all' 8 dicembre 2019 negli stabilimenti di macellazione già in funzione al 31 dicembre 2012 e che non hanno subito alcuna nuova configurazione, costruzione o attrezzatura dopo tale data.

Allegato A (disposizioni applicabili al trasferimento e alla stabulazione degli animali nei macelli)

parte I, paragrafo 1 (disposizioni generali): “i macelli entrati in attività dopo il 30 giugno 1994 devono essere provvisti di impianti e dispositivi adeguati, predisposti per lo scarico degli animali dai mezzi di trasporto;

parte II, paragrafo 1 (disposizioni relative agli animali consegnati mediante mezzi di trasporto diversi dai contenitori): “i macelli dotati di dispositivi previsti per lo scarico degli animali devono avere un pavimento antisdrucchiolante e, ove occorra, essere muniti di protezioni laterali. Ponti, rampe e passerelle devono essere provvisti di pareti laterali, ringhiere o altri mezzi di protezione che evitino la caduta degli animali. Le rampe di uscita o di accesso devono avere la minima inclinazione possibile”.

parte II, paragrafo 3, seconda frase: “i corridoi nei quali passano gli animali devono essere costruiti in modo che questi non possano ferirsi ed essere disposti in modo da sfruttare le loro tendenze gregarie”.

parte II, paragrafo 6: “fatte salve le deroghe concesse in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 13 della direttiva 64/433/CEE e successive modifiche e integrazioni, i macelli devono disporre di un numero sufficiente di stalle e recinti per l'adeguata stabulazione degli animali , in modo che gli stessi non siano esposti al maltempo”.

parte II, paragrafo 7: “oltre che ottemperare altre norme comunitarie in materia, i locali di stabulazione devono essere dotati di:

- pavimenti tali da ridurre al minimo il rischio che gli animali sdruciolino e subiscano lesioni;*
- adeguata ventilazione, tenendo conto delle temperature minime e massime e del grado di umidità prevedibile in caso di impiego di mezzi meccanici di ventilazione, devono essere previsti dispositivi di emergenza per far fronte a guasti eventuali;*
- illuminazione di intensità sufficiente a consentire l'ispezione di tutti gli animali in qualsiasi circostanza; ove necessario dovrà essere disponibile un adeguato sistema di illuminazione artificiale sostitutivo;*
- eventualmente, attrezzi per legare gli animali;*
- qualora sia necessario, opportuno materiale da lettiera per tutti gli animali che di notte siano collocati nei locali di stabulazione”.*

parte II, paragrafo 8: “qualora, oltre ai locali di stabulazione menzionati più sopra , i macelli dispongono di aree di stabulazione aperta, non dotate di ripari o di zone ombrose , occorre provvedere a un'adeguata protezione dal maltempo. Le aree di stabulazione aperta vanno mantenute in condizioni tali da non esporre gli animali a rischi di carattere fisico, chimico o di altro genere”.

parte II, paragrafo 9, prima frase: “gli animali che, al loro arrivo, non sono immediatamente condotti nel luogo di macellazione, devono sempre poter disporre di acqua potabile mediante dispositivi adeguati”.

Allegato C, parte II (disposizioni specifiche per lo stordimento).

paragrafo 3. (elettronarcosi):

sezione A. (elettrodi), punto 2): “se gli animali sono storditi individualmente, l'apparecchio deve: a) essere munito di un dispositivo che misuri l'impedenza del carico ed impedisca il funzionamento dell'apparecchio se la corrente elettrica minima prescritta non può essere trasmessa; b) essere munito di un dispositivo acustico o luminoso che indichi la durata della sua applicazione ad un determinato animale; c) essere collegato ad un dispositivo, collocato in modo perfettamente visibile all'operatore, che indichi il voltaggio e l'intensità di corrente utilizzata”.

sezione B. (bagni d'acqua), punto 1), primo comma: “qualora si utilizzi il metodo di stordimento in bagni d'acqua per volatili da cortile, il livello dell'acqua deve essere regolabile in modo da consentire un corretto contatto con la testa degli stessi”.

sezione B. (bagni d'acqua), punto 2): “Qualora i volatili da cortile siano storditi in gruppo in un bagno d'acqua, sarà mantenuto un voltaggio sufficiente a produrre una corrente che abbia un'intensità efficace per garantire lo stordimento di ciascuno dei volatili.”

sezione B. (bagni d'acqua), punto 4): “I bagni d'acqua per i volatili da cortile devono presentare dimensioni e profondità appropriate per il tipo di volatili da macellare, e non devono traboccare al momento dell'entrata. L'elettrodo immerso nell'acqua deve avere la lunghezza della vasca.”

paragrafo 4. (esposizione al biossido di carbonio):

punto 2): “La cella nella quale i suini sono esposti al gas e i dispositivi utilizzati per convogliarvi gli animali devono essere concepiti, costruiti e mantenuti in condizioni tali da evitare che gli animali si possano ferire o possano subire compressioni al petto e da permettere loro di restare in piedi prima di perdere i sensi. Il meccanismo di instradamento e la cella devono essere adeguatamente illuminati, in modo che un suino possa vedere altri suini o l'ambiente circostante”.

punto 3): “La cella deve essere munita di dispositivi di misurazione della concentrazione di gas nel punto di massima esposizione. Essi emetteranno un segnale di allarme perfettamente visibile ed udibile se la concentrazione di biossido di carbonio scende al di sotto del livello dovuto.”

Percorso di formazione del personale ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento (CE) 1099/2009

• *Formazione del Veterinario Responsabile Scientifico (formazione di I° livello)*

L'organizzazione del corso è stata affidata al Centro di riferimento Nazionale per il Benessere Animale istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna (CreNBA). Tale formazione è rivolta ai medici veterinari delle Regioni e PP.AA., delle AA.SS.LL. e degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS), che sono identificati nei corsi di formazione di II° livello come "responsabili scientifici".

I medici veterinari delle AA.SS.LL. sono individuati dalle Regioni e PP.AA. sulla base del numero degli stabilimenti di macellazione esistenti sul proprio territorio ed in base alla pregressa esperienza.

Il corso si è svolto in 2 giornate più 1 giornata da dedicare alle operazioni di spopolamento (come modulo aggiuntivo), per un totale di 18 ore così distribuite:

- 4 di programma generale,
- 2 specifiche sulle carni bianche,
- 2 specifiche sulle carni rosse,
- 4 di pratica,
- 2 sulla parte teorica sullo spopolamento
- 4 sulla parte pratica.

Il corso si è basato sugli argomenti individuati nell'Allegato IV del regolamento.

• *Formazione del personale addetto all'abbattimento (formazione di II° livello), durata e argomenti dei corsi*

La seconda fase consiste nella formazione diretta al personale che effettua gli abbattimenti.

Le Regioni e PP. AA., sulla base delle esigenze locali, provvedono all'organizzazione dei corsi di formazione, avvalendosi, ove ritenuto necessario, degli IZS, delle AA.SS.LL. o altri Enti accreditati per la formazione.

Il CreNBA è l'autorità competente dell'approvazione dei programmi di formazione dei corsi, di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c, del regolamento.

Gli enti organizzatori devono trasmettere il programma al CreNBA, per l'inserimento dei dati nell'applicativo informatico, secondo la modulistica prevista e scaricabile dalla pagina: www.izsler.it/pls/izs_bs/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=2250.

Per l'organizzazione dei corsi, gli enti si avvalgono di docenti qualificati, con provata esperienza nella materia trattata. E' necessaria inoltre la presenza di un medico veterinario "responsabile scientifico" che abbia effettuato la formazione di I° livello.

I nominativi dei medici veterinari formati nei corsi di I° livello sono riportati nell'elenco scaricabile dal sito del CreNBA.

Il responsabile scientifico ha il compito di vigilare sul programma e sullo svolgimento del corso; può inoltre effettuare attività di docenza, sovrintendere agli esami di idoneità e valutare le qualifiche dei docenti.

Per i dettagli sull'organizzazione dell'attività formativa si rimanda alla sopracitata pagina web del sito dell'IZS della Lombardia e dell'Emilia Romagna.

- ***Esaminatori ed esame finale dei corsi***

Sono ammessi all'esame i candidati che hanno frequentato il corso senza effettuare assenze.

L'esame finale viene effettuato utilizzando dieci quiz a risposta multipla scelti dalla commissione esaminatrice tra quelli riportati nel materiale didattico. L'esame si intende superato qualora il candidato risponda esattamente ad almeno otto quiz sui dieci proposti.

Il candidato che non abbia superato il test finale alla fine del corso, deve ripetere il test il mese successivo. Qualora non abbia superato il test finale per una seconda volta è tenuto a frequentare nuovamente il corso di formazione.

- ***Materiale didattico***

Al fine di assicurare la necessaria uniformità su tutto il territorio nazionale il CreNBA ha predisposto il materiale didattico da utilizzarsi per lo svolgimento del corso, scaricabile dal sito dell'IZS della Lombardia e dell'Emilia Romagna, secondo le istruzioni fornite alla pagina www.izsler.it/izs_home_page/archivio_news/00002318_Materiale_formativo_sulla_protezione_degli_animali_alla_macellazione.html, e disponibile anche su formato elettronico (CD-ROM).

ALLEGATO III

Modalità di rilascio del certificato di idoneità ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del Regolamento (CE) 1099/2009

A fini formativi sono individuate 3 categorie di operatori addetti alle operazioni di macellazione:

1. operatori che alla data del **31 dicembre 2012** avevano oltre 3 anni di esperienza professionale documentata;
2. operatori che alla data del **31 dicembre 2012** avevano meno di 3 anni di esperienza professionale pertinente documentata, ma che la matureranno entro l'8 dicembre 2015;
3. operatori che alla data del **31 dicembre 2012** non avevano maturato i 3 anni di esperienza professionale pertinente documentata e che non la matureranno entro l'8 dicembre 2015.

1. Operatori che alla data del 31 dicembre 2012 avevano oltre 3 anni di esperienza professionale documentata.

In attesa del certificato di idoneità "permanente" che deve essere acquisito entro l'8 dicembre 2015, da rilasciare a seguito della partecipazione ad un percorso formativo "semplificato" (solo teorico, senza pratica ed esame), gli operatori devono acquisire un certificato di idoneità con validità sino all'8 dicembre 2015.

L'operatore addetto alla macellazione presenta al servizio veterinario dell'ASL di competenza istanza di rilascio del certificato di idoneità per la macellazione ai sensi dell'articolo 21 del regolamento unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione inerente il possesso dei requisiti previsti (si veda il modulo in *Allegato III A* alle presenti linee guida).

Il servizio veterinario di competenza rilascia il certificato di IDONEITA' PERMANENTE attraverso l'applicativo "certificati di idoneità alla macellazione" con le modalità di seguito descritte:

- a. Inserire i dati anagrafici dell'utente abilitato dalla ASL a firmare i certificati;
- b. Inserire i dati anagrafici dell'operatore che richiede il certificato;
- c. Selezionare il campo "*PERMANENTE*";
- d. Selezionare la modalità di conseguimento "*PROCEDURA SEMPLIFICATA*" (almeno 3 anni di attività all'8 dicembre 2015)
- e. Selezionare la specie e le mansioni dell'abbattimento e delle operazioni correlate svolte dall'operatore e attestate nella dichiarazione di autocertificazione;
- f. Salvare e stampare il certificato.

Successivamente alla frequenza del corso formativo "semplificato" (FAD o frontale):

- a. l'ente organizzatore del corso rilascia all'interessato un attestato di frequenza da presentare al servizio veterinario di competenza per il rilascio del certificato di idoneità;
- b. il servizio veterinario richiama dall'applicativo "certificati di idoneità alla macellazione" l'attestato già rilasciato e seleziona la voce "*PROCEDURA SEMPLIFICATA, CORSO AGGIORNAMENTO ESPLETATO*";
- c. il servizio veterinario salva e stampa un nuovo certificato.

2. Operatori che alla data del 31 dicembre 2012 avevano meno di 3 anni di esperienza professionale pertinente documentata, ma che la matureranno entro l'8 dicembre 2015

In attesa del certificato di idoneità che deve essere acquisito entro l'8 dicembre 2015, da rilasciare a seguito della partecipazione ad un percorso formativo “semplificato” (solo teorico, senza pratica ed esame), gli operatori devono acquisire un certificato di *IDONEITA' PERMANENTE CONDIZIONATO* con validità massima sino all'8 dicembre 2015 e possono operare solo sotto la supervisione di altro personale in possesso del certificato idoneità non temporaneo o di differente validità rispetto al presente.

In attesa di acquisire il certificato d'idoneità permanente entro l'8 dicembre 2015 attraverso la partecipazione ad un percorso formativo “semplificato” (solo teorico, senza pratica ed esame), tali operatori potranno acquisire, sulla base della loro esperienza lavorativa, un **certificato d'idoneità condizionato alla supervisione** di un altro operatore con validità sino all'8 dicembre 2015 e potranno svolgere le attività di macellazione solo sotto la supervisione di altro personale in possesso del certificato d'idoneità non temporaneo o di differente validità rispetto al presente.

L'operatore addetto alla macellazione presenta al servizio veterinario dell'ASL di competenza istanza di rilascio del certificato di idoneità per la macellazione ai sensi dell'articolo 21 del regolamento unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione inerente il possesso dei requisiti previsti, secondo il modello riportato in Allegato IIIA alle presenti linee guida.

Il servizio veterinario di competenza rilascia il certificato di *IDONEITA' CONDIZIONATO ALLA SUPERVISIONE* attraverso l'applicativo “certificati di idoneità alla macellazione” con le modalità di seguito descritte:

- a. Inserire i dati anagrafici dell'utente abilitato dalla ASL a firmare i certificati;
- b. Inserire i dati anagrafici dell'operatore che richiede il certificato;
- c. Selezionare il campo “validità *CONDIZIONATO FINO A TRE ANNI DI ATTIVITA', PERMANENTE*” ;
- d. Selezionare “*PROCEDURA SEMPLIFICATA*” (almeno 3 anni di attività all'8 dicembre 2015)
- e. Selezionare la specie e le mansioni dell'abbattimento e delle operazioni correlate svolte dall'operatore e attestate nella dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- f. Salvare e stampare il certificato.

Successivamente alla frequenza del corso formativo teorico “semplificato”:

- a. l'ente organizzatore del corso rilascia all'interessato un attestato di frequenza che è presentato al servizio veterinario di competenza per il rilascio del certificato di idoneità;
- b. il servizio veterinario richiama dall'applicativo “certificati di idoneità alla macellazione” l'attestato già rilasciato, seleziona il campo di validità “*PERMANENTE*” e seleziona la voce “*PROCEDURA SEMPLIFICATA, CORSO AGGIORNAMENTO ESPLETATO*”.
- c. Il servizio veterinario salva e stampa un nuovo certificato.

3. Operatori che alla data del 31 dicembre 2012 non avevano maturato 3 anni di esperienza professionale pertinente documentata e che non la matureranno entro l'8 dicembre 2015

Rientrano in questa categoria il personale addetto alle operazioni di macellazione che ha iniziato ad operare successivamente all'8 dicembre 2012, o di nuova assunzione.

Tale personale deve obbligatoriamente acquisire il certificato d'idoneità attraverso un percorso formativo "completo": teorico, pratico e con esame finale.

Il servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente rilascia per essi il certificato di *IDONEITÀ TEMPORANEO*, con validità massima di tre mesi dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 21, comma 5 del regolamento, a condizione che svolgano l'attività lavorativa sotto la supervisione di un altro operatore in possesso del certificato di idoneità permanente.

L'operatore presenta al servizio veterinario della ASL di competenza istanza di rilascio del certificato di idoneità alla macellazione ai sensi dell'articolo 21 del regolamento unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione inerente il possesso dei requisiti previsti (allegato III A).

Il servizio veterinario di competenza rilascia il certificato di *IDONEITÀ TEMPORANEO* attraverso l'applicativo "certificati di idoneità alla macellazione" con le modalità di seguito descritte:

- a. Inserire i dati anagrafici dell'utente abilitato dalla ASL a firmare i certificati;
- b. Inserire i dati anagrafici dell'operatore che richiede il certificato;
- a. Selezionare il campo di tipologia "*TEMPORANEO*" ;
- b. Specificare la specie e le mansioni per cui si richiede il certificato;
- c. Salvare e stampare il certificato.

Successivamente alla frequenza del corso formativo "completo" e al superamento del test finale:

- a. l'ente organizzatore del corso rilascia all'interessato un attestato di frequenza con superamento dell'esame finale. Il certificato deve essere presentato al servizio veterinario di competenza per il rilascio del certificato di idoneità;
- b. il servizio veterinario richiama dall'applicativo "certificati di idoneità alla macellazione" l'attestato già rilasciato, modifica il certificato *TEMPORANEO*, seleziona la voce "*PERMANENTE*", seleziona la voce "*ESAME*" e inserisce i dati relativi all'esame sostenuto;
- c. il servizio veterinario salva e stampa un nuovo certificato.

ALLEGATO III A

Spett.le
Dipartimento di Prevenzione
Servizi Veterinari
Azienda Sanitaria Locale

ISTANZA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' PER LA MACELLAZIONE ai
sensi dell'art. 21 del Reg. (CE) 1099/2009

Il /La sottoscritto/a

Cognome **Nome**

Cod. Fisc. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

data di nascita/...../..... / Cittadinanza Sesso M ☐ F ☐

Luogo di nascita: Stato/Comune Prov. (....)

Residenza: Comune Prov. (....)

Via/Piazza n. C.A.P.

Tel Fax..... Cell.....

CHIEDE

gli venga rilasciato il certificato di idoneità alla macellazione ai sensi dell'articolo 21 del
Regolamento (CE) 1099/2009

relativo a:

- ☐ ruminanti, ☐ suini, ☐ equidi
☐ volatili, ☐ conigli, ☐ animali selvatici allevati
☐ animali da pelliccia

per la mansione di:

- ☐ maneggiamento e cura degli animali prima della loro immobilizzazione
☐ immobilizzazione degli animali in vista dello stordimento o dell' abbattimento
☐ sospensione o sollevamento di animali vivi
☐ dissanguamento degli animali vivi
☐ macellazione conformemente all' articolo 4, paragrafo 4 del Reg. (CE) 1099/2009
☐ tutte le operazioni per la macellazione degli animali da pelliccia
☐ stordimento e valutazione dell'efficacia dello stordimento

Modalità di stordimento:

☐ Con metodi meccanici (pistola a proiettile captivo e non)

Descrizione

dal	al	Denominazione impianto	Indirizzo	N. riconoscimento

- ☐ di NON AVERE avuto in precedenza un altro certificato temporaneo di idoneità della stessa tipologia¹
- ☐ di AVERE avuto in precedenza un altro certificato temporaneo di idoneità della stessa tipologia ma di non avere potuto sostenere l'esame finale¹
- di AVERE la seguente esperienza professionale inerente alla presente istanza²:
 - ☐ di **AVERE** acquisito alla data del 01/01/2013 oltre 3 anni di esperienza professionale pertinente documentata (**prevede il preliminare rilascio di certificato di idoneità permanente con validità sino al 08/12/2015**),
 - ☐ di **NON AVERE** acquisito alla data del 01/01/2013 i 3 anni di esperienza professionale pertinente documentata **MA DI POTERLA** acquisire entro il 08/12/2015 (**prevede il preliminare rilascio di certificato di idoneità condizionato alla supervisione con validità sino al 08/12/2015**),
 - ☐ di **NON AVERE** acquisito alla data del 01/01/2013 i 3 anni di esperienza professionale pertinente documentata e di **NON POTERLA** acquisire entro il 08/12/2015 (**prevede il preliminare rilascio di certificato di idoneità temporaneo valido per tre mesi**),
- di essere in possesso di attestato di idoneità/formazione rilasciato ai sensi del D.Lgs. n. 333/1998 di cui si allega copia alla presente istanza

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo _____ data/..... /.....

(Firma per esteso e leggibile)



MANUALE DI GUIDA DI BUONE PRATICHE DI MACELLAZIONE

sulla protezione degli animali durante l'abbattimento (Regolamento CE 1099/2009)

Il Regolamento CE n° 1099/2009, sulla protezione degli animali durante l'abbattimento direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea dal 1° gennaio 2013, stabilisce all'articolo 6 che gli operatori del settore alimentare (OSA), responsabili degli abbattimenti degli animali negli impianti di macellazione, hanno l'obbligo di elaborare e applicare le procedure operative standard (SOP) relative alle operazioni di macellazione.

Pertanto, sulla base di tale obbligo, il Ministero della Salute, con la collaborazione del Centro di Referenza Nazionale sul Benessere Animale, ha elaborato un manuale di guida delle buone pratiche di macellazione per fornire un prezioso e valido aiuto per gli operatori del settore alimentare per la stesura delle procedure operative standard per le operazioni di macellazione.

Tale manuale è costituito da una parte generale valida per tutte le specie animali e da alcune proposte specifiche per le principali specie allevate e oggetto di macellazione.

Centro di riferimento nazionale per il benessere animale

Responsabile: **Dr. G.Lombardi**

Referente per la stesura delle POS: **Dr.ssa Sara Rota Nodari**

Manuale di Guida di Buone pratiche di Macellazione per tutte le specie

1. Scopo e ambito di applicazione della guida di buone pratiche di macellazione.

La presente guida redatta ai sensi del Regolamento (CE) N.1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, indica la specie animale a cui è destinata, le categorie animali (ad es. specie suino, categoria suini da ingrasso), l'intervallo di peso degli animali e la linea di macellazione a cui è destinata.

2. Elenco del personale coinvolto.

È riportato l'elenco degli operatori coinvolti (con in allegato i relativi certificati di idoneità) con le strutture, la strumentazione e le operazioni di cui sono responsabili. Viene altresì indicato il responsabile del benessere animale (allegata lettera di nomina indicando "ai sensi dell'art 17 del Regolamento 1099/2009").

3. Programmazione delle macellazioni.

L'operatore del settore alimentare (OSA) deve indicare come pianifica la macellazione degli animali tenendo in particolare considerazione:

- la specie e l'ubicazione geografica dell'impianto di macellazione;
- le condizioni climatiche e le previsioni atmosferiche, in particolare di eventi di caldo, freddo, perturbazioni eccezionali;
- i locali di stabulazione a disposizione;
- il personale di macellazione a disposizione nella giornata lavorativa;
- la distanza, la tipologia della strada e i tempi di percorrenza dall'allevamento all'impianto di macellazione in modo da garantire un adeguato riposo agli animali;
- l'orario presunto di arrivo degli automezzi in modo da evitare code allo scarico;
- gli elementi che determinano l'esclusione dal programma di macellazione, ovvero le condizioni che obbligano a rimandarla.

4. Scarico.

L'OSA deve indicare come viene effettuato lo scarico degli animali, in particolare:

a. quale è il personale responsabile;

b. come viene effettuato lo scarico:

- quali attrezzature del macello sono utilizzate, e le modalità di verifica su di esse;
- come vengono movimentati gli animali (incluso l'utilizzo di strumentazione manuale quali palette, pile elettriche, etc.);
- con quali criteri vengono scelti i box per la stabulazione;
- come vengono gestiti gli animali non deambulanti o che in ogni caso non possono essere condotti ai locali di macellazione e devono essere abbattuti sul posto.

In particolare devono essere indicati:

- i criteri di riconoscimento dell'animale che necessita un abbattimento sul posto;
- la gestione del flusso degli animali alla luce del rinvenimento di tale animale;

- il personale adibito a tale intervento;
- quale strumentazione utilizzare e l'ubicazione di tale strumentazione;
- i criteri di verifica di un corretto stordimento (vedi paragrafo 8. Stordimento).

5. Stabulazione.

L'OSA deve indicare come vengono stabulati gli animali, in particolare:

- quanti animali per categoria possono essere stabulati in un box;
- come viene verificata una corretta somministrazione di acqua;
- come vengono gestite le stabulazioni lunghe (reperimento e somministrazione di alimento, mungitura, etc.);
- a quali verifiche vengono sottoposti gli animali (tempistica delle verifiche, personale responsabile, eventuali azioni correttive nel caso uno o più animali siano feriti o mostrino segni di malessere);
- nel caso di strutture esterne quali sono le modalità di gestione degli animali in caso di condizioni atmosferiche avverse.

6. Movimentazione.

L'OSA deve indicare come viene effettuata la movimentazione degli animali, in particolare:

- quale è il personale responsabile;
- come viene effettuata la movimentazione nei diversi settori del macello facendo riferimento in particolare ai punti critici (ad es. l'imbocco del corridoio per lo stordimento);
- quali attrezzature del macello sono utilizzate, quali verifiche vengono effettuate su di esse;
- come vengono movimentati gli animali (incluso l'utilizzo di strumentazione manuale quali palette, pile elettriche, etc.);
- con quali criteri vengono scelti gli animali da condurre allo stordimento;
- azioni correttive in caso di interruzione della linea di macellazione;
- come vengono gestiti gli animali non deambulanti o che in ogni caso non possono essere condotti allo stordimento e devono essere abbattuti sul posto.

In particolare devono essere indicati:

- i criteri di riconoscimento dell'animale che necessita un abbattimento sul posto;
- la gestione del flusso degli animali alla luce del rinvenimento di tale animale;
- il personale adibito a tale intervento;
- quale strumentazione utilizzare e l'ubicazione di tale strumentazione;
- i criteri di verifica di un corretto stordimento (vedi paragrafo 8. Stordimento).

7. Immobilizzazione.

L'OSA deve indicare come viene effettuata l'immobilizzazione degli animali, in particolare:

- quale è il personale responsabile della verifica della struttura di immobilizzazione;
- quale è il personale responsabile della verifica della protezione degli animali presenti nella struttura di immobilizzazione;
- come l'animale accede alla struttura di immobilizzazione e gli eventuali punti critici;

- la permanenza media di un animale nella struttura di immobilizzazione;
- i punti critici per la protezione degli animali nella struttura: metodo di verifica del benessere (es. visivo, uditivo) e tempistiche;
- azioni correttive in caso di incidenti e necessità di abbattimento dell'animale (vedi prima).

8. Stordimento.

L'OSA deve indicare come viene effettuato la stordimento degli animali, in particolare:

- quale è il personale responsabile;
- le caratteristiche dell'attrezzatura e disponibilità dei pezzi di ricambio, istruzioni fornite dalla ditta costruttrice;
- i parametri di stordimento utilizzati e verifica della loro correttezza;
- le modalità di verifica dell'efficacia dello stordimento:
- indicatori destinati a rilevare i segni di incoscienza e coscienza o sensibilità degli animali;
- indicatori destinati a rilevare l'assenza di segni di vita negli animali;
- le circostanze o i momenti in cui devono essere eseguiti i controlli;
- il numero di animali per ogni campione da esaminare durante i controlli;
- procedure di revisione delle operazioni di stordimento per individuare le carenze ed effettuare le modifiche necessarie da apportare a tali operazioni e azioni correttive in caso di inefficacia (tempistica di intervento, strumentazione utilizzata, personale responsabile);
- la strumentazione di riserva: caratteristiche, ubicazione, modalità di utilizzo e personale responsabile;
- i controlli per verificare la presenza di segni di vita e le eventuali misure correttive da intraprendere nel caso in cui gli animali siano sottoposti a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi.

9. Dissanguamento.

L'OSA deve indicare come viene effettuato il dissanguamento degli animali, in particolare:

- quale è il personale responsabile;
- le caratteristiche dell'attrezzatura e le modalità di utilizzo (con particolare riferimento al mantenimento dell'affilatura);
- le modalità di esecuzione del dissanguamento e in particolare:
- il tempo massimo intercorrente tra lo stordimento e il dissanguamento;
- la regione anatomica in cui viene effettuato il taglio e i vasi anatomici che vengono recisi con il taglio;
- la modalità di verifica dell'efficacia del dissanguamento e le azioni correttive in caso di inefficacia (tempistica di intervento, strumentazione utilizzata, personale responsabile).

Manuale di guida di buone pratiche di macellazione per la specie bovina/bufalina

1. Scopo e ambito di applicazione della guida di buone pratiche di macellazione.

La presente guida redatta ai sensi del Regolamento (CE) N.1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, indica la specie animale a cui è destinata e la linea di macellazione a cui è destinata.

2. Elenco del personale coinvolto.

È riportato l'elenco degli operatori coinvolti (con allegati i relativi certificati d'idoneità indicanti le operazioni di cui sono responsabili). Viene altresì indicato il responsabile del benessere animale.(allegata lettera di nomina indicando ai sensi dell'art 17 del Regolamento 1099/2009).

3. Programmazione delle macellazioni.

L'OSA deve indicare come pianifica la macellazione degli animali tenendo in particolare considerazione la specie e l'ubicazione geografica dell'impianto di macellazione:

- le condizioni climatiche e le previsioni atmosferiche, in particolare di eventi di caldo, freddo, perturbazioni eccezionali;
- i locali di stabulazione a disposizione;
- il personale di macellazione a disposizione nella giornata lavorativa;
- la distanza, la tipologia della strada e i tempi di percorrenza dall'allevamento all'impianto di macellazione in modo da garantire un adeguato riposo agli animali;
- l'orario presunto di arrivo degli automezzi in modo da evitare code allo scarico;
- le eventuali precedenza alla macellazione in caso di macellazione di diverse specie o di animali in diverse condizioni fisiologiche;
- gli elementi che determinano l'esclusione dal programma di macellazione, ovvero le condizioni che obbligano a rimandarla.

4. Scarico.

L'OSA deve indicare come viene effettuato lo scarico degli animali, in particolare:

- quale è il personale responsabile;
- come viene effettuato lo scarico;
- quali attrezzature del macello sono utilizzate, e le modalità di verifica su di esse;
- come vengono movimentati gli animali (incluso l'utilizzo di strumentazione manuale quali palette, pile elettriche, etc.);
- con quali criteri vengono scelti i box per la stabulazione;
- come vengono gestiti gli animali non deambulanti o che in ogni caso non possono essere condotti ai locali di macellazione e devono essere abbattuti sul posto.

In particolare devono essere indicati:

- i criteri di riconoscimento dell'animale che necessita un abbattimento sul posto;
- la gestione del flusso degli animali alla luce del rinvenimento di tale animale;
- il personale adibito a tale intervento;
- quale strumentazione utilizzare e l'ubicazione di tale strumentazione;
- i criteri di verifica di un corretto stordimento (vedi paragrafo 8. Stordimento).

5. *Stabulazione.*

La stabulazione è prevista per gli animali che non sono direttamente condotti alla macellazione dopo il loro arrivo all'impianto di macellazione.

L'OSA deve indicare come sono stabulati gli animali, in particolare:

- quanti animali per categoria possono essere stabulati in un box;
- come viene verificata una corretta somministrazione di acqua;
- come vengono gestite le stabulazioni lunghe (reperimento e somministrazione di alimento, mungitura, etc.);
- a quali verifiche vengono sottoposti gli animali (tempistica delle verifiche, personale responsabile, eventuali azioni correttive nel caso uno o più animali siano feriti o mostrino segni di malessere);
- nel caso di strutture esterne quali sono le modalità di gestione degli animali in caso di condizioni atmosferiche avverse.

6. *Movimentazione.*

L'OSA deve indicare come viene effettuata la movimentazione degli animali, in particolare:

- quale è il personale responsabile;
- come viene effettuata la movimentazione nei diversi settori del macello facendo riferimento in particolare ai punti critici (ad es. l'imbocco del corridoio per lo stordimento);
- quali attrezzature del macello sono utilizzate, quali verifiche vengono effettuate su di esse;
- come vengono movimentati gli animali (incluso l'utilizzo di strumentazione manuale quali palette, pile elettriche, etc.);
- con quali criteri vengono scelti gli animali da condurre allo stordimento;
- azioni correttive in caso di interruzione della linea di macellazione;
- come vengono gestiti gli animali non deambulanti o che in ogni caso non possono essere condotti allo stordimento e devono essere abbattuti sul posto.

In particolare devono essere indicati:

- i criteri di riconoscimento dell'animale che necessita un abbattimento sul posto;
- la gestione del flusso degli animali alla luce del rinvenimento di tale animale;
- il personale adibito a tale intervento;
- quale strumentazione utilizzare e l'ubicazione di tale strumentazione;

- i criteri di verifica di un corretto stordimento (vedi paragrafo 8. Stordimento).

7. Immobilizzazione.

L'OSA deve indicare come viene effettuata l'immobilizzazione degli animali, in particolare:

- quale è il personale responsabile della verifica della struttura di immobilizzazione;
- quale è il personale responsabile della verifica della protezione degli animali presenti nella struttura di immobilizzazione;
- come l'animale accede alla struttura di immobilizzazione e gli eventuali punti critici;
- la permanenza media di un animale nella struttura di immobilizzazione;
- i punti critici per la protezione degli animali nella struttura: metodo di verifica del benessere: (es. visivo, uditivo) e tempistiche;
- azioni correttive in caso di incidenti e necessità di abbattimento dell'animale (vedi prima).

8. Stordimento.

L'OSA deve indicare i seguenti punti:

- come garantire la massima efficacia del metodo di stordimento;
- individuare le categorie di animali ammesse per i diversi metodi di stordimento e stabilire la procedura per differenziare le diverse categorie di animali;
- individuare ed indicare il personale autorizzato a svolgere questa operazione;
- caratteristiche dell'attrezzatura utilizzata per l'abbattimento (marca, modello, data di acquisto, in allegato libretto di istruzioni fornito dalla ditta costruttrice);
- manutenzione dell'attrezzatura (in allegato elenco degli interventi effettuati dal personale interno e da personale tecnico specializzato);
- pezzi di ricambio dell'attrezzatura disponibili nell'impianto di macellazione (elenco, ubicazione);
- pulizia dell'attrezzatura con indicazione di come e quando effettuata (tempistica, attrezzatura, prodotti utilizzati).

Metodi di stordimento utilizzati

8.A Stordimento con pistola a proiettile captivo penetrante.

Tale dispositivo dovrà essere utilizzato rispettando i parametri fondamentali stabiliti dall'allegato I, capo I, e le indicazioni derivate dai più recenti pareri scientifici:

- Posizione e direzione dello sparo;
- Velocità appropriata, lunghezza d'uscita e diametro del proiettile in funzione delle dimensioni dell'animale e della specie (vedi tabella 1).

Tabella 1: parametri indicativi relativi alla pistola a proiettile captivo penetrante in funzione delle diverse dimensioni dell'animale

Animale	Calibro	Diametro	Lunghezza	Velocità
Vitelli	.22	7mm	8 cm	55 m/s
Adulti	.22, .25, .33	9mm	12-15cm	55-60 m/s
Tori	.25, .33	9mm	15cm	72m/s

- Intervallo massimo stordimento-dissanguamento/abbattimento.

Se correttamente effettuato lo stordimento con pistola a proiettile captivo penetrante assicura uno stordimento irreversibile, in ogni caso, il dissanguamento andrebbe effettuato entro 1 minuto dallo stordimento.

8.B Stordimento elettrico

Tale dispositivo dovrà essere utilizzato rispettando i parametri fondamentali stabiliti dall'allegato I, capo I, e dai più recenti pareri scientifici in merito al metodo di stordimento utilizzato:

- Corrente minima: vedi tabella Tensione minima (vedi tabella 2);
- Frequenza massima (vedi tabella 2);
- Tempo minimo di esposizione (vedi tabella 2).

Tabella 2 : parametri elettrici

	< 6 mesi	> 6 mesi
Intensità	1,25A	1,28A
Tensione	150 V	200 V
Frequenza	50Hz	50Hz
Esposizione	2 sec	2 sec

- Intervallo stordimento-dissanguamento: il tempo intercorrente dall'applicazione della corrente elettrica al dissanguamento deve essere inferiore a 10 secondi;
- Frequenza della calibratura del dispositivo;
- Ottimizzazione del flusso ;
- Prevenzione delle scariche elettriche prima dello stordimento;
- Posizione e superficie di contatto degli elettrodi: gli elettrodi devono essere di dimensione adeguate e posizionati ai lati della testa tra la base delle orecchie e gli occhi in modo che la corrente passi attraverso il cervello.

8.C.1 Modalità di verifica dell'efficacia dello stordimento (elettrico e meccanico).

1. indicatori destinati a rilevare i segni di incoscienza e assenza di sensibilità degli animali:
 - collasso immediato;
 - assenza di respirazione ritmica;
 - assenza di risposta a stimoli dolorosi;
 - assenza di vocalizzazioni;
 - nessun tentativo di sollevare la testa o rialzarsi;
 - testa e corpo dell'animale pendono diritti dalla catena senza inarcamento, testa floscia, coda rilassata e penzolante, mandibola rilassata, lingua flaccida ed estesa.
2. circostanze o i momenti in cui sono eseguiti i controlli:
 - i controlli sono distribuiti lungo tutta la fase che va dal termine dell'applicazione degli elettrodi o dello sparo fino al completo dissanguamento (morte) dell'animale;
 - in particolare il controllo dovrà essere garantito prima dell'effettuazione del dissanguamento.
3. il numero di controlli deve garantire il rilevamento dell'inefficacia dello stordimento.

8.C.2 Modalità di intervento in caso di inefficacia dello stordimento.

L'OSA deve predisporre una procedura nel caso in cui l'applicazione del dispositivo di stordimento non induca la perdita di coscienza.

8.C.3 Strumentazione di riserva.

- Ubicazione (deve essere collocata in prossimità dello strumento di elettroanestesi in modo da poter intervenire in modo rapido);
- caratteristiche;
- modalità di utilizzo;
- personale responsabile: il personale competente per il suo utilizzo è indicato in allegato [allegato personale].

9. Dissanguamento.

L'OSA deve indicare come viene effettuato il dissanguamento degli animali, in particolare:

- quale è il personale responsabile;
- le caratteristiche dell'attrezzatura e le modalità di utilizzo (con particolare riferimento al mantenimento dell'affilatura);
 - a. le modalità di esecuzione del dissanguamento e in particolare:
 - il tempo massimo intercorrente tra lo stordimento e il dissanguamento;

- la regione anatomica in cui viene effettuato il taglio e i vasi anatomici che vengono recisi con il taglio;
- b. modalità di verifica dell'efficacia del dissanguamento e azioni correttive in caso di inefficacia (tempistica di intervento, strumentazione utilizzata, personale responsabile).

Il dissanguamento deve avvenire al più presto possibile dopo lo stordimento e deve essere effettuato mediante un'incisione nella fossa giugulare, alla base del collo, in direzione dell'entrata del torace per recidere tutti i principali vasi emergenti dal cuore o mediante resezione di entrambe le carotidi

Manuale di guida di buone pratiche di macellazione per la specie suina

1. Scopo e ambito di applicazione della guida di buone pratiche di macellazione.

La presente guida redatta ai sensi del Regolamento (CE) N.1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, indica la specie animale a cui è destinata, le categorie animali (ad es. specie suino, categoria suini da ingrasso), l'intervallo di peso degli animali e la linea di macellazione a cui è destinata.

2. Elenco del personale coinvolto.

È riportato l'elenco degli operatori coinvolti (con in allegato i relativi certificati di idoneità) con le strutture, la strumentazione e le operazioni di cui sono responsabili. Viene altresì indicato il responsabile del benessere animale.(allegata lettera di nomina indicando ai sensi dell'art 17 del Regolamento 1099/2009).

3. Programmazione delle macellazioni.

L'OSA deve indicare come pianifica la macellazione degli animali tenendo in particolare considerazione:

- la specie e l'ubicazione geografica dell'impianto di macellazione;
- le condizioni climatiche e le previsioni atmosferiche, in particolare di eventi di caldo, freddo, perturbazioni eccezionali;
- i locali di stabulazione a disposizione;
- il personale di macellazione a disposizione nella giornata lavorativa;
- la distanza, la tipologia della strada e i tempi di percorrenza dall'allevamento all'impianto di macellazione in modo da garantire un adeguato riposo agli animali;
- l'orario presunto di arrivo degli automezzi in modo da evitare code allo scarico.

4. Scarico.

L'OSA deve indicare come viene effettuato lo scarico degli animali, in particolare:

- a. quale è il personale responsabile;
- b. come viene effettuato lo scarico:
 - quali attrezzature del macello sono utilizzate, e le modalità di verifica su di esse.

La pendenza delle rampe non supera in ogni caso il 36.4% e quelle dotate di un'inclinazione superiore al 17.6% presentano assi trasversali per impedire lo scivolamento. Tutte le rampe sono provviste di protezioni laterali per impedire la caduta o la fuga degli animali;

- come vengono movimentati gli animali (incluso l'utilizzo di strumentazione manuale quali palette, pile elettriche, etc.);

al loro arrivo, i suini non vengono lasciati sul mezzo di trasporto, ma vengono scaricati nel più

breve tempo possibile. Gli animali vengono movimentati con calma sfruttando il loro istinto gregario e la loro abitudine a muoversi da zone meno illuminate a zone più illuminate. L'illuminazione è diffusa, senza alternanza di luci ed ombre sul pavimento o luci dirette negli occhi degli animali.

L'utilizzo delle pile elettriche è limitato ai soli animali adulti che rifiutano di muoversi. La scarica viene applicata esclusivamente ai quarti posteriori e per un tempo non superiore ad un secondo e solo se l'animale ha uno spazio libero dove potersi muovere. In ogni caso le scariche non vengono applicate ripetutamente se l'animale non reagisce;

- con quali criteri vengono scelti i box per la stabulazione;
- c. gli animali non deambulanti o che in ogni caso non possono essere condotti ai locali di macellazione vengono abbattuti sul posto.

In particolare devono essere indicati:

- i criteri di riconoscimento dell'animale che necessita un abbattimento sul posto;
- la gestione del flusso degli animali alla luce del rinvenimento di tale animale;
- il personale adibito a tale intervento;
- quale strumentazione utilizzare e l'ubicazione di tale strumentazione;
- i criteri di verifica di un corretto stordimento (vedi paragrafo 8. Stordimento).

5. Stabulazione.

L'OSA deve indicare come vengono stabulati gli animali, in particolare:

- quanti animali per categoria possono essere stabulati in un box e come avviene la suddivisione;
- come viene verificata una corretta somministrazione di acqua (numero abbeveratoi/animali, funzionalità, igiene e pulizia);
- come vengono gestite le stabulazioni lunghe e la presenza di animali che necessitino di particolari cure (reperimento e somministrazione di alimento, mungitura, etc.);
- a quali verifiche vengono sottoposti gli animali (tempistica delle verifiche, personale responsabile, eventuali azioni correttive nel caso uno o più animali siano feriti o mostrino segni di malessere);
- nel caso di strutture esterne quali sono le modalità di gestione degli animali in caso di condizioni atmosferiche avverse.

6. Movimentazione.

L'OSA deve indicare come viene effettuato la movimentazione degli animali, in particolare:

- quale è il personale responsabile;
- come viene effettuata la movimentazione nei diversi settori del macello facendo riferimento in particolare ai punti critici (ad es. l'imbocco del corridoio per lo stordimento);
- quali attrezzature del macello sono utilizzate, quali verifiche vengono effettuate su di esse;
- come vengono movimentati gli animali (incluso l'utilizzo di strumentazione manuale quali palette, pile elettriche, etc.);

- con quali criteri vengono scelti gli animali da condurre allo stordimento;
- azioni correttive in caso di interruzione della linea di macellazione;
- come vengono gestiti gli animali non deambulanti o che in ogni caso non possono essere condotti allo stordimento e devono essere abbattuti sul posto.

In particolare devono essere indicati:

- i criteri di riconoscimento dell'animale che necessita un abbattimento sul posto;
- la gestione del flusso degli animali alla luce del rinvenimento di tale animale;
- il personale adibito a tale intervento;
- quale strumentazione utilizzare e l'ubicazione di tale strumentazione;
- i criteri di verifica di un corretto stordimento (vedi paragrafo 8. Stordimento).

7. Immobilizzazione

L'OSA deve indicare come viene effettuata l'immobilizzazione degli animali, in particolare:

- quale è il personale responsabile della verifica della struttura di immobilizzazione;
- quale è il personale responsabile della verifica della protezione degli animali presenti nella struttura di immobilizzazione;
- come l'animale accede alla struttura di immobilizzazione e gli eventuali punti critici;
- la permanenza media di un animale nella struttura di immobilizzazione;
- i punti critici per la protezione degli animali nella struttura: metodo di verifica del benessere: (es. visivo, uditivo) e tempistiche;
- azioni correttive in caso di incidenti e necessità di abbattimento dell'animale (vedi prima).

8. Stordimento

A . Personale responsabile

Il personale competente nelle diverse fasi è indicato in allegato [allegato personale].

B Attrezzatura utilizzata

- Caratteristiche dell'attrezzatura (marca, modello, data di acquisto, in allegato libretto di istruzioni fornito dalla ditta costruttrice);
- Manutenzione dell'attrezzatura (in allegato elenco degli interventi effettuati dal personale interno e da personale tecnico specializzato);
- Pezzi di ricambio disponibili nell'impianto di macellazione (elenco, ubicazione);
- Pulizia dell'attrezzatura; viene indicato come viene effettuata la pulizia (tempistica, attrezzatura, prodotti utilizzati) ordinaria e straordinaria.

C Parametri di stordimento utilizzati e verifica della loro correttezza

C.1 Stordimento elettrico (elettronarcosi con applicazione limitatamente alla testa)

b. C.1.1 Parametri.

- Posizionamento e superficie di contatto degli elettrodi; gli elettrodi vengono applicati solo dopo che l'animale è completamente entrato all'interno della gabbia di immobilizzazione ed

è sufficientemente tranquillo al fine di evitare scariche elettriche prima dello stordimento. Gli elettrodi vengono posizionati sempre di preferenza tra le orecchie e gli occhi dell'animale; tutta la superficie degli elettrodi deve essere a contatto con la cute dell'animale. Vengono considerati accettabili il posizionamento alla base delle orecchie, dietro le orecchie a livello del collo, diagonale con un elettrodo sulla testa e l'altro sotto tra le mascelle, tuttavia tali posizionamenti non devono essere di routine rispetto alla posizione preferenziale. Gli elettrodi non vengono mai posizionati da entrambi i lati delle mascelle.

- Caratteristiche della corrente:
- Corrente minima: 1.3A;
- Tensione minima: 250V;
- Frequenza massima: Hz;
- Tempo minimo di esposizione;
- Intervallo massimo stordimento - jugulazione: 5 secondi;
- Frequenza della calibratura del dispositivo;
- Ottimizzazione del flusso di corrente;
- Prevenzione delle scariche elettriche prima dello stordimento: la corrente viene fatta passare soltanto quando gli elettrodi sono completamente e saldamente appoggiati sulla cute dell'animale.

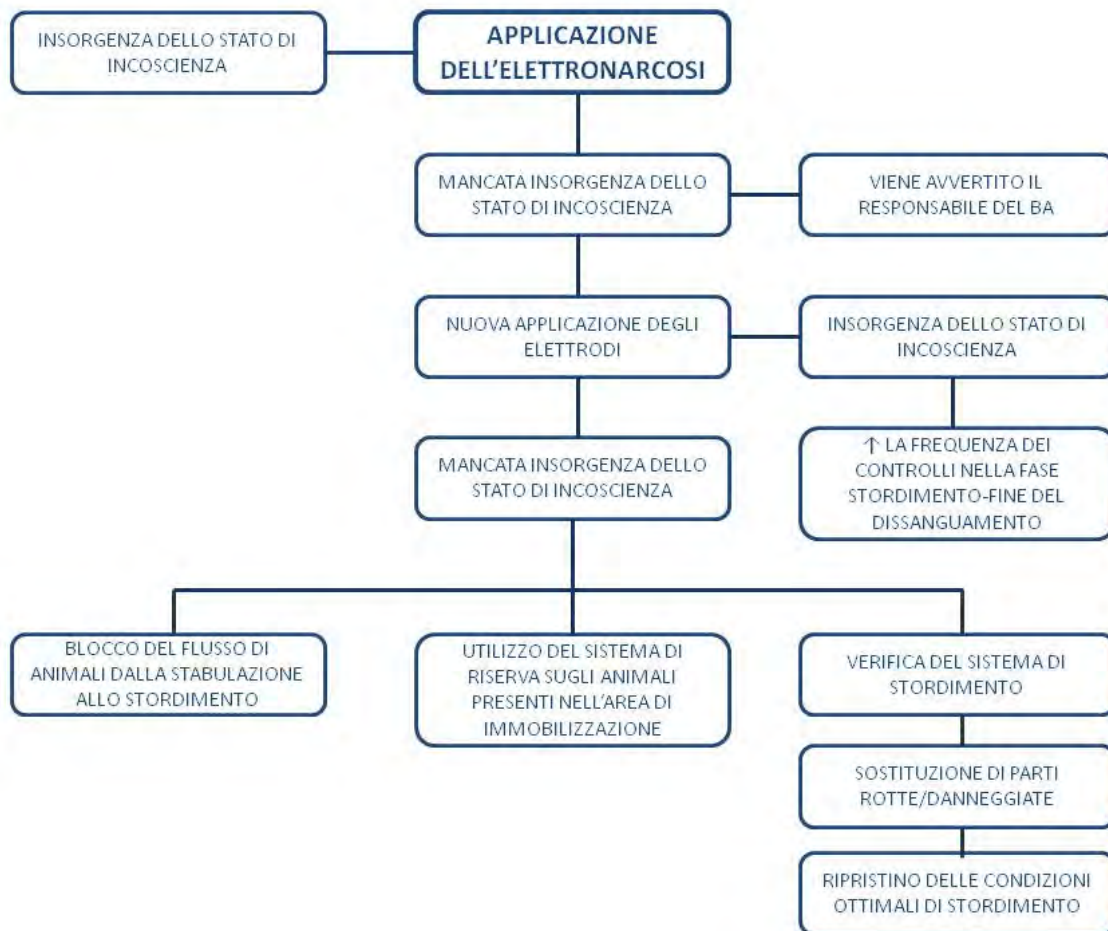
c. *C.1.2 Modalità di verifica dell'efficacia dello stordimento.*

- l'operatore verifica che ogni animale non vocalizzi durante la somministrazione della corrente;
- indicatori destinati a rilevare i segni di incoscienza e assenza di sensibilità degli animali:
 1. perdita immediata della stazione quadrupedale;
 2. assenza di respirazione ritmica;
 3. assenza di risposta a stimoli dolorosi;
 4. assenza di vocalizzazioni;
 5. nessun tentativo di sollevare la testa o rialzarsi;
 6. testa e corpo dell'animale pendono diritti dalla catena senza inarcamento, testa floscia, coda rilassata e penzolante, mandibola rilassata, lingua flaccida ed estesa;
- circostanze o i momenti in cui sono eseguiti i controlli:
 1. i controlli sono distribuiti lungo tutta la fase che va dal termine dell'applicazione degli elettrodi fino al completo dissanguamento (morte) dell'animale;
- il numero di animali per ogni campione esaminato durante i controlli.

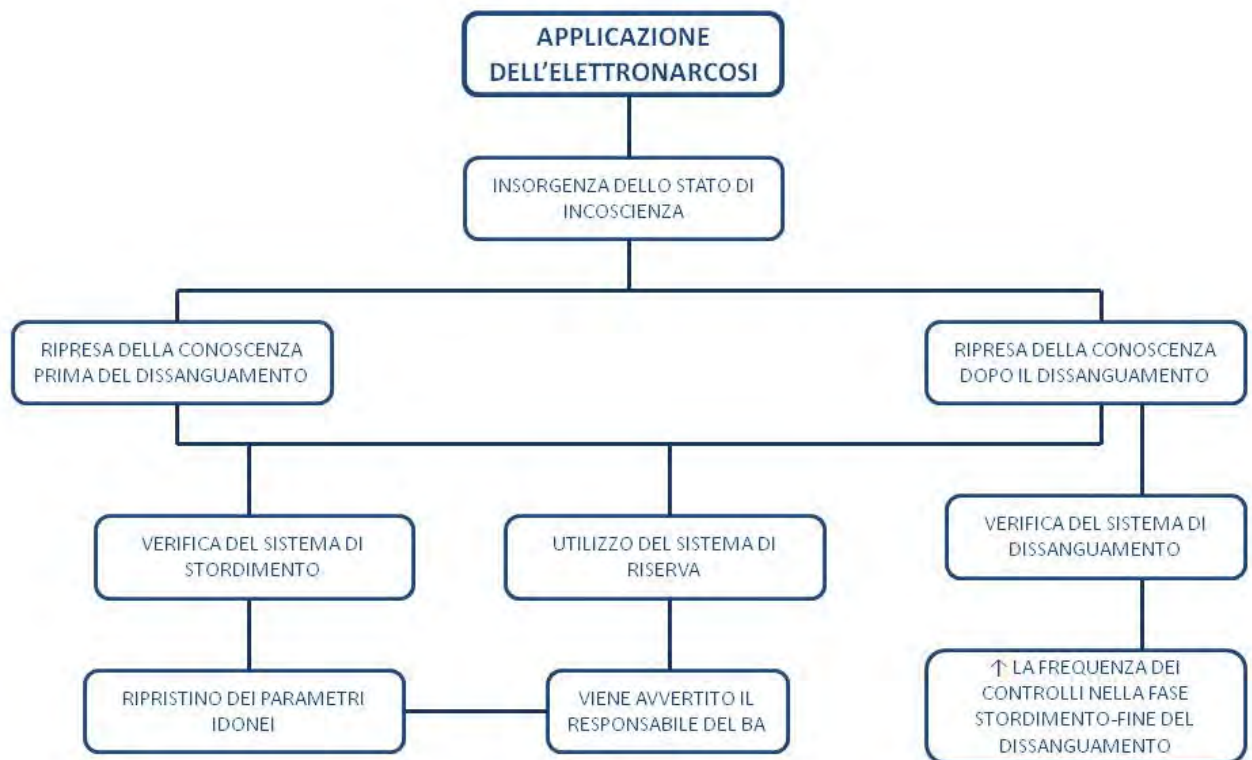
d. *C.1.3 Modalità di intervento in caso di inefficacia dello stordimento*

Nel caso in cui l'applicazione dell'elettronarcosi non induca lo stordimento, le azioni intraprese seguono il diagramma di flusso sottostante.

Il personale competente nelle diverse fasi è indicato in allegato [allegato personale].



Nel caso in cui l'applicazione dell'elettronarcosi induca lo stordimento, ma l'animale presenti segni di ripresa della conoscenza prima del completamento del dissanguamento, le azioni intraprese seguono il diagramma di flusso sottostante.



Il personale competente nelle diverse fasi è indicato in allegato [allegato personale].

C.1.4 Strumentazione di riserva.

- Ubicazione (deve essere collocata in prossimità dello strumento di elettroanestesia in modo da poter intervenire in modo rapido);
- Caratteristiche;
- Modalità di utilizzo;
- Personale responsabile: il personale competente per il suo utilizzo è indicato in allegato [allegato personale].

C.2 Stordimento con pistola a proiettile captivo penetrante

C.2.1 Parametri

- L'operatore procede all'operazione di stordimento solo dopo che l'animale è correttamente immobilizzato mediante (torcinaso) da un secondo operatore;
- nei suini fino a 100 Kg la pistola viene posizionata in un punto localizzato medialmente, 2 centimetri sopra la linea ideale che unisce i due occhi;

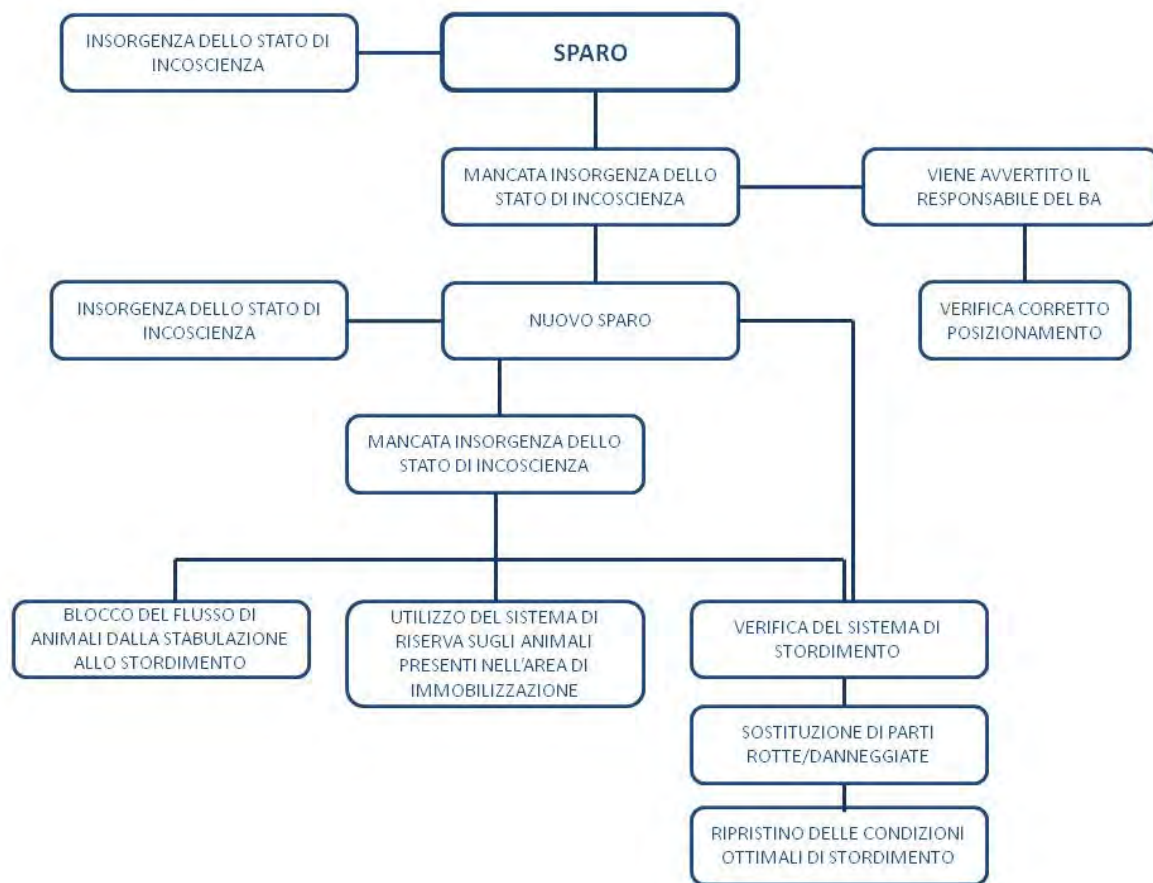
- nelle scrofe il punto ideale di penetrazione dell'ogiva è localizzato medialmente, 4 centimetri sopra la linea ideale che unisce i due occhi, leggermente di lato;
- In entrambi i casi la pistola viene appoggiata alla cute dell'animale con un angolo di 40° rispetto all'osso nasale;
- Lunghezza di uscita e diametro del proiettile, velocità dello sparo: i parametri vengono scelti in relazione al peso dell'animale, secondo le istruzioni della ditta produttrice della pistola.

C.2.2 Modalità di verifica dell'efficacia dello stordimento.

- l'operatore verifica che ogni animale non vocalizzi durante lo sparo;
- indicatori destinati a rilevare i segni di incoscienza e assenza di sensibilità degli animali:
 1. perdita immediata della stazione quadrupedale;
 2. assenza di respirazione ritmica;
 3. assenza di risposta a stimoli dolorosi;
 4. assenza di vocalizzazioni;
 5. nessun tentativo di sollevare la testa o rialzarsi;
 6. testa e corpo dell'animale pendono diritti dalla catena senza inarcamento, testa floscia, coda rilassata e penzolante, mandibola rilassata, lingua flaccida ed estesa.
- circostanze o i momenti in cui sono eseguiti i controlli:
 1. i controlli sono distribuiti lungo tutta la fase che va dal termine dello sparo fino al completo dissanguamento (morte) dell'animale.
- il numero di animali per ogni campione esaminato durante i controlli.

C.2.3 Modalità di intervento in caso di inefficacia dello stordimento

Nel caso in cui l'applicazione dell'elettronarcosi non induca lo stordimento, le azioni intraprese seguono il diagramma di flusso sottostante.



Il personale competente nelle diverse fasi è indicato in allegato [allegato personale].

C.3 Stordimento con biossido di carbonio ad alta concentrazione

C.3.1 Parametri

- concentrazione del gas: minimo 80%;
- qualità del gas;
- temperatura del gas;
- tempo di esposizione;

C.3.2 Modalità di verifica dell'efficacia dello stordimento

- indicatori destinati a rilevare i segni di incoscienza e assenza di sensibilità degli animali che escono dal sistema di somministrazione del gas:
 1. la carcassa deve essere rilassata con la bocca aperta ed eventualmente la lingua penzolante;
 2. assenza di respirazione ritmica, possibile presenza di respiri agonici;
 3. assenza di movimenti volontari, possono essere presenti movimenti incoordinati;
 4. assenza di risposta a stimoli dolorosi;

5. assenza di vocalizzazioni;
6. nessun tentativo di sollevare la testa o rialzarsi;
7. testa e corpo dell'animale pendono dritti dalla catena senza inarcamento, testa floscia, coda rilassata e penzolante, mandibola rilassata, lingua flaccida ed estesa;

- circostanze o i momenti in cui sono eseguiti i controlli:
 1. i controlli sono distribuiti lungo tutta la fase che va dal termine dello sparo fino al completo dissanguamento (morte) dell'animale;
 2. i controlli visivi sono continui, mentre i controlli a *random* di assenza di risposta dolorosa sono a campione;
- il numero di animali per ogni campione esaminato durante i controlli.

C.3.3 Modalità di intervento in caso di inefficacia dello stordimento

Nel caso in cui l'esposizione al gas non induca lo stordimento, le azioni intraprese seguono il diagramma di flusso sottostante.



Il personale competente nelle diverse fasi è indicato in allegato [allegato personale].

9. Dissanguamento

- Il personale responsabile del dissanguamento è indicato in allegato [allegato personale].
- Il dissanguamento viene effettuato mediante il coltello in dotazione avente le seguenti caratteristiche (lunghezza di almeno 12 cm)
- L'operatore effettua l'affilatura del coltello con la frequenza di
- Il dissanguamento è effettuato entro 5 secondi dal termine dello stordimento elettrico, entro 15 secondi da uno stordimento meccanico. Per lo stordimento gassoso di seguito è riportata una tabella indicativa.

Tempo totale di esposizione	Dissanguare entro (s)
120	30
130	45
140	60
150	75
160	90

- Viene effettuato un dissanguamento pettorale profondo che va a recidere tutti i grossi vasi (carotidi, giugulari, tronco brachicefalico);
- l'operatore verifica per ogni animale che al momento del dissanguamento non vocalizzi, manifesti tentativi di fuga o abbia reazioni motorie eccessive;
- per la verifica dei segni di incoscienza e insensibilità vedi il capitolo stordimento (**Modalità di verifica dell'efficacia dello stordimento**);
- nel caso in cui l'animale mostri segni di ripresa della coscienza l'operatore interviene immediatamente con il sistema di riserva di stordimento presente nell'area dissanguamento. Per le azioni operative vedi il diagramma di flusso sottostante.

Manuale di guida di buone pratiche di macellazione per la specie cunicola

1. Scopo e ambito di applicazione della guida di buone pratiche di macellazione.

La presente guida redatta ai sensi del Regolamento (CE) N.1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, indicano la specie di animale a cui è destinata, le categorie animali, l'intervallo di peso degli animali e la linea di macellazione a cui è destinata.

2. Elenco del personale coinvolto

È riportato l'elenco degli operatori coinvolti (con in allegato i relativi certificati di idoneità) con le strutture, la strumentazione e le operazioni di cui sono responsabili. Viene altresì indicato il responsabile del benessere animale. (allegata lettera di nomina indicando ai sensi dell'art 17 del Regolamento 1099/2009).

3. Programmazione delle macellazioni

L'OSA deve indicare come pianifica la macellazione degli animali tenendo in particolare considerazione la specie e l'ubicazione geografica dell'impianto di macellazione:

- le condizioni climatiche e le previsioni atmosferiche, in particolare gli eventi di caldo, freddo, perturbazioni eccezionali;
- i locali di stabulazione a disposizione;
- il personale di macellazione a disposizione nella giornata lavorativa;
- la distanza, la tipologia della strada e i tempi di percorrenza dall'allevamento all'impianto di macellazione in modo da garantire un adeguato riposo agli animali;
- l'orario presunto di arrivo degli automezzi in modo da evitare code allo scarico.

4. Scarico

L'OSA deve indicare come viene effettuato lo scarico degli animali, in particolare:

- quale è il personale responsabile;
- come viene effettuato lo scarico;
- quali attrezzature del macello sono utilizzate, e le modalità di verifica su di esse;
- come vengono movimentati gli animali nei contenitori.

Al loro arrivo, i conigli non vengono lasciati sul mezzo di trasporto, ma vengono scaricati nel più breve tempo possibile.

Gli animali in stato di malessere vengono abbattuti in via prioritaria. In particolare devono essere indicati:

- i criteri di riconoscimento dell'animale che necessita un abbattimento prioritario;

- la gestione del flusso degli animali alla luce del rinvenimento di tale animale;
- il personale adibito a tale intervento;
- quale strumentazione utilizzare e l'ubicazione di tale strumentazione;
- i criteri di verifica di un corretto stordimento (vedi paragrafo 8. Stordimento).

5. Sosta

L'OSA deve indicare come vengono gestiti gli animali nell'area di sosta, in particolare:

- come vengono gestite le lunghe soste e gli animali che necessitino di particolari cure (reperimento e somministrazione di alimento, etc.);
- a quali verifiche vengono sottoposti gli animali (tempistica delle verifiche, personale responsabile, eventuali azioni correttive nel caso uno o più animali siano feriti o mostrino segni di malessere);
- nel caso di strutture esterne quali sono le modalità di gestione degli animali in caso di condizioni atmosferiche avverse.

6. Movimentazione

L'OSA deve indicare come viene effettuato la movimentazione degli animali, in particolare:

- quale è il personale responsabile;
- come viene effettuata la movimentazione nei diversi settori del macello facendo riferimento in particolare ai punti critici;
- quali attrezzature del macello sono utilizzate, quali verifiche vengono effettuate su di esse;
- come vengono movimentati gli animali;
- con quali criteri vengono scelti gli animali da stordire.

7. Immobilizzazione

L'OSA deve indicare come viene effettuata l'immobilizzazione degli animali, in particolare:

- quale è il personale responsabile dell' immobilizzazione;
- i punti critici per la protezione degli animali in questa fase: metodo di verifica del benessere (es. visivo, uditivo) e tempistiche;
- azioni correttive in caso di incidenti e necessità di abbattimento dell'animale;

8. Stordimento

A. Personale responsabile

Il personale competente nelle diverse fasi è indicato in allegato [allegato personale].

B. Attrezzatura utilizzata

- Caratteristiche dell'attrezzatura (marca, modello, data di acquisto, in allegato libretto di istruzioni fornito dalla ditta costruttrice);
- manutenzione dell'attrezzatura (in allegato elenco degli interventi effettuati dal personale interno e da personale tecnico specializzato);
- pezzi di ricambio disponibili nell'impianto di macellazione (elenco, ubicazione);
- pulizia dell'attrezzatura; viene indicato come viene effettuata la pulizia (tempistica, attrezzatura, prodotti utilizzati) ordinaria e straordinaria.

C Parametri di stordimento utilizzati e verifica della loro correttezza

C.1 Stordimento elettrico (elettronarcosi con applicazione limitatamente alla testa)

C.1.1 Parametri

- Posizionamento e superficie di contatto degli elettrodi: gli elettrodi vengono applicati solo dopo che l'animale è stato completamente immobilizzato ed è sufficientemente tranquillo al fine di evitare scariche elettriche prima dello stordimento. Gli elettrodi vengono posizionati sempre tra le orecchie e gli occhi dell'animale; tutta la superficie degli elettrodi deve essere a contatto con la cute dell'animale che viene preventivamente bagnata al fine di migliorare la conduzione elettrica.
- Caratteristiche della corrente:
 - Corrente minima: 140mA;
 - Tensione minima: 100V;
 - Frequenza massima: Hz;
 - Tempo minimo di esposizione: 3s;
 - Intervallo massimo stordimento-dissanguamento: 5 secondi;
 - Frequenza della calibratura del dispositivo;
 - Ottimizzazione del flusso di corrente;
- Prevenzione delle scariche elettriche prima dello stordimento: la corrente viene fatta passare soltanto quando gli elettrodi sono completamente e saldamente appoggiati sulla cute dell'animale.

C.1.2 Modalità di verifica dell'efficacia dello stordimento

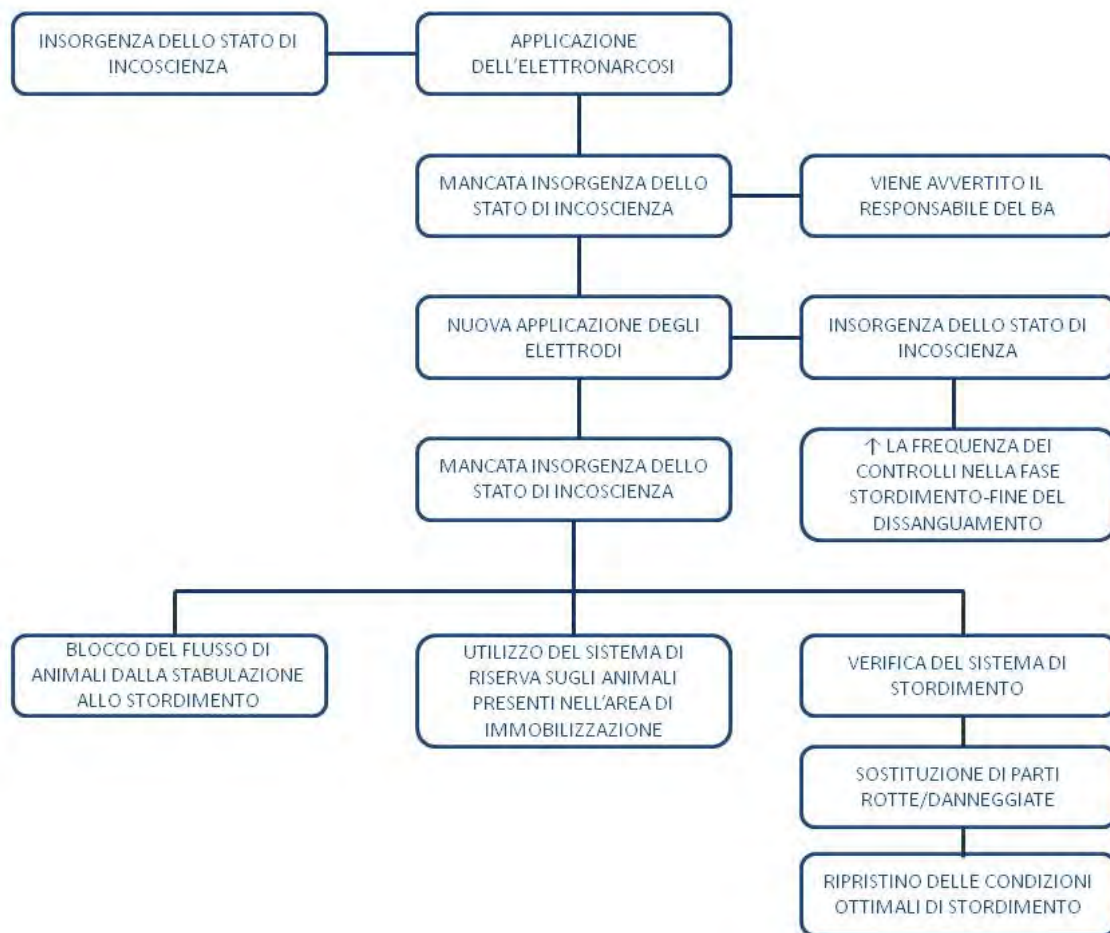
- l'operatore verifica che ogni animale non vocalizzi durante la somministrazione della corrente;
- indicatori destinati a rilevare i segni di incoscienza e assenza di sensibilità degli animali:
 1. perdita immediata della stazione quadrupedale;
 2. assenza di respirazione ritmica;
 3. assenza di risposta a stimoli dolorosi;
 4. assenza di vocalizzazioni;
 5. nessun tentativo di sollevare la testa o rialzarsi;
 6. testa e corpo dell'animale pendono diritti dalla catena senza inarcamento, testa floscia, coda rilassata e penzolante, mandibola rilassata, lingua flaccida ed estesa.
- circostanze o i momenti in cui sono eseguiti i controlli:

1. i controlli sono distribuiti lungo tutta la fase che va dal termine dell'applicazione degli elettrodi fino al completo dissanguamento (morte) dell'animale;
- il numero di animali per ogni campione esaminato durante i controlli:
 1. per ciascun lotto viene identificato il numero minimo di animali controllato.

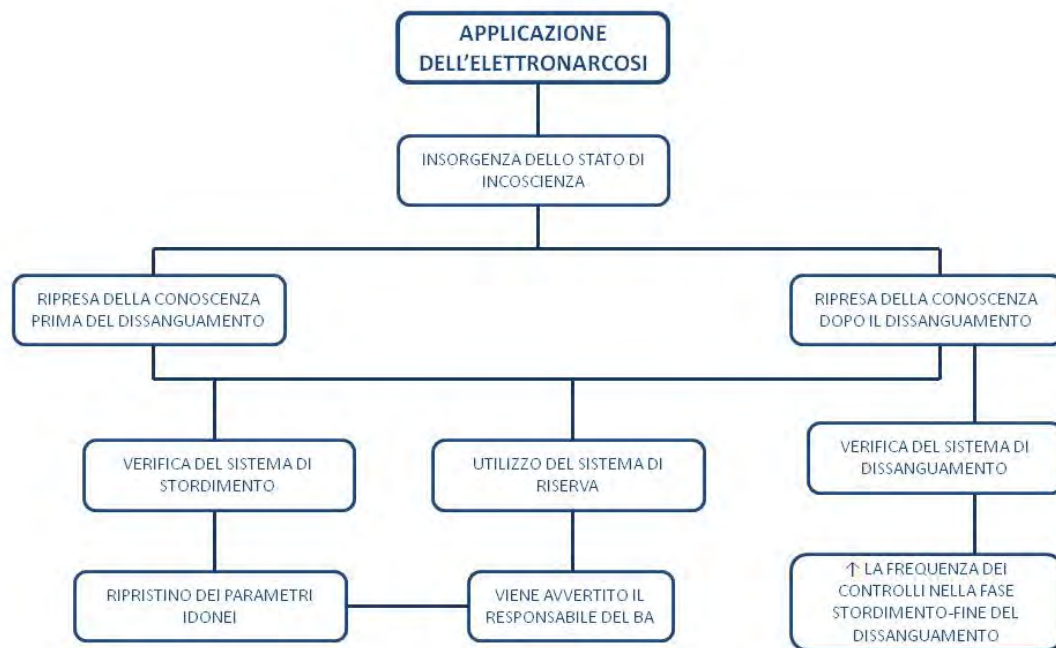
C.1.3 Modalità di intervento in caso di inefficacia dello stordimento

Nel caso in cui l'applicazione dell'elettronarcosi non induca lo stordimento, le azioni intraprese seguono il diagramma di flusso sottostante.

Il personale competente nelle diverse fasi è indicato in allegato [allegato personale].



Nel caso in cui l'applicazione dell'elettronarcosi induca lo stordimento, ma l'animale presenti segni di ripresa della conoscenza prima del completamento del dissanguamento, le azioni intraprese seguono il diagramma di flusso sottostante.



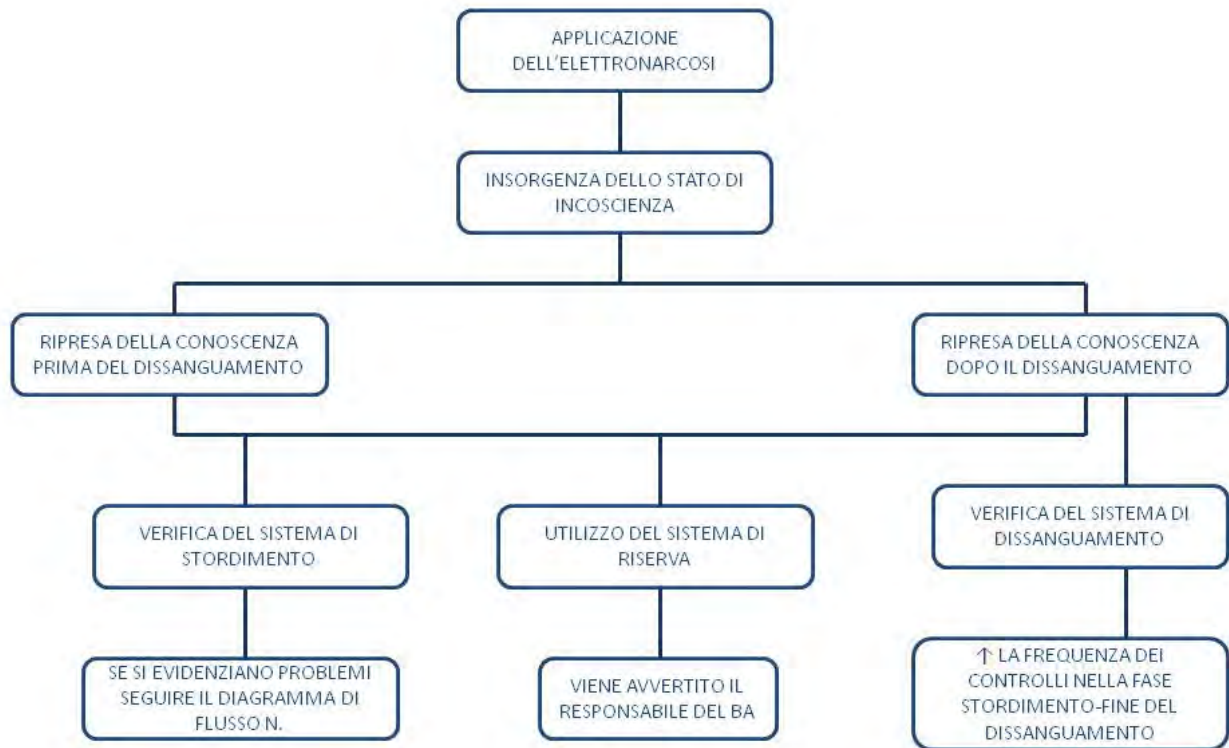
Il personale competente nelle diverse fasi è indicato in allegato [allegato personale].

C.1.4 Strumentazione di riserva

- Ubicazione (deve essere collocata in prossimità dello strumento di elettroanestesi in modo da poter intervenire in modo rapido);
- Caratteristiche;
- Modalità di utilizzo;
- Personale responsabile: il personale competente per il suo utilizzo è indicato in allegato [allegato personale].

9. Dissanguamento

- Il personale responsabile del dissanguamento è indicato in allegato [allegato personale].
- Il dissanguamento viene effettuato mediante il coltelloin dotazione...
- L'operatore effettua l'affilatura del coltello con la frequenza di
- Il dissanguamento è effettuato entro 5-10 secondi dal termine dello stordimento elettrico,
- Viene effettuato un dissanguamento che va a recidere tutti i grossi vasi del collo (carotidi, giugulari)
- L'operatore verifica per ogni animale che al momento del dissanguamento non vocalizzi, manifesti tentativi di fuga o abbia reazioni motorie eccessive
- Per la verifica dei segni di incoscienza e insensibilità vedi il capitolo stordimento (**Modalità di verifica dell'efficacia dello stordimento**)
- Nel caso in cui l'animale mostri segni di ripresa della conoscenza l'operatore interviene immediatamente con il sistema di riserva di stordimento presente nell'area dissanguamento. Per le azioni operative vedi il diagramma di flusso sottostante.



Manuale di guida di buone pratiche di abbattimento per gli animali da pelliccia (visoni)

1. Scopo e ambito di applicazione della guida di buone pratiche di abbattimento.

La presente guida redatta ai sensi del Regolamento (CE) N.1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, indica la specie animale a cui è destinata.

2. Elenco del personale coinvolto

L'operatore dispone un elenco di tutto il personale coinvolto con indicate per ciascuno almeno le seguenti informazioni:

- nominativo;
- per personale privo di certificato d'idoneità (art. 7 comma 3 del Reg. N. 1099/2009/CE):
 - competenze maturate (formazione/esperienza);
 - operazioni che effettuerà e di cui sarà responsabile;
 - nominativo del responsabile con certificato che supervisiona;
- per personale responsabile con certificato d'idoneità:
 - operazioni per le quali è stato certificato;
 - operazioni che effettuerà e/o di cui sarà responsabile;
 - certificato d'idoneità allegato;

3. Programmazione degli abbattimenti

L'operatore elabora un piano d'inizio e di chiusura degli abbattimenti con le seguenti informazioni:

- durata prevista delle operazioni;
- modalità di notifica del giorno di inizio delle operazioni all'autorità competente (art. 7 comma 3 del Reg. CE 1099/2009);
- modalità di svolgimento delle operazioni (tempi e modalità di controllo della strumentazione, preparazione della strumentazione, percorsi, metodi di stordimento/abbattimento, modi e tempi di verifica dell'efficacia dello stordimento/abbattimento, metodi di abbattimento d'emergenza);
- elenco del personale coinvolto con relativi compiti;
- interventi in casi d'emergenza (es. mancanza personale, ritardi, guasti..).

Per ogni stagione d'abbattimento viene tenuto un registro in cui si annotano:

- giorni ed ore di lavoro;
- nominativi di chi ha lavorato;
- eventuali inconvenienti;

4. Scarico

Non pertinente (Non è prevista una fase di scarico a causa delle caratteristiche proprie di abbattimento del visone).

5. Stabulazione

Non sono previste condizioni di stabulazione diverse da quelle previste nell'allegato al Decreto Legislativo 26 marzo 2001, N. 146 ("Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti").

6. Movimentazione

Nel piano redatto vengono indicati:

- responsabili ed esecutori della movimentazione;
- modalità di svolgimento;
- manualità;
- interventi in casi d'emergenza.

Per ogni stagione d'abbattimento nel registro vengono annotati:

- problematiche incontrate;

7. Immobilizzazione

Non pertinente (Non è prevista una fase di immobilizzazione a causa delle caratteristiche proprie di abbattimento del visone).

8. Stordimento

8.A Personale responsabile

- Indicare il personale coinvolto

8.B Attrezzatura utilizzata

Caratteristiche tecniche:

- se commerciale: data di acquisto, marca, modello, libretto di istruzioni allegato;
- se artigianale: data di fabbricazione, dimensioni della camera, materiale di costruzione della camera, sistema di visualizzazione degli animali, modalità di diffusione del gas nella camera, sistema di raffreddamento, sistema di filtrazione, presenza e tipologia di apparecchi rilevatori;
- Verifica del funzionamento:
 - frequenza dei controlli;
 - particolari da controllare;
 1. motore (livelli gasolio, candele, funzionamento);
 2. sistema di raffreddamento/riscaldamento (controllo dell'acqua);
 3. filtri (efficienza, pulizia, controllo dell'acqua);
 4. circuito di erogazione (pervietà, perdite);

5. camera (tenuta, assenza di parti sporgenti);

- Pezzi di ricambio disponibili nell'impianto:

1. elenco;
2. ubicazione;

- Manutenzione dell'attrezzatura:

- responsabili;
- interventi effettuati:
 1. data;
 2. esito;

- Pulizia:

- ordinaria/straordinaria;
- responsabili;
- data;
- modalità e prodotti utilizzati;

8.C Parametri di stordimento utilizzati e verifica della loro correttezza

8.C.1 Biossido di carbonio ad alta concentrazione

8.C.1.1 Parametri

- Concentrazione del gas: almeno 80% (allegato I del Reg. CE 1099/2009);
- Durata esposizione (per assicurare l'abbattimento);
- Qualità del gas;
- Temperatura del gas; (in nessun caso il gas viene introdotto nella cella o nel locale in cui si deve procedere allo stordimento e all'abbattimento degli animali in modo da procurare ustioni o eccitazione come conseguenza della refrigerazione o della mancanza di umidità)
- Tempo tra l'introduzione di un animale ed il successivo (prima che sia introdotto l'animale successivo è necessario assicurarsi che quello precedente sia incosciente o morto);
- Numero massimo di animali/camera per evitare il sovraffollamento,

8.C.1.2 Modalità di verifica dell'efficacia dello stordimento/abbattimento

- l'operatore controlla visivamente l'assenza di segni comportamentali di coscienza durante la permanenza nella camera;
- viene stabilita la frequenza con cui sono eseguiti i controlli (rivalutata in base alla prevalenza di soggetti coscienti oltre i limiti di tempo di esposizione stabiliti);
- l'operatore controlla sempre l'assenza di segni di coscienza e/o di vita durante lo svuotamento della camera;
- vengono valutati i seguenti indicatori di incoscienza ed assenza di sensibilità:
 1. perdita della stazione;
 2. assenza di respirazione ritmica;
 3. assenza di risposta a stimoli dolorosi;
 4. assenza di vocalizzazioni;
 5. nessun tentativo di sollevare la testa o rialzarsi;

- Vengono valutati i seguenti indicatori di morte dell'animale:
 1. assenza di battiti cardiaci;
 2. segni di morte cerebrale;
 3. assenza di movimenti respiratori;
 4. assenza di riflesso palpebrale;
 5. assenza di riflesso corneale;
 6. assenza di riflessi alle stimolazioni dolorose;
 7. sguardo fisso.

8.C.1.3 Modalità di intervento in caso di inefficacia dello stordimento/abbattimento

- Nel caso in cui la durata di esposizione al gas non induca lo stordimento, viene aumentato il tempo di esposizione e vengono verificati i parametri di esposizione prima di passare al successivo animale.
- Nel caso in cui durante lo svuotamento della camera si osservino dei soggetti ancora coscienti e/o ancora vivi è previsto un sistema di abbattimento d'emergenza ubicato nei pressi del luogo di scarico della camera di cui:
 1. È verificato il funzionamento a inizio ciclo e con frequenze regolari;
 2. È garantita una corretta manutenzione;
 3. È garantita una corretta pulizia;
- Vengono riportati in registro per ogni ciclo i parametri rilevati e gli esiti delle verifiche eseguite.

8.C.2 Monossido di carbonio (in forma pura)

8.C.2.1 Parametri

- Concentrazione del gas: almeno 4% (allegato I del Reg. CE 1099/2009);
- Durata esposizione (Gli animali devono restare nella cella fino alla morte);
- Qualità del gas;
- Temperatura del gas;
- Tempo tra l'introduzione di un animale ed il successivo (prima che sia introdotto l'animale successivo è necessario assicurarsi che quello precedente sia incosciente o morto);
- Numero massimo di animali/camera per evitare il sovraffollamento,

8.C.2.2 Modalità di verifica dell'efficacia dello stordimento/abbattimento

- L'operatore controlla visivamente l'assenza di segni comportamentali di coscienza durante la permanenza nella camera;
- Viene stabilita la frequenza con cui sono eseguiti i controlli (rivalutata in base alla prevalenza di soggetti coscienti oltre i limiti di tempo di esposizione stabiliti)
- L'operatore controlla sempre l'assenza di segni di coscienza e/o di vita durante lo svuotamento della camera;
- Vengono valutati i seguenti indicatori di incoscienza ed assenza di sensibilità:
 1. perdita della stazione;
 2. assenza di respirazione ritmica;
 3. assenza di risposta a stimoli dolorosi;
 4. assenza di vocalizzazioni;
 5. nessun tentativo di sollevare la testa o rialzarsi;

- Vengono valutati i seguenti indicatori di morte dell'animale:
 1. assenza di battiti cardiaci;
 2. segni di morte cerebrale;
 3. assenza di movimenti respiratori;
 4. assenza di riflesso palpebrale;
 5. assenza di riflesso corneale;
 6. assenza di riflessi alle stimolazioni dolorose;
 7. sguardo fisso.

8.C.2.3 Modalità di intervento in caso di inefficacia dello stordimento/abbattimento

- Nel caso in cui la durata di esposizione al gas non induca lo stordimento, viene aumentato il tempo di esposizione e vengono verificati i parametri di esposizione prima di passare al successivo animale.
- Nel caso in cui durante lo svuotamento della camera si osservino dei soggetti ancora coscienti e/o ancora vivi è previsto un sistema di abbattimento d'emergenza ubicato nei pressi del luogo di scarico della camera di cui:
 1. è verificato il funzionamento a inizio ciclo e con frequenze regolari;
 2. è garantita una corretta manutenzione;
 3. è garantita una corretta pulizia.
- Vengono riportati in registro per ogni ciclo i parametri rilevati e gli esiti delle verifiche eseguite.

8.C.3 Monossido di carbonio associato ad altri gas

8.C.3.1 Parametri

- Concentrazione del gas: almeno 1% (allegato I del Reg. CE 1099/2009);
- tempo di attesa a motore acceso prima di introdurre il primo animale (gli animali sono introdotti nella cella soltanto quando la concentrazione minima di monossido di carbonio è stata raggiunta);
- durata esposizione (gli animali devono restare nella cella fino alla morte);
- temperatura del gas (può essere utilizzato il gas prodotto da un motore specificamente adattato allo scopo purchè sia verificato in precedenza che il gas è stato adeguatamente raffreddato);
- filtrazione del gas (può essere utilizzato il gas prodotto da un motore specificamente adattato allo scopo purchè si sia verificato in precedenza che il gas è stato sufficientemente filtrato);
- assenza di componenti irritanti (può essere utilizzato il gas prodotto da un motore specificamente adattato allo scopo purchè si sia verificato in precedenza che il gas è esente da qualsiasi componente o gas irritante);
- tempo tra un animale ed il successivo (prima che sia introdotto l'animale successivo è necessario assicurarsi che quello precedente sia incosciente o morto);
- numero massimo di animali/camera per evitare il sovraffollamento.

8.C.3.2 Modalità di verifica dell'efficacia dello stordimento/abbattimento

- L'operatore controlla visivamente l'assenza di segni comportamentali di coscienza durante la permanenza nella camera;
- viene stabilita la frequenza con cui sono eseguiti i controlli (rivalutata in base alla prevalenza di soggetti coscienti oltre i limiti di tempo di esposizione stabiliti);
- l'operatore controlla sempre l'assenza di segni di coscienza e/o di vita durante lo

- svuotamento della camera;
- vengono valutati i seguenti indicatori di incoscienza ed assenza di sensibilità:
 1. perdita della stazione;
 2. assenza di respirazione ritmica;
 3. assenza di risposta a stimoli dolorosi;
 4. assenza di vocalizzazioni;
 5. nessun tentativo di sollevare la testa o rialzarsi.
- Vengono valutati i seguenti indicatori di morte dell'animale:
 1. assenza di battiti cardiaci;
 2. segni di morte cerebrale;
 3. assenza di movimenti respiratori;
 4. assenza di riflesso palpebrale;
 5. assenza di riflesso corneale;
 6. assenza di riflessi alle stimolazioni dolorose;
 7. sguardo fisso;

8.C.3.3 Modalità di intervento in caso di inefficacia dello stordimento/abbattimento

- Nel caso in cui la durata di esposizione al gas non induca lo stordimento, viene aumentato il tempo di esposizione e vengono verificati i parametri di esposizione prima di passare al successivo animale.
- Nel caso in cui durante lo svuotamento della camera si osservino dei soggetti ancora coscienti e/o ancora vivi è previsto un sistema di abbattimento d'emergenza ubicato nei pressi del luogo di scarico della camera di cui:
- è verificato il funzionamento a inizio ciclo e con frequenze regolari:
 1. garantire una corretta manutenzione;
 2. garantire una corretta pulizia;
- vengono riportati in registro per ogni ciclo i parametri rilevati e gli esiti delle verifiche eseguite.

9. Dissanguamento

Non pertinente (Non è prevista una fase di dissanguamento a causa delle caratteristiche proprie di abbattimento del visone).

Manuale di guida di buone pratiche di macellazione per la specie equina

1. Scopo e ambito di applicazione della guida di buone pratiche di macellazione.

La presente guida redatta ai sensi del Regolamento (CE) N.1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, indica la specie di animale a cui è destinata.

2. Elenco del personale coinvolto

È riportato l'elenco degli operatori coinvolti (con in allegato i relativi certificati di idoneità) con le strutture, la strumentazione e le operazioni di cui sono responsabili. Viene altresì indicato il responsabile del benessere animale.

3. Programmazione delle macellazioni

L'OSA deve indicare come pianifica la macellazione degli animali tenendo in particolare considerazione la specie. Se il macello opera con più specie, gli equini sono i primi ad entrare in catena di macellazione.

Nella programmazione viene anche tenuta in considerazione:

- l'ubicazione geografica dell'impianto di macellazione;
- le condizioni climatiche e le previsioni atmosferiche, in particolare di eventi di caldo, freddo, perturbazioni eccezionali;
- i locali di stabulazione a disposizione;
- il personale di macellazione a disposizione nella giornata lavorativa;
- la distanza, la tipologia della strada e i tempi di percorrenza dall'allevamento all'impianto di macellazione in modo da garantire un adeguato riposo agli animali;
- l'orario presunto di arrivo degli automezzi in modo da evitare code allo scarico;

4. Scarico

L'OSA deve indicare come viene effettuato lo scarico degli animali, in particolare:

- quale è il personale responsabile;
- come viene effettuato lo scarico;
- quali attrezzature del macello sono utilizzate, e le modalità di verifica su di esse;
- come vengono movimentati gli animali (incluso l'utilizzo di strumentazione manuale quali palette, capezze, longhine etc. e tenendo conto che l'utilizzo di pile elettriche è vietato);
- con quali criteri vengono scelti i box per la stabulazione;
- come vengono gestiti gli animali non deambulanti o che in ogni caso non possono essere condotti ai locali di macellazione e devono essere abbattuti sul posto.

In particolare devono essere indicati:

- i criteri di riconoscimento dell'animale che necessita un abbattimento sul posto;
- la gestione del flusso degli animali alla luce del rinvenimento di tale animale;
- il personale adibito a tale intervento;
- quale strumentazione utilizzare e l'ubicazione di tale strumentazione;

- i criteri di verifica di un corretto stordimento (vedi paragrafo 8. Stordimento);
- evitare la presenza di luci, ombre e luce diretta al momento dello scarico per evitare di spaventare gli animali;
- evitare rampe con una pendenza > 10% senza che vi siano dei dispositivi antiscivolamento.

5. Stabulazione

L'OSA deve indicare come vengono stabulati gli animali, in particolare:

- quanti animali per categoria possono essere stabulati in un box con la data e l'ora di arrivo;
- come viene verificata una corretta somministrazione di acqua;
- come vengono gestite le stabulazioni lunghe (somministrazione cibo, lettiera, separazione soggetti adulti da puledri, maschi interi da femmine, etc);
- a quali verifiche vengono sottoposti gli animali (tempistica delle verifiche, personale responsabile, eventuali azioni correttive nel caso uno o più animali siano feriti o mostrino segni di malessere);
- nel caso di strutture esterne quali sono le modalità di gestione degli animali in caso di condizioni atmosferiche avverse.

6. Movimentazione

L'OSA deve indicare come viene effettuato la movimentazione degli animali, in particolare:

- quale è il personale responsabile;
- come viene effettuata la movimentazione nei diversi settori del macello facendo riferimento in particolare ai punti critici (ad es. l'imbocco del corridoio per lo stordimento);
- quali attrezzature del macello sono utilizzate, quali verifiche vengono effettuate su di esse;
- come vengono movimentati gli animali (incluso l'utilizzo di strumentazione manuale quali palette, capezze, longhine etc. e tenendo conto che l'utilizzo di pile elettriche è vietato);
- criteri con cui vengono scelti gli animali da condurre allo stordimento;
- come vengono gestiti gli animali non deambulanti o che in ogni caso non possono essere condotti allo stordimento e devono essere abbattuti sul posto.

In particolare devono essere indicati:

- i criteri di riconoscimento dell'animale che necessita un abbattimento sul posto;
- la gestione del flusso degli animali alla luce del rinvenimento di tale animale;
- il personale adibito a tale intervento;
- quale strumentazione utilizzare e l'ubicazione di tale strumentazione;
- i criteri di verifica di un corretto stordimento (vedi paragrafo 8. Stordimento).

7. Immobilizzazione

L'OSA deve indicare come viene effettuata l'immobilizzazione degli animali, in particolare:

- quale è il personale responsabile della verifica della struttura di immobilizzazione;
- quale è il personale responsabile della verifica della protezione degli animali presenti nella struttura di immobilizzazione;
- come l'animale accede alla struttura di immobilizzazione e gli eventuali punti critici;
- la permanenza media di un animale nella struttura di immobilizzazione;

- i punti critici per la protezione degli animali nella struttura: metodo di verifica del benessere (es. visivo, uditivo) e tempistiche;
- azioni correttive in caso di incidenti e necessità di abbattimento dell'animale (vedi prima).

8. Stordimento

- Personale responsabile;
- attrezzatura utilizzata;
- caratteristiche dell'attrezzatura (marca, modello, data di acquisto, in allegato libretto di istruzioni fornito dalla ditta costruttrice);
- manutenzione dell'attrezzatura (in allegato elenco degli interventi effettuati dal personale interno e da personale tecnico specializzato);
- pezzi di ricambio disponibili nell'impianto di macellazione (elenco, ubicazione);
- pulizia dell'attrezzatura; viene indicato come viene effettuata la pulizia ordinaria e straordinaria (tempistica, attrezzatura, prodotti utilizzati).

Parametri di stordimento utilizzati e verifica della loro correttezza

8.C. Stordimento con proiettile captivo penetrante:

8.C.1 Parametri:

- l'animale non deve essere introdotto nella gabbia di stordimento se l'operatore non è pronto allo sparo;
- posizionare la pistola solo dopo che l'animale si è tranquillizzato nella gabbia di stordimento;
- caratteristiche della pistola e del proiettile: la lunghezza del proiettile penetrante deve essere almeno di 8 cm per un cavallo adulto. Il calibro del proiettile deve essere di almeno 9 mm. La velocità di percussione deve essere tra i 55-70 mt/sec. L'energia della carica tra 350-400 J;
- la posizione corretta per un cavallo adulto e/o puledro è 2 cm al di sopra dell'intersezione di due linee diagonali che partono dal centro della base delle orecchie e arrivano nella parte centrale dell'occhio opposto;
- la pistola deve essere posizionata 75°- 80° rispetto alle ossa del cranio e fermamente appoggiata alla superficie ossea per evitare scivolamenti;
- dopo lo sparo controllare che il proiettile sia rientrato in sede.

8.C.1.2 Modalità di verifica dell'efficacia di stordimento:

Indicatori che rilevano segni di incoscienza o sensibilità dell'animale:

- perdita della stazione quadrupedale;
- fase tonica con arti flessi e poi estesi con contrazione di forte intensità e breve durata;
- fase clonica (pedalamento) che può durare fino a 20”;
- assenza di respirazione ritmica;
- assenza di risposta a stimoli dolorosi;
- sguardo fisso in avanti;
- assenza di riflesso corneale;
- mandibola rilassata;

- assenza di vocalizzazioni;
- assenza del riflesso di inarcamento che si valuta con presenza di testa, collo, dorso e coda pendenti dritti dalla catena, assenza di inarcamenti e/o flessione degli arti.

Indicatori di cattivo stordimento:

- insorgenza della fase clonica senza essere preceduta da quella tonica;
- rotazione bulbo oculare, presenza di nistagmo (oscillazione rapida del bulbo oculare);
- presenza di riflesso corneale;
- respirazione ritmica;
- contrazione e inarcamento collo e arti.

8.C.1.3 Modalità di intervento in caso di inefficacia dello stordimento

Se lo stordimento non è stato efficace, lo sparo deve essere ripetuto immediatamente, evitando l'area subito circostante al primo sparo per evitare che i tessuti danneggiati attutiscano la potenza del colpo. Il personale competente nelle diverse fasi è indicato in allegato [allegato personale].

8.C.2 Strumentazione di riserva:

- ubicazione: deve essere in una posizione facilmente e prontamente accessibile, comunque vicino alla gabbia di stordimento;
- modalità di utilizzo: se lo stordimento non è stato efficace, lo sparo deve essere ripetuto immediatamente evitando l'area subito vicina al primo sparo per evitare che i tessuti danneggiati attutiscano la potenza del colpo;
- personale responsabile.

9. Dissanguamento

L'OSA deve indicare come viene effettuato il dissanguamento degli animali, in particolare:

- quale è il personale responsabile;
- le caratteristiche dell'attrezzatura e le modalità di utilizzo (con particolare riferimento al mantenimento dell'affilatura);
- le modalità di esecuzione del dissanguamento e in particolare:
 - 1) il tempo massimo intercorrente tra lo stordimento ed il dissanguamento è di 60 sec;
 - 2) il dissanguamento, nel caso di semplice stordimento, deve essere eseguito recidendo sistematicamente entrambe le carotidi o i vasi sanguigni da cui esse si dipartono (con un'incisione nella fossa giugulare con il coltello direzionato all'entrata del torace, evitando di recidere esofago e trachea) ed essere rapido, profuso e completo.
- modalità di verifica dell'efficacia del dissanguamento e azioni correttive in caso di inefficacia (tempistica di intervento, strumentazione utilizzata, personale responsabile).

Manuale di guida di buone pratiche di macellazione per la specie ovina e caprina

1. Scopo e ambito di applicazione della guida di buone pratiche di macellazione.

La presente guida redatta ai sensi del Regolamento (CE) N.1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, indica la specie di animale a cui è destinata.

2. Elenco del personale coinvolto

È riportato l'elenco degli operatori coinvolti (con in allegato i relativi certificati di idoneità) con le strutture, la strumentazione e le operazioni di cui sono responsabili. Viene altresì indicato il responsabile del benessere animale.

3. Programmazione delle macellazioni

L'OSA deve stilare un piano organizzativo d'inizio e termine del processo, indicando le seguenti informazioni:

- Durata del processo di macellazione in riferimento a:
 1. numero di animali;
 2. personale disponibile;
 3. tipo di attrezzatura.
- Le condizioni climatiche e le previsioni atmosferiche, in particolare di eventi di caldo, freddo, perturbazioni eccezionali
- L'orario presunto di arrivo degli automezzi in modo da evitare code allo scarico.

4. Scarico

L'OSA deve indicare come viene effettuato lo scarico degli animali, in particolare:

- quale è il personale responsabile;
- come viene effettuato lo scarico;
- quali attrezzature del macello sono utilizzate, e le modalità di verifica su di esse;
- come vengono movimentati gli animali (incluso l'utilizzo di strumentazione manuale e tenendo conto che l'utilizzo di pile elettriche è vietato);
- con quali criteri vengono scelti i box per la stabulazione;
- come vengono gestiti gli animali non deambulanti o che in ogni caso non possono essere condotti ai locali di macellazione e devono essere abbattuti sul posto.

In particolare devono essere indicati:

- i criteri di riconoscimento dell'animale che necessita un abbattimento sul posto;
- la gestione del flusso degli animali alla luce del rinvenimento di tale animale;
- il personale adibito a tale intervento;
- quale strumentazione utilizzare e l'ubicazione di tale strumentazione;
- i criteri di verifica di un corretto stordimento (vedi paragrafo 8. Stordimento);

Evitare:

- la presenza di luci, ombre e luce diretta al momento dello scarico per evitare di spaventare gli animali.
- qualsiasi compressione che possa determinare dolore o sofferenza:
- sollevare o trascinare gli animali per la testa, le orecchie, le corna, le zampe, la coda o il vello;
- usare pungoli o altri strumenti aguzzi;
- torcere o schiacciare o spezzare le code;
- Utilizzo di strumenti che trasmettono scariche elettriche.

Gli animali non deambulanti devono essere abbattuti sul posto.

5. Stabulazione

L'OSA deve indicare come vengono stabulati gli animali, in particolare:

- come vengono gestite le stabulazioni lunghe e la presenza di animali che necessitino di particolari cure (reperimento e somministrazione di alimento, etc.);
- a quali verifiche vengono sottoposti gli animali (tempistica delle verifiche, personale responsabile, eventuali azioni correttive nel caso uno o più animali siano feriti o mostrino segni di malessere);
- nel caso di strutture esterne quali sono le modalità di gestione degli animali in caso di condizioni atmosferiche avverse;
- i locali di stabulazione a disposizione devono prevedere la separazione tra ovini e caprini con e senza le corna;
- i recinti, i corridoi e le corsie devono consentire agli animali di muoversi liberamente secondo le loro caratteristiche comportamentali;
- i recinti di stabulazione costruiti e conservati per impedire ferite agli animali con spazio sufficiente per permettere agli animali di mantenere la posizione eretta, di coricarsi e girarsi;
- il sistema di abbeveraggio costruito e conservato in modo da garantire: acqua pulita e un accesso senza causare ferite o disagio;
- i recinti di attesa costruito con base piana e non scivolosa;
- la presenza di recinti per l'isolamento degli animali che richiedono cure specifiche;
- la verifica di una corretta somministrazione di acqua;
- assicurare la custodia agli animali, impedendo loro di fuggire e proteggerli dai predatori;
- in ogni recinto indicare con un segno visibile la data, l'ora di arrivo e il numero massimo di animali contenuti;
- gli animali non macellati entro le 12 ore dal loro arrivo devono essere nutriti e successivamente alimentati con discrete quantità di cibo ad adeguati intervalli;
- garantire adeguata quantità di materiale da lettiera per un buon livello di comfort fisico;
- mungere gli animali ad intervalli non superiori di 12 ore;
- prevedere condizioni adeguate allattamento e benessere degli animali appena nati;
- le strutture devono facilitare l'ispezione degli animali, con adeguata illuminazione;
- in aree di stabulazione aperta bisogna prevedere ripari per un'adeguata protezione dalle condizioni meteorologiche avverse.

6. Movimentazione

L'OSA deve indicare come viene effettuato la movimentazione degli animali, in particolare:

- il personale responsabile deve essere dotato di certificato d'idoneità;
- se previsto un recinto di attesa, questo è costruito con base piana, e chiuso da pareti, tra recinti di sosta e le corsie che portano alla trappola di stordimento, progettato in modo da evitare schiacciamenti e intrappolamenti;
- recinti di attesa di superficie adeguata (almeno 0,25 m²/capo per agnelli e capretti, 0,8m²/capo per gli adulti);
- quali attrezzature del macello sono utilizzate, quali verifiche vengono effettuate su di esse;
- con quali criteri vengono scelti gli animali da condurre allo stordimento;
- come vengono gestiti gli animali non deambulanti o che in ogni caso non possono essere condotti allo stordimento e devono essere abbattuti sul posto.

In particolare devono essere indicati:

- i criteri di riconoscimento dell'animale che necessita un abbattimento sul posto;
- la gestione del flusso degli animali alla luce del rinvenimento di tale animale;
- il personale adibito a tale intervento;
- quale strumentazione utilizzare e l'ubicazione di tale strumentazione;
- i criteri di verifica di un corretto stordimento (vedi paragrafo 8. Stordimento);

7. Immobilizzazione

L'OSA deve indicare come viene effettuata l'immobilizzazione degli animali, in particolare:

- quale è il personale responsabile della verifica della struttura di immobilizzazione;
- quale è il personale responsabile della verifica della protezione degli animali presenti nella struttura;
- come l'animale accede alla struttura di immobilizzazione e gli eventuali punti critici;
- la permanenza media di un animale nella struttura di immobilizzazione;
- i punti critici per la protezione degli animali nella struttura: metodo di verifica del benessere (es. visivo, uditivo) e tempistiche;
- azioni correttive in caso di incidenti e necessità di abbattimento dell'animale (vedi prima)

8. Stordimento

8. A Personale responsabile

Il personale competente nelle diverse fasi è indicato in allegato [allegato personale].

8. B Attrezzatura utilizzata

- Caratteristiche dell'attrezzatura (marca, modello, data di acquisto, in allegato libretto di istruzioni fornito dalla ditta costruttrice);
- manutenzione dell'attrezzatura (in allegato elenco degli interventi effettuati dal personale interno e da personale tecnico specializzato);
- pezzi di ricambio disponibili nell'impianto di macellazione (elenco, ubicazione);

- pulizia dell'attrezzatura; viene indicato come viene effettuata la pulizia ordinaria e straordinaria (tempistica, attrezzatura, prodotti utilizzati);
- calibratura dei dispositivi.

8.C Parametri di stordimento utilizzati e verifica della loro correttezza

8.C.1 Stordimento elettrico (elettronarcosi con applicazione limitatamente alla testa)

8.C.1.1 Parametri

- Posizionamento e superficie di contatto degli elettrodi: gli elettrodi vengono applicati solo dopo che l'animale è completamente entrato all'interno della gabbia di immobilizzazione ed è sufficientemente tranquillo. Gli elettrodi vengono posizionati sempre di preferenza tra le orecchie e gli occhi dell'animale;
- caratteristiche della corrente; corrente minima: 1A;
- frequenza della calibratura del dispositivo.

Prevenzione delle scariche elettriche prima dello stordimento: la corrente viene fatta passare soltanto quando gli elettrodi sono completamente e saldamente appoggiati sulla cute dell'animale. Per ridurre la resistenza, bagnare il vello.

8.C.1.2 Modalità di verifica dell'efficacia dello stordimento

L'operatore verifica che ogni animale non vocalizzi durante la somministrazione della corrente.

Indicatori destinati a rilevare i segni di incoscienza e assenza di sensibilità degli animali:

- l'animale collassa e diviene rigido;
- assenza di respirazione ritmica;
- arti anteriori estesi e arti posteriori flessi contro l'addome;
- graduale rilassamento dei muscoli;
- pedalamento o calci involontari (anche molto forti);

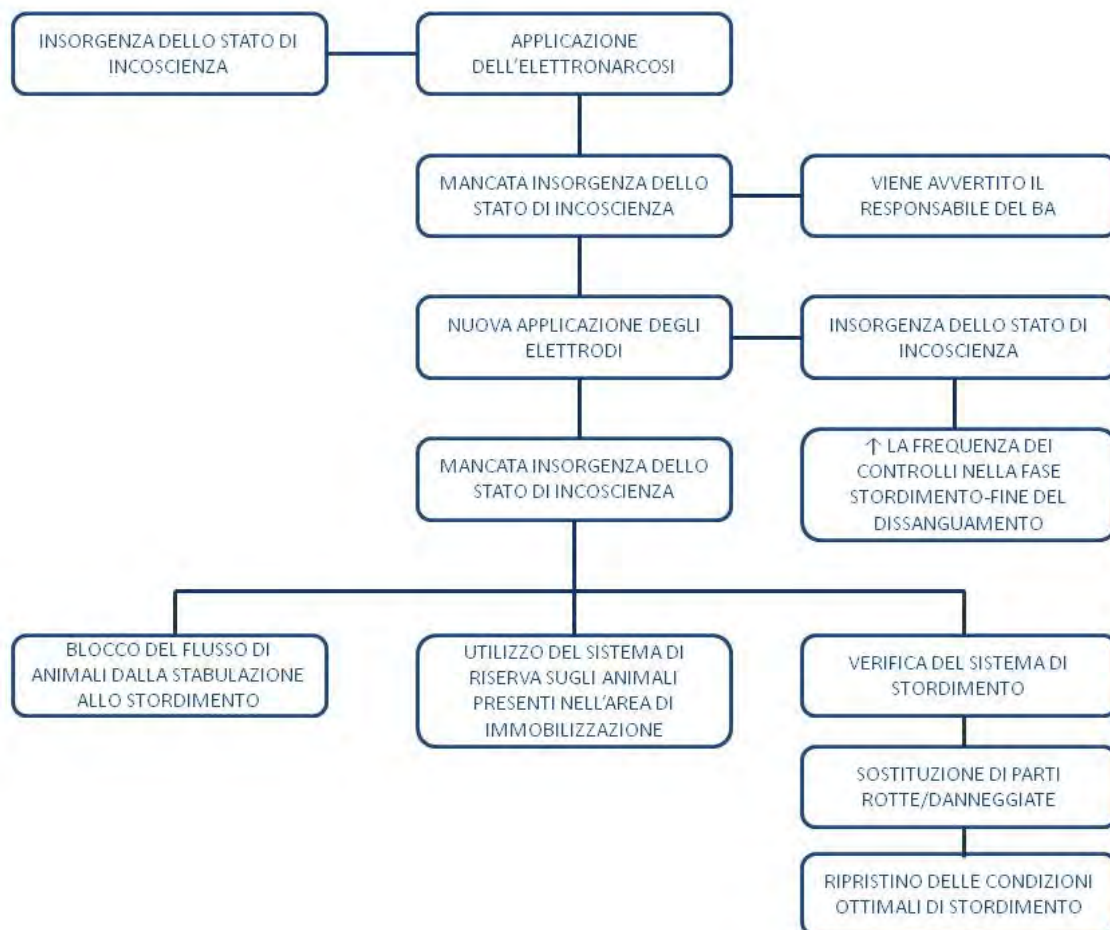
Circostanze o i momenti in cui sono eseguiti i controlli:

- i controlli sono distribuiti lungo tutta la fase che va dal termine dell'applicazione degli elettrodi fino al completo dissanguamento (morte) dell'animale;
- il numero di animali per ogni campione esaminato durante i controlli; per ciascun lotto di animali viene indicato il numero minimo di animali controllati.

8.C.1.3 Modalità di intervento in caso di inefficacia dello stordimento

Nel caso in cui l'applicazione dell'elettronarcosi non induca lo stordimento, le azioni intraprese seguono il diagramma di flusso sottostante.

Il personale competente nelle diverse fasi è indicato in allegato [allegato personale].



9. Dissanguamento

L'OSA deve indicare come viene effettuato il dissanguamento degli animali, in particolare:

- quale è il personale responsabile;
- le caratteristiche dell'attrezzatura e le modalità di utilizzo (con particolare riferimento al mantenimento dell'affilatura);
- le modalità di esecuzione del dissanguamento e in particolare:
 - 1) il tempo massimo intercorrente tra lo stordimento ed il dissanguamento (15 sec);
 - 2) come viene assicurato un dissanguamento rapido, profuso e completo, mediante la recisione di entrambe le arterie carotidi o dei vasi da cui esse si dipartono (nel caso di semplice stordimento o macellazione rituale);
- modalità di verifica dell'efficacia del dissanguamento e azioni correttive in caso di inefficacia (tempistica di intervento, strumentazione utilizzata, personale responsabile).

I° Procedura di guida di buona pratica di macellazione per gli avicoli

1. Scopo e ambito del manuale di guida di buone pratiche di macellazione.

La presente guida redatta ai sensi del Regolamento (CE) N.1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, indica la specie di animale a cui è destinata, le categorie animali, (ad es. specie *gallus gallus*, categoria broiler pesante), peso medio degli animali e la linea di macellazione a cui sono destinate.

2. Elenco del personale coinvolto

È riportato l'elenco degli operatori coinvolti (con in allegato i relativi certificati di idoneità) con le strutture, la strumentazione e le operazioni di cui sono responsabili. Viene altresì indicato il responsabile del benessere animale.

3. Programmazione delle macellazioni

L'OSA deve indicare come pianifica la macellazione degli animali tenendo in particolare considerazione:

- l'ubicazione geografica dell'impianto di macellazione;
- le condizioni climatiche e le previsioni atmosferiche, in particolare eventi di caldo, freddo, perturbazioni eccezionali;
- la capacità dei locali di stabulazione a disposizione;
- il personale di macellazione a disposizione nella giornata lavorativa;
- la distanza, la tipologia della strada e i tempi di percorrenza dall'allevamento all'impianto di macellazione in modo da coordinare il flusso di animali nelle aree di stabulazione;
- l'orario presunto di arrivo degli automezzi in modo da evitare code allo scarico.

4. Ricevimento mezzi

L'OSA deve verificare se siano state prese le opportune precauzioni perché gli animali siano stati trasportati nel rispetto del loro benessere degli animali, in particolare deve indicare:

- quale è il personale responsabile dell'espletamento di tali verifiche;
- punti critici da considerare a tal fine (integrità gabbie e corretta disposizione delle stesse, eventuale presenza di opportuni accorgimenti di protezione da condizioni climatiche avverse. Il rilievo della densità di carico, durata del trasporto (reg. CE 1/2005 $\leq$ 12 ore) e digiuno precarico attraverso la verifica documentale.

5. Scarico

L'OSA deve indicare come viene effettuato lo scarico degli animali, in particolare:

- quale è il personale responsabile;
- come viene effettuato lo scarico.

Gli animali devono essere scaricati il più rapidamente possibile dopo il loro arrivo e in seguito macellati senza indebito ritardo. Lo scarico degli animali dall'automezzo deve essere effettuato nel più breve tempo possibile ma evitando al tempo stesso movimenti bruschi che possano dare scossoni alle gabbie. A questo scopo il personale deve essere addestrato a

condurre il muletto in maniera opportuna ed il pavimento deve essere privo di buche ed altre irregolarità. Controllare che le operazioni di scarico siano conformi a quanto sopra riportato ed in particolare che le gabbie non vengano gettate, lasciate cadere o rovesciate e che durante lo scarico le gabbie siano mantenute in posizione orizzontale.

6. Sosta

L'OSA deve indicare come vengono gestiti gli animali nell'area di sosta, in particolare:

- portata massima dell'area di sosta in relazione alle diverse condizioni atmosferiche (pianta e specifiche tecniche dei sistemi di riscaldamento/raffrescamento);
- come viene verificata una corretta identificazione e tracciabilità degli animali;
- come vengono gestite le soste lunghe (in caso di mancato rispetto del limite delle 12 ore);
- a quali verifiche vengono sottoposti gli animali (tempistica delle verifiche, personale responsabile, eventuali azioni correttive nel caso animali mostrino segni di malessere);
- quali verifiche vengono svolte al fine di verificare che la zona di sosta garantisca comfort ambientale in termini di spazio, illuminazione, quiete e ricambio d'aria.

7. Movimentazione

L'OSA deve indicare come viene effettuata la movimentazione delle gabbie contenenti gli animali, in particolare:

- quale è il personale responsabile;
- come viene effettuata la movimentazione nei diversi settori del macello;
- quali attrezzature del macello sono utilizzate, quali verifiche vengono effettuate su di esse;
- come vengono movimentati gli animali con quali criteri viene data la priorità ad alle partite di animali da condurre allo stordimento.

8. Sgabbiamiento

Nel caso in cui animali non vengano storditi all'interno delle gabbie di trasporto l'OSA deve indicare:

- come viene effettuata l'operazione di sgabbiamiento degli animali;
- quale è il personale responsabile;
- azioni correttive in caso di blocco dell'impianto;
- gestione di animali che necessitano di abbattimento.

9. Stordimento

9.A Personale responsabile

Il personale competente nelle diverse fasi è indicato in allegato [allegato personale].

9.B Attrezzatura utilizzata

- Caratteristiche dell'attrezzatura (marca, modello, data di acquisto, in allegato libretto di istruzioni fornito dalla ditta costruttrice);
- manutenzione dell'attrezzatura (in allegato elenco degli interventi effettuati dal personale interno e da personale tecnico specializzato);

- pezzi di ricambio disponibili nell'impianto di macellazione (elenco, ubicazione);
- pulizia dell'attrezzatura; con l'indicazione di come viene effettuata la pulizia ordinaria e straordinaria (tempistica, attrezzatura, prodotti utilizzati).

9.C. Stordimento elettrico (in bagni d'acqua)

9.C.1.1 Aggancio

L'aggancio deve essere fatto con tranquillità da personale addestrato opportunamente posizionato e riposato ed in una situazione di luminosità ridotta per ridurre al minimo dolore e ansia. verificare che i ganci siano sufficientemente stretti da assicurare un buon contatto, ma non troppo da dover forzare le zampe ad entrarvi e creare dolore, né troppo larghi per non rischiare che gli animali sfuggano. Verificare che i ganci siano bagnati prima che gli animali siano agganciati. Verificare che gli animali siano agganciati per entrambe le zampe. Verificare presenza di reggi fesa e che il percorso sia accessibile all'operatore per tutta la sua lunghezza, privo di curve ed ostacoli per assicurare una fluidità costante. Verificare che la lunghezza di percorso sia ridotta al minimo ma allo stesso tempo sufficiente da consentire agli animali di calmarsi (vedi disposizioni di allegato II in vigore dal 9/12/2019 e per nuovi impianti dal 1/1/2013). Gli animali non adatti ad essere agganciati (scartini o feriti che soffrirebbero ad essere agganciati) devono essere immediatamente abbattuti sul posto con metodo alternativo approvato. Gli animali che eventualmente dovessero cadere dai ganci devono essere subito riagganciati o abbattuti con metodo alternativo ed in nessun caso lasciati liberi di vagare per il macello.

9.C.1.2 Stordimento elettrico (in bagni d'acqua)

Direttiva 93/119/CE (disposizioni transitorie fino a 8/12/2019) Allegato C parte II, paragrafo 3.B.1 primo comma Qualora si utilizzi il metodo di stordimento con bagni d'acqua per i volatili da cortile, Il livello dell'acqua deve essere regolabile in modo da consentire un corretto contatto con la testa degli stessi. Allegato C parte II, paragrafo 3.B2 Qualora i volatili da cortile siano storditi in gruppo in un bagno d'acqua, sarà mantenuto un voltaggio sufficiente a produrre una corrente che abbia un'intensità efficace per garantire lo stordimento di ciascuno dei volatili Allegato C parte II, paragrafo 3.B4 i bagni d'acqua per i volatili da cortile devono presentare dimensioni e profondità appropriate per il tipo di volatili da macellare, e non devono traboccare al momento dell'entrata. L'elettrodo immerso nell'acqua deve avere la lunghezza della vasca. Regolare il livello d'acqua in modo da garantire che la testa degli animali abbia un corretto contatto con l'acqua. Verificare che l'acqua non trabocchi al momento dell'entrata degli animali nella vasca. Assicursi che l'elettrodo percorra tutta la lunghezza della vasca. Verificare che l'impostazione dei parametri elettrici dello storditore a bagno d'acqua soddisfi i requisiti della tabella 2 all'allegato I del regolamento CE 1099/2009 e che tale corrente venga applicata per almeno 4 secondi.

Tabella 2 - Requisiti elettrici per dispositivi di stordimento con bagni d'acqua
(valori medi per animale)

Frequenza (Hz)	Polli	Tacchini	Anatre e oche	Quaglie
<200Hz	100 mA	250 mA	130 mA	40 mA
da 200 a 400 Hz	150 mA	400 mA	Non consentito	Non consentito
da 400 a 1500 Hz	200 mA	400 mA	Non consentito	Non consentito

Prima di passare alla fase successiva di macellazione l'operatore si deve assicurare che l'animale sia stordito o abbattuto in maniera efficace. In caso contrario gli animali devono essere di nuovo storditi o abbattuti con un sistema di riserva. Se i segni dovessero far dubitare dell'efficacia del sistema è necessario interromperlo fino a completa risoluzione del problema.

9.C.1.2 Modalità di verifica dell'efficacia dello stordimento

Circostanze o i momenti in cui sono eseguiti i controlli:

- i controlli sono distribuiti lungo tutta la fase che va dal termine dell'applicazione della corrente fino al completo dissanguamento (morte) dell'animale.

Segni di efficacie stordimento:

- assenza di respiro ritmico;
- assenza di riflesso della terza palpebra;
- costanti e rapidi tremori del corpo;
- ali aderenti al corpo animale stordito;
- pupille fisse e dilatate (abbattuto);
- ali rilassate (animale abbattuto).

9.C.1.3 Modalità di intervento in caso di inefficacia dello stordimento

Nel caso in cui l'applicazione dell'elettronarcosi non induca lo stordimento, indicare in un diagramma di flusso le azioni intraprese.

Il personale competente nelle diverse fasi è indicato in allegato [allegato personale].

Nel caso in cui l'applicazione dell'elettronarcosi induca lo stordimento, ma l'animale presenti segni di ripresa della conoscenza prima del completamento del dissanguamento, indicare in un diagramma di flusso le azioni intraprese.

Il personale competente nelle diverse fasi è indicato in allegato [allegato personale].

9.C.1.4 Strumentazione di riserva

- Ubicazione (deve essere collocata in prossimità dello strumento di elettronarcosi in modo da poter intervenire in modo rapido);
- caratteristiche;
- modalità di utilizzo;
- personale responsabile: il personale competente per il suo utilizzo è indicato in allegato [allegato personale].

9.D. Stordimento con miscele di gas

9.D. 1 Parametri

- Concentrazione del gas;
- Qualità del gas;
- Temperatura del gas;
- Tempo di esposizione.

Direttiva 93/119/CE (disposizioni transitorie fino a 8/12/2019).

Allegato C parte II, paragrafo 4.3; la cella deve essere munito di dispositivi di misurazione della concentrazione di gas nel punto di massima esposizione. Essi emetteranno un segnale di allarme perfettamente visibile ed udibile se la concentrazione di biossido di carbonio scende al di sotto del livello dovuto. Verificare periodicamente il funzionamento del dispositivo di misurazione della concentrazione di gas nel punto di massima esposizione. Verificare il funzionamento del segnale di allarme che indica se il biossido di carbonio scende al di sotto del livello dovuto.

Verificare che il gas venga introdotto nella cella di stordimento non provochi ustioni o eccitazione come conseguenza della refrigerazione o della mancanza di umidità.

9.D.2 Modalità di verifica della fase di induzione.

- Nessun cambiamento fino alla perdita della postura: Eccellente
- Solo gasping fino alla perdita della postura – pochi soggetti con debole e intermittente battito di ali: Accettabile
- Gasping con continuo battito di ali fino alla perdita della postura: Non accettabile
- Tutti i soggetti battono le ali continuamente e tentano di uscire fino alla perdita della postura: Problema grave

- Indicare il numero di animali per ogni campione esaminato durante i controlli

9.D.3 Modalità di verifica dell'efficacia dello stordimento

- Prima di agganciare gli animali verificare che siano stati efficacemente storditi. Se i segni indicano che non è così, bisogna abbattere gli animali con un sistema backup alternativo e bloccare l'impianto di stordimento fino a che il problema non sia risolto.

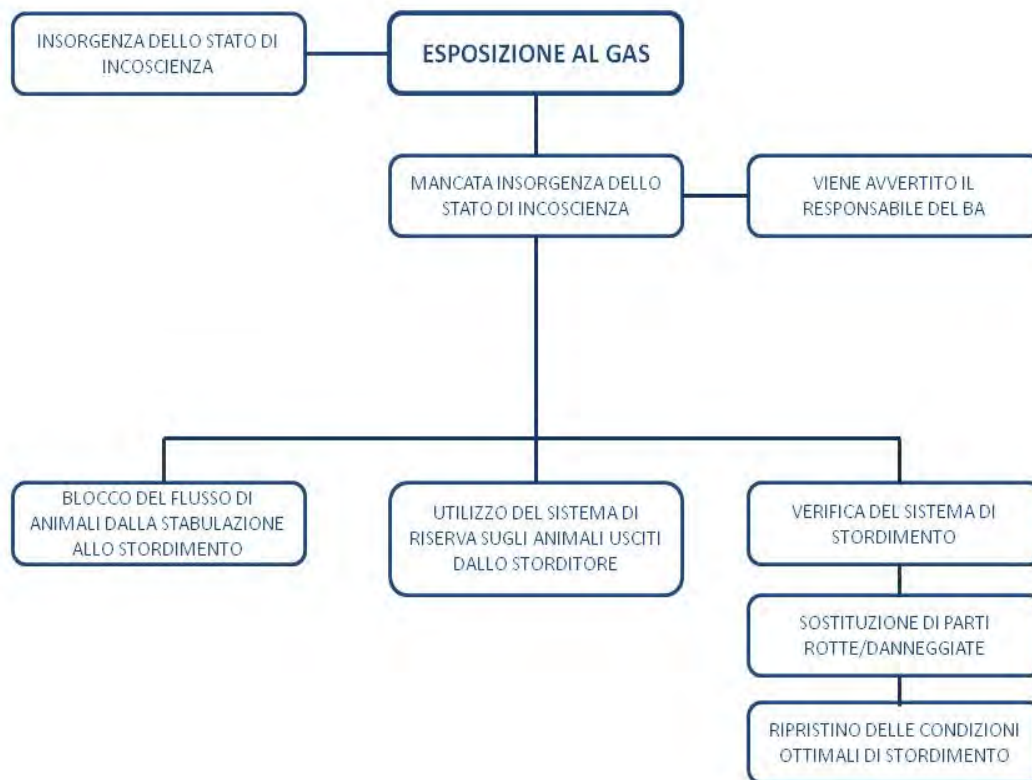
- Monitorare i segni indici di ripresa degli animali verificando:
 1. assenza di respiro ritmico;
 2. assenza di riflesso della terza palpebra;
 3. pupille fisse e dilatate (animale abbattuto);
 4. muscoli rilassati (animale abbattuto).

- Indicare il numero di animali per ogni campione esaminato durante i controlli:

9.D.4 Modalità di intervento in caso di inefficacia dello stordimento

Nel caso in cui l'esposizione al gas non induca lo stordimento, le azioni intraprese seguono il diagramma di flusso sottostante.

Il personale competente nelle diverse fasi è indicato in allegato [allegato personale].



9.E. Stordimento/abbattimento con metodo alternativo

I metodi ammessi dalla normativa sono: la dislocazione cervicale e la percussione alla testa, con la raccomandazione di non usarli di routine ma soltanto dove non ci sono a disposizione altri metodi per lo stordimento. Nei macelli invece possono essere utilizzati solamente come metodo di riserva in circostanze eccezionali.

9.E.1 Dislocazione delle vertebre cervicali

La dislocazione delle vertebre cervicali è finalizzata, attraverso lo stiramento del collo, ad interrompere la spina dorsale alla base del cervello e lesionare i principali vasi sanguigni con conseguente dissanguamento all'interno del collo, portando a morte per shock emorragico. Vengono afferrate le zampe con una mano tenuta all'altezza dell'anca con la parte ventrale dell'animale rivolta verso la propria coscia, afferrata la testa dell'animale con le prime due dita dell'altra mano e con il palmo della mano rivolto verso il basso immediatamente dietro la nuca tenendo il pollice sotto il becco. La testa viene spinta verso il basso con un movimento rapido e fermo, facendo pressione con le nocche sulle vertebre cervicali e facendo ruotare la testa dell'animale all'indietro. L'operazione deve essere eseguita in un singolo e rapido movimento.

9.E.1.1 Modalità di verifica dell'efficacia dello stordimento

I segni di un'efficace dislocazione sono:

- battito involontario delle ali
- presenza di un'interruzione del rachide
- assenza di respiro ritmico
- pupille fisse e dilatate
- assenza di riflesso della terza palpebra

Il regolamento CE 1099/2009 vieta la dislocazione manuale delle vertebre cervicali in volatili di peso superiore ai 3 kg, e autorizza la dislocazione meccanica delle vertebre cervicali ed il colpo da percussione alla testa fino a 5 kg e non più di 70 capi al giorno per ogni operatore.

9.E.2 Stordimento con pistola a proiettile captivo

I fattori determinanti per ottenere un efficace stordimento sono: l'energia cinetica indotta dalla pistola e l'effetto indotto dalla diversa conformazione del chiodo percussivo.

9.E.2.1 Modalità di verifica dell'efficacia dello stordimento

Segni di un buon esito sono:

- battito involontario delle ali;
- movimenti di flessione/estensione delle zampe;
- assenza di respiro ritmico;
- pupille fisse e dilatate;
- assenza di riflesso della terza palpebra.

Segni di un non efficace stordimento/abbattimento

- respiro ritmico;
- tensione del collo;
- capacità di controllare la testa;
- riflesso della terza palpebra.

10. Dissanguamento

Il personale responsabile del dissanguamento è indicato in allegato [allegato personale].

Verificare la corretta installazione, regolazione e manutenzione del dispositivo per la jugulazione automatica. Regolare il dispositivo per la decapitazione automatica in modo da garantire la recisione di entrambe le arterie carotidee o dei vasi principali da cui esse emergono e verificarne l'efficacia. Deve essere sempre presente un operatore che verifichi in ogni momento il corretto svolgimento dell'operazione ed intervenga manualmente di fronte a qualunque caso negativo o dubbio. Anche in questo caso è

importante verificare l'affilatura della lama del coltello e l'applicazione della corretta manualità che garantisca la recisione di entrambe le arterie carotidee o dei principali vasi che da essa emergono.

Segni di efficace abbattimento :

- assenza di respiro ritmico;
- assenza di riflesso della terza palpebra;
- pupille fisse e dilatate;
- muscoli rilassati (ali abbassate).

II° Procedura di guida di buona pratica di macellazione per gli avicoli

Questa seconda versione può rispondere meglio alle esigenze di alcune strutture, ed è utilizzabile in alternativa alla prima.

Affinché tutte le operazioni di macellazione (scarico, movimentazione, stordimento e verifica della sua efficacia, dissanguamento e raggiungimento della morte) siano svolte nel rispetto del benessere animale tutti gli operatori coinvolti devono disporre di un'adeguata preparazione teorica e pratica e dedicare quotidianamente il massimo impegno ad ognuna di queste fasi.

Arrivo

All'arrivo degli animali al macello, la persona designata quale responsabile della tutela del benessere, o una persona che renda conto direttamente al responsabile per il benessere animale deve verificare sistematicamente le condizioni relative al benessere degli animali. Punti utili da considerare a tal fine sono: integrità delle gabbie e corretta disposizione delle stesse, presenza di opportuni accorgimenti di protezione da condizioni climatiche avverse. Il rilievo della densità di carico, durata del trasporto (reg. CE 1/2005 $\leq$ 12 ore) e digiuno precarico attraverso la verifica documentale.

Scarico

Gli animali devono essere scaricati il più rapidamente possibile dopo il loro arrivo e in seguito macellati senza indebito ritardo. Lo scarico degli animali dall'automezzo deve essere effettuato nel più breve tempo possibile ma evitando al tempo stesso movimenti bruschi che possano dare scossoni alle gabbie. A questo scopo il personale deve essere addestrato a condurre il muletto in maniera opportuna ed il pavimento deve essere privo di buche ed altre irregolarità. Controllare che le operazioni di scarico siano conformi a quanto su riportato ed in particolare che le gabbie non vengano gettate, lasciate cadere o rovesciate. E se possibile durante lo scarico le gabbie siano mantenute in posizione orizzontale.

Sosta

Verificare che l'area di sosta garantisca comfort ambientale in termini di spazio, illuminazione, quiete e ricambio d'aria. Quest'ultima deve essere tale da rimuovere polvere, piume, eccesso di umidità e calore. Ridurre al minimo i tempi di sosta e assicurare che sia inferiore alle 12 ore compreso lo scarico. Se gli animali non sono macellati entro le 12 ore devono essere alimentati e provvisti di opportuna lettiera. Dare la precedenza alla macellazione a gruppi di animali che presentano manifesti problemi di benessere. Valutare lo stato delle gabbie di trasporto e verificare che siano conformi agli animali trasportati e mantenute in condizioni tali da non causare ferite agli animali. La pavimentazione delle gabbie deve essere tale da evitare che gli animali scivolino e che si imbrattino di feci e deve assicurare circolazione d'aria per areare gli animali ed asciugare le feci. Verificare che la densità di carico nelle gabbie sia conforme al regolamento CE 1/2005, lo stato fisico dei volatili, le condizioni meteorologiche e la durata del viaggio. Assicurare una distanza minima tra i moduli per garantire il passaggio d'aria favorendo la dispersione di calore per convezione, anche attraverso un opportuno orientamento dei ventilatori. I moduli devono essere orientati in modo tale da ricevere la corrente d'aria prodotta dai ventilatori che devono essere in numero proporzionale agli animali presenti. Assicurarsi che le gabbie impilate siano in equilibrio stabile. Rilevare la temperatura e l'umidità all'interno delle gabbie e provvedere, in caso di rilevamento di temperatura eccessiva o sintomi di stress da caldo, alla macellazione immediatamente o a mettere in atto interventi per ridurre la temperatura nelle gabbie quali allargare lo spazio tra i moduli o separando le gabbie stesse.

Avvio allo storditore

Movimentare le gabbie con cura evitando manovre brusche, monitorando continuamente l'ambiente per assicurare comfort agli animali (temperatura, luce, quiete ecc.) fino al completamento della fase dello stordimento.

A- STORDIMENTO IN BAGNI D'ACQUA.

Aggancio

L'aggancio deve essere fatto da personale addestrato opportunamente posizionato e riposato con tranquillità ed in una situazione di luminosità ridotta per ridurre al minimo dolore e ansia. E' necessario verificare che i ganci siano sufficientemente stretti da assicurare un buon contatto, ma non troppo per non creare dolore, né troppo largo per non rischiare la fuga di animali e che siano agganciati entrambe le zampe. E' necessario controllare che i ganci siano bagnati prima che gli animali siano agganciati. *Verificare presenza di reggi fesa, cioè di un sistema in contatto con il petto dei volatili, dal punto di agganciamento fino all'ingresso della vasca di stordimento con lo scopo di calmare gli animali; il percorso della guidovia sia facilmente accessibile per tutta la sua lunghezza fino al punto d'ingresso nella vasca per consentire un'agevole rimozione dei volatili dalla linea di macellazione in caso di blocco del dispositivo di stordimento. Il tempo che intercorre dal momento in cui i volatili sono agganciati fino all'entrata nella vasca di stordimento non deve essere superiore al minuto per i volatili da cortile e due minuti per oche anatre e tacchini. Il dispositivo di stordimento deve essere provvisto di un dispositivo che visualizza e registra i particolari dei parametri elettrici fondamentali usati* (in corsivo disposizioni di allegato II obbligatoria dal 9/12/2019 per gli impianti in attività prima del 1 gennaio 2013 e obbligatoria per i nuovi impianti autorizzati dal 1/1/2013). Gli animali non adatti ad essere agganciati (soggetti di scarto o feriti che soffrirebbero se agganciati) devono essere immediatamente abbattuti sul posto con metodo alternativo approvato. Gli animali che eventualmente dovessero cadere dai ganci devono essere subito riagganciati o abbattuti con metodo alternativo* ed in nessun caso lasciati liberi di vagare per il macello.

Stordimento in bagni d'acqua.

Direttiva 93/119/CE (disposizioni transitorie fino a 8/12/2019).

- *Allegato C parte II, paragrafo 3.B.1 primo comma; qualora si utilizzi il metodo di stordimento con bagni d'acqua per i volatili da cortile, Il livello dell'acqua deve essere regolabile in modo da consentire un corretto contatto con la testa degli stessi;*
- *Allegato C parte II, paragrafo 3.B2; qualora i volatili da cortile siano storditi in gruppo in un bagno d'acqua, sarà mantenuto un voltaggio sufficiente a produrre una corrente che abbia un intensità efficace per garantire lo stordimento di ciascuno dei volatili;*
- *Allegato C parte II, paragrafo 3.B4; i bagni d'acqua per i volatili da cortile devono presentare dimensioni e profondità appropriate per il tipo di volatili da macella, e non devono traboccare al momento dell'entrata. L'elettrodo immerso nell'acqua deve avere la lunghezza della vasca.*

Regolare il livello d'acqua in modo da garantire che la testa degli animali abbia un corretto contatto con l'acqua e verificare che l'acqua non trabocchi al momento dell'entrata degli animali nella vasca. Assicurarsi che l'elettrodo percorra tutta la lunghezza della vasca.

Verificare che l'impostazione dei parametri elettrici dello storditore a bagno d'acqua soddisfi i requisiti della tabella 2 all'allegato I del regolamento CE 1099/2009 e che tale corrente venga applicata per almeno 4 secondi.

Prima di passare alla fase successiva di macellazione l'operatore si deve assicurare che l'animale sia stordito o abbattuto in maniera efficace. In caso contrario gli animali devono essere di nuovo storditi o abbattuti con un sistema di riserva. Se i segni dovessero far dubitare dell'efficacia del sistema bisogna interromperlo finché il problema non sia risolto.

Segni di efficacie stordimento sono :

1. assenza di respiro ritmico
2. assenza di riflesso della terza palpebra
3. K e rapidi tremori del corpo
4. ali aderenti al corpo animale stordito
5. pupille fisse e dilatate (abbattuto?)
6. ali rilassate (animale abbattuto)
- 7.

B- STORDIMENTO A GAS

Direttiva 93/119/CE (disposizioni transitorie fino a 8/12/2019).

- *Allegato C parte II, paragrafo 4.3.;*

la cella deve essere munita di dispositivi di misurazione della concentrazione di gas nel punto di massima esposizione. Essi emetteranno un segnale di allarme perfettamente visibile ed udibile se la concentrazione di biossido di carbonio scende al di sotto del livello dovuto.

Verificare il funzionamento del dispositivo di misurazione della concentrazione di gas nel punto di massima esposizione. Verificare il funzionamento del segnale di allarme che indica se il biossido di carbonio scende al di sotto del livello dovuto.

Verificare che il gas venga introdotto nella cella di stordimento non provochi ustioni o eccitazione come conseguenza della refrigerazione o della mancanza di umidità.

Prima di agganciare gli animali verificare che siano stati efficacemente abbattuti. Se tali controlli indicano la presenza di segni vitali, bisogna abbattere gli animali con un sistema backup alternativo e bloccare l'impianto di stordimento fino a che il problema non sia risolto.

Monitorare i segni indici di ripresa degli animali per garantire:

- assenza di respiro ritmico
- assenza di riflesso della terza palpebra
- pupille fisse e dilatate (animale abbattuto)
- muscoli rilassati (animale abbattuto)

DISSANGUAMENTO

Verificare la corretta installazione, regolazione e manutenzione del dispositivo per la jugulazione automatica. Regolare il dispositivo per la jugulazione automatica in modo da garantire la recisione di entrambe le arterie carotidee o dei vasi principali che da essa emergono e verificarne l'efficacia. Deve essere sempre presente un operatore che verifichi in ogni momento il corretto svolgimento dell'operazione ed intervenga manualmente di fronte a qualunque caso negativo o dubbio. Anche in questo caso è importante verificare l'affilatura

della lama del coltello e l'applicazione della corretta manualità, che garantisca la recisione di entrambe le arterie carotidee o dei principali vasi che da essa emergono.

Verificare l'effettiva morte prima di procedere ad ulteriori fasi della macellazione. La prova del riflesso corneale si effettua tenendo la testa dell'animale in una mano usando il pollice per sollevare la palpebra mentre l'altra mano è usata per stimolare la cornea con un oggetto appuntito. Se gli animali mostrano segni di ripresa bisogna bloccare la catena e verificare l'efficacia della procedura di stordimento e di dissanguamento.

Segni di efficacie abbattimento sono :

1. assenza di respiro ritmico
2. assenza di riflesso della terza palpebra
3. pupille fisse e dilatate
4. muscoli rilassati (ali abbassate)

ABBATTIMENTO CON METODO ALTERNATIVO

Attualmente sono due i metodi pratici per l'abbattimento alternativo: la dislocazione cervicale e il colpo da percussione alla testa. La dislocazione delle vertebre cervicali consiste, attraverso lo stiramento del collo, nell'interrompere la spina dorsale alla base del cervello e nel lesionare i principali vasi sanguigni con conseguente dissanguamento all'interno del collo, portando a morte per shock emorragico. Si devono afferrare le zampe con una mano tenuta all'altezza dell'anca con la parte ventrale dell'animale rivolta verso la propria coscia, afferrare la testa dell'animale con le prime due dita dell'altra mano e con il palmo della mano rivolto verso il basso immediatamente dietro la nuca tenendo il pollice sotto il becco. Spingere la testa verso il basso con un movimento rapido e fermo, facendo pressione con le nocche sulle vertebre cervicali facendo ruotare la testa dell'animale all'indietro. L'operazione deve essere eseguita in un singolo e rapido movimento. I segni di un'efficace dislocazione sono: lo sbattimento involontario delle ali, la presenza di un'interruzione del rachide, l'assenza di respiro ritmico, le pupille fisse e dilatate, l'assenza di riflesso della terza palpebra. Il regolamento CE 1099/2009 vieta la dislocazione manuale delle vertebre cervicali in volatili di peso superiore ai 3 kg, e consente la dislocazione meccanica delle vertebre cervicali ed il colpo da percussione alla testa a soggetti di peso non superiore ai 5 kg su un numero di soggetti non superiore a 70 capi al giorno per ogni operatore. Con il colpo da percussione alla testa la concussione viene indotta infliggendo una rapida accelerazione alla testa. L'accelerazione differenziale tra il cranio ed i tessuti nervosi causa un'alterazione della normale attività cerebrale. Se l'accelerazione indotta è particolarmente violenta, il danno tissutale sarà esteso a tal punto da creare un danno irreversibile portando quindi a morte l'animale. In commercio sono disponibili sia pistole pneumatiche che ad esplosione, adatte per uso in allevamento ma anche in macelli a supporto dei sistemi fissi. Il fattore determinante per ottenere un efficace stordimento è costituito dall'energia cinetica indotta dalla pistola e la conformazione del chiodo percussivo. Allo stordimento meccanico deve necessariamente seguire la dislocazione cervicale o la iugulazione tramite recisione completa delle 2 arterie carotide o dei vasi sanguigni da cui esse si dipartono.

Segni di un non efficace stordimento/abbattimento:

- I. Respiro ritmico
- II. Tensione del collo
- III. Capacità di controllare la testa
- IV. Rileso della terza palpebra

Manuale di guida di buone pratiche di macellazione in conformità dell'articolo 4 comma 4 (macellazione rituale)

1. Scopo e ambito di applicazione della guida di buona pratica di macellazione.

La presente guida redatta ai sensi del Regolamento (CE) N.1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, da indicazioni sulle buone pratiche da adottare per gli animali macellati secondo riti religiosi, senza effettuare alcun metodo di stordimento.

2. Elenco del personale coinvolto

È riportato l'elenco degli operatori coinvolti (con in allegato i relativi certificati di idoneità e l'autorizzazione da parte dell'Autorità Religiosa) con le strutture, la strumentazione e le operazioni di cui sono responsabili. Viene altresì indicato il responsabile del benessere animale (allegata lettera di nomina indicando ai sensi dell'art 17 del Regolamento 1099/2009).

3. Immobilizzazione

L'OSA deve indicare come viene effettuata l'immobilizzazione meccanica degli animali (ruminanti), in particolare:

- Il personale responsabile della procedura di immobilizzazione senza stordimento è indicato in allegato [allegato personale];
- i punti critici per la protezione degli animali in questa fase, in particolare per le gabbie che prevedano una rotazione dell'animale, devono essere indicate tutte le modalità di utilizzo (quando viene iniziata la rotazione, a quali gradi la rotazione viene interrotta e come venga effettuata una eventuale rotazione dopo il taglio);
- punti critici per la verifica del benessere (es. limitazioni meccaniche o strutturali che impediscano una agevole valutazione dell'animale); modalità e tempistiche di esecuzione della stessa;
- azioni correttive in caso di incidenti, in particolare evidenziazione dei casi in cui sia necessario procedere allo stordimento dell'animale e relative modalità operative.

4. Dissanguamento

- il personale responsabile della procedura di abbattimento senza stordimento è indicato in allegato [allegato personale];
- descrizione delle caratteristiche del coltello utilizzato con indicazione della sua lunghezza e forma;
- descrizione delle operazioni di affilatura con particolare riferimento al modo e alla sua frequenza;
- descrizione del tempo intercorso dal momento dell'introduzione dell'animale nella gabbia di contenzione fino al momento del dissanguamento;

Viene effettuato un dissanguamento mediante un taglio eseguito prontamente senza ritardi con un unico rapido movimento avanti-indietro senza interruzioni che recida entrambe le carotidi o i vasi da cui essa si dipartono, ma senza andare a toccare le vertebre.

5. Procedura di valutazione dell'insorgenza dello stato di incoscienza

Deve essere indicata la procedura per la verifica dell'assenza dei segni di coscienza o sensibilità degli animali, prima di liberarli dai sistemi di immobilizzazione.

La valutazione deve essere sistematica su ogni animale macellato ed avvenire attraverso l'analisi di segni clinici quali:

- 1 perdita completa della postura;
- 2 nessun tentativo di rialzarsi;
- 3 nessuna reazione alla stimolazione meccanica della ferita (es. contatto meccanico con il restrainer o stimolazione con una biro);
- 4 mancata risposta oculare a movimenti nella vicinanza, spesso accompagnati da chiusura spontanea delle palpebre;
- 5 nessuna risposta a movimenti di minaccia.

6. Procedura di valutazione dell'insorgenza della morte cerebrale

Deve essere indicata la procedura attraverso la quale l'operatore verifica che ogni animale vada incontro a morte cerebrale, ovvero che non presenti più segni di vita, prima che possa subire le successive fasi della macellazione (operazioni di preparazione o la scottatura). La valutazione deve essere sistematica ed avvenire attraverso l'analisi di segni clinici quali:

- assenza permanente di attività cardiaca al termine del dissanguamento
- assenza permanente dei riflessi encefalici (riflesso pupillare alla luce, riflesso corneale, respirazione ritmica e gagging).

7. Modalità di intervento in caso di inefficace dissanguamento

Deve essere indicata la procedura da adottare nel caso in cui, a causa di un'efficace e prolungato tempo di dissanguamento si verificasse il mancato rispetto del benessere animale.

In tal caso la procedura dovrà prevedere l'utilizzo di sistemi di stordimento per impedire il prolungamento dello stato di sofferenza dell'animale.

Spopolamento

(abbattimento animali in allevamento per malattie infettive e diffusive)

In caso di focolai di malattie infettive animali per le quali è previsto l'obbligo di abbattimento in allevamento, l'autorità responsabile di eseguire tale operazione è l'autorità sanitaria territorialmente competente che potrà anche avvalersi di ditte o di personale esterno che abbiano un adeguato livello di competenza senza obbligatoriamente possedere il certificato d'idoneità. Prima del verificarsi di tali eventi l'autorità sanitaria dovrà:

- elaborare un piano d'azione proporzionale ed efficace, basandosi sulle specie animali allevate, sulla tipologia degli allevamenti presenti, sulla loro ubicazione sul territorio e sulle operazioni di abbattimento effettuate negli anni precedenti;
- valutare le necessarie risorse economiche, di personale e di strumenti da impiegare per affrontare le emergenze sanitarie.

Inoltre, nel piano d'azione dovranno essere indicati i metodi di stordimento e abbattimento previsti e le corrispondenti procedure operative standard volte a garantire il rispetto delle norme di benessere animale.

Lo spopolamento implica la gestione di crisi nelle quali vanno affrontate in parallelo priorità quali la salute animale, la salute pubblica, l'ambiente e il benessere animale.

Può verificarsi il caso in cui in circostanze eccezionali il rispetto delle norme di benessere animale comporti un rischio per la salute umana o rallenti in modo significativo il processo di eradicazione della malattia.

A tal proposito, l'Autorità competente è autorizzata a concedere deroghe a una o più disposizioni del suddetto regolamento qualora consideri che la loro osservanza possa comprometterne tali aspetti.

Infine, le Autorità Sanitarie territorialmente competenti dovranno inviare al Ministero della Salute una relazione sulle operazioni di spopolamento effettuate nell'anno precedente riportando i seguenti dati:

1. motivi dello spopolamento;
2. il numero e le specie animali abbattuti;
3. i metodi di stordimento e abbattimento utilizzati;
4. una descrizione delle difficoltà incontrate e, se del caso, le soluzioni individuate per alleviare o ridurre al minimo le sofferenze degli animali interessati;
5. qualsiasi deroga concessa in conformità di un rischio per la salute umana o un rallentamento significativo di un processo di eradicazione di una malattia.

Al fine di rendere più agevole tale compito, le autorità sanitarie potranno avvalersi per l'invio delle informazioni, dal 1° gennaio 2014, di apposite funzionalità predisposte nel sistema informativo malattie animali nazionali - SIMAN accessibile al sito www.vetinfo.sanita.it

Le autorità sanitarie regionali e provinciali devono stabilire le modalità e i tempi di attuazione delle operazioni di abbattimento con l'elaborazione di procedure operative standard, tenendo conto della normativa sulla sicurezza sul lavoro, del rispetto del benessere animale e dei rischi connessi alla diffusione dell'agente patogeno.

Pertanto è di fondamentale importanza definire la pianificazione delle operazioni di abbattimento, affinché siano effettuate in maniera efficiente e senza indebito ritardo.

Protocollo operativo

Il servizio veterinario territorialmente competente dovrebbe farsi carico delle seguenti azioni operative in ordine cronologico:

1. Allertare la ditta preposta alle procedure di abbattimento:

Non appena è confermata la necessità di procedere all'abbattimento, il veterinario deve procedere ad allertare la ditta incaricata all'abbattimento, in modo da coordinare tutte le successive attività.

2. Effettuare un'ispezione dell'azienda al fine di:

- a. discutere la situazione con l'allevatore e spiegare la procedura operativa;
- b. valutare la struttura e gli equipaggiamenti presenti;
- c. valutare il numero, la specie e la localizzazione degli animali da abbattere;
- d. effettuare un inventario completo degli animali ed un stima del loro valore prima di procedere all'abbattimento.

3. Delineare un breve piano di azione che indichi:

- a. quando iniziare le procedure di abbattimento e quando è previsto il loro completamento;
- b. il metodo di abbattimento prescelto sulla base dell'ispezione effettuata. Il metodo dovrà consentire una risoluzione più rapida possibile del focolaio nel rispetto del benessere animale; per i metodi di abbattimento si veda la procedura operativa standard per ogni specie (allegato);
- c. le strutture necessarie per la eventuale movimentazione degli animali destinati all'abbattimento;
- d. il piano di smaltimento e distruzione degli animali;
- e. il luogo di abbattimento; nella scelta del luogo per l'abbattimento si tengano in considerazione i seguenti fattori:
 - strutture disponibili;
 - eventuali strutture ed equipaggiamenti addizionali necessari;
 - sicurezza del personale;
 - sicurezza animale;
 - accettazione da parte del proprietario;
 - probabilità di danneggiare le strutture;
 - facilità delle operazioni di rimozione delle carcasse;
 - protezione dalla vista pubblica.

f. l'ordine di abbattimento. In linea generale l'abbattimento dovrebbe seguire il seguente ordine:

- animali che non siano in grado di camminare o che deambulino a fatica e necessitino di essere abbattuti sul posto;
- animali colpiti dalla malattia, dando precedenza agli animali non svezzati, femmine che hanno appena partorito o in lattazione, animali gravidi e a animali irrequieti o potenzialmente pericolosi quali tori, scrofe con suinetti o verri;
- animali a contatto diretto con gli animali colpiti dalla malattia dando precedenza agli animali non svezzati, femmine che hanno appena partorito, animali gravidi o in lattazione e ad animali irrequieti o potenzialmente pericolosi quali tori, scrofe con suinetti e verri.

- g. il personale necessario per svolgere l'abbattimento nei tempi previsti;
- h. la tipologia e la quantità di strutture ed equipaggiamenti necessari;
- i. le procedure da adottare affinché gli animali non destinati
- j. all'abbattimento, inclusi gli eventuali cani presenti, siano confinati lontano dal sito di abbattimento.

4. ***Assicurarsi che vi sia disponibilità, qualora necessario, di servizi di supporto quali polizia o carabinieri o vigili;***

5. ***Concordare con la ditta preposta alle procedure di abbattimento tutte le azioni da eseguire, individuando eventuali punti critici e soluzioni.***

Procedure Operative Standard per le operazioni di abbattimento

Parte generale

È necessario controllare la qualità, i requisiti e le modalità d'uso delle attrezzature da impiegarsi nel cantiere. A tal fine è necessario:

- fare riferimento alle istruzioni fornite dai fabbricanti delle attrezzature di immobilizzazione e di stordimento per l'utilizzazione e la manutenzione, prendendo in considerazione le specie, le categorie, le quantità e/o i pesi degli animali per i quali sono previste le attrezzature;
- assicurarsi che tali istruzioni siano conosciute e utilizzate in modo opportuno dal personale addetto alle operazioni di abbattimento;
- verificare la corretta e periodica manutenzione dell'attrezzatura.

Nella scelta del metodo di abbattimento il veterinario dovrà tenere in considerazione il numero di animali da abbattere e il loro stato clinico, la struttura e gli equipaggiamenti dell'azienda al fine di effettuare l'abbattimento nel più breve tempo possibile, rispettando il benessere degli animali. Per quanto riguarda i volatili sono da preferire, quando possibile, le procedure che non implicino la

cattura e la manipolazione da parte dell'uomo; a titolo esemplificativo è quindi consigliabile la somministrazione di gas all'interno dei capannoni piuttosto che la cattura degli animali e l'abbattimento all'interno di cassoni.

Per limitare la diffusione degli agenti patogeni sono inoltre più opportuni i metodi di stordimento-abbattimento, mentre nel caso si utilizzino metodi di stordimento semplice, per l'abbattimento degli animali dovrebbero essere scelti metodi alternativi alla recisione dei vasi per evitare la dispersione di materiale biologico.

Per le specifiche tecniche relative a ciascuna metodica si vedano i capitoli delle procedure operative standard relativi a ciascuna specie.

ELENCO DEI METODI DI STORDIMENTO E ABBATTIMENTO

(Allegato I, Capo I, del Regolamento CE 1099/2009)

Metodi ammessi nei suini

Metodo	Categorie di suini
Dispositivo a proiettile captivo penetrante (s)	Tutte
Arma a proiettile libero (a)	Tutte
Colpo da percussione alla testa (a)	Suinetti < 5 kg
Elettronarcosi con applicazione limitatamente alla testa (s)	Tutte
Elettronarcosi con applicazione di corrente testa e corpo (a)	Tutte
Esposizione a gas (a, s): – Biossido di carbonio ad alta concentrazione – Biossido di carbonio associato a gas inerti – Gas inerti	Tutte
Esposizione a gas (a): – Monossido di carbonio – Monossido di carbonio associato ad altri gas	Suinetti
Iniezione letale	Tutte

(a): abbattimento
(s): stordimento semplice

Metodi ammessi nei bovini, ovini caprini ed equini

Metodo	Categorie di bovini e ovicapri
Dispositivo a proiettile captivo penetrante (s)	Tutte
Arma a proiettile libero (a)	Tutte
Elettronarcosi con applicazione limitatamente alla testa (s)	Tutte
Elettronarcosi con applicazione di corrente testa e corpo (a)	Tutte
Iniezione letale	Tutte

(a): abbattimento (s): stordimento semplice

Metodi ammessi nei conigli

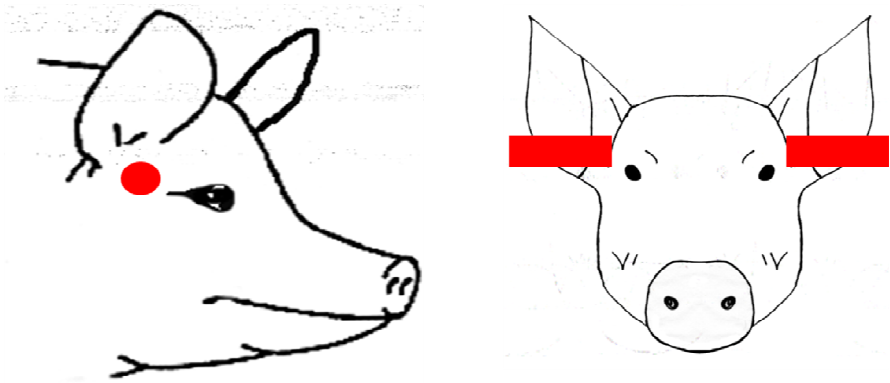
Metodo	Categorie di conigli
Dispositivo a proiettile captivo penetrante (s)	Tutte
Dispositivo a proiettile captivo non penetrante (s)	Tutte
Arma a proiettile libero (a)	Tutte
Colpo da percussione alla testa (a)	Fino a 5 kg
Elettronarcosi con applicazione limitatamente alla testa (s)	Tutte
Elettronarcosi con applicazione di corrente testa e corpo (a)	Tutte
Iniezione letale	Tutte

(a): abbattimento

(s): stordimento semplice

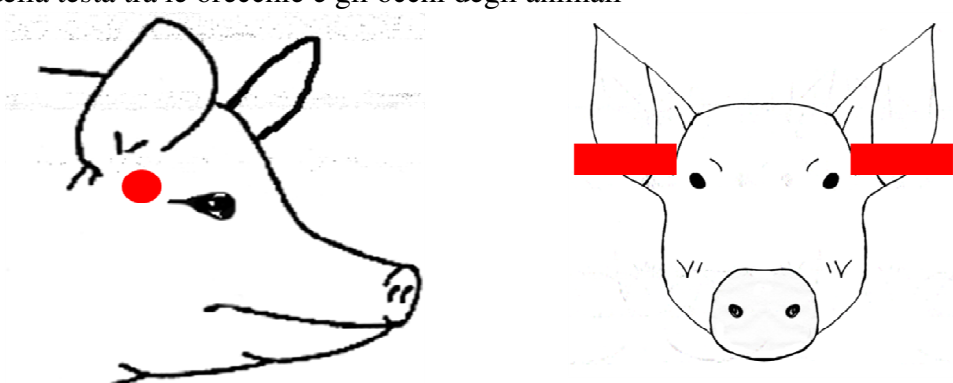
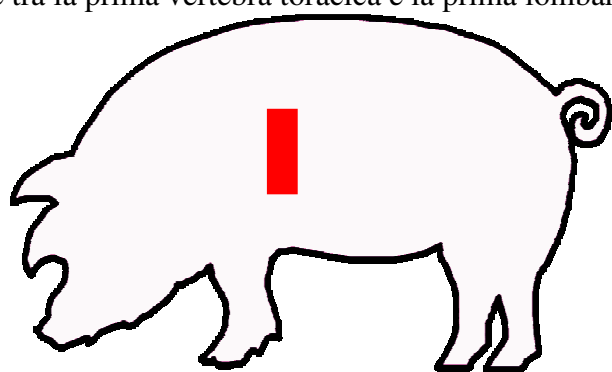
Procedure Operative Standard Suini

1. Elettronarcosi con applicazione limitatamente alla testa

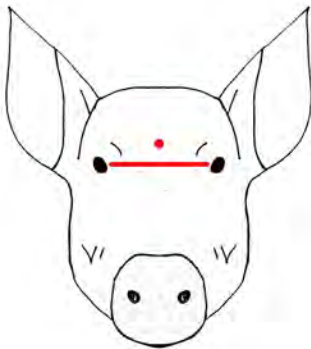
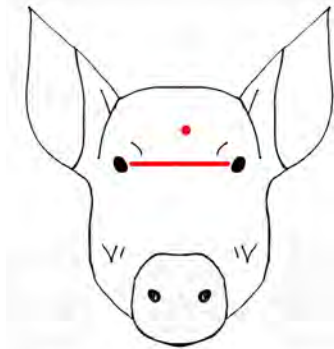
Applicazione:	ai lati della testa tra le orecchie e gli occhi degli animali
	
Intensità:	1.3 A Per scrofe di grosse dimensioni e verri si consiglia che la corrente sia almeno di 2A
Durata applicazione:	Si consigliano almeno 3 secondi
Segni di un corretto stordimento:	- collasso immediato - comparsa di movimenti tonico-clonici - assenza di respirazione ritmica - sguardo fisso - mandibola rilassata - lingua flaccida ed estesa - assenza di riflesso corneale - assenza di risposta al nose-prick - nessun tentativo di sollevare la testa o rialzarsi - assenza di vocalizzazioni

Dissanguamento:	è consigliato una iugulazione pettorale profonda con recisione di tutti i grossi vasi (carotidi, giugulari, tronco brachiocefalico), da eseguire il prima possibile e non oltre i 15 secondi dallo stordimento.
------------------------	---

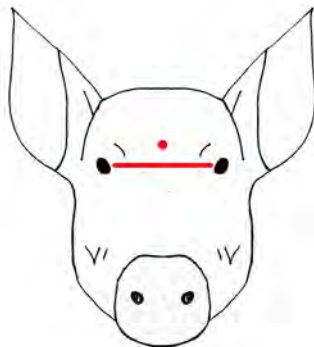
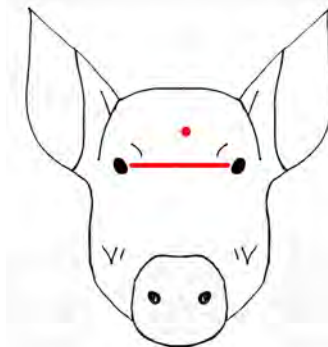
2. Elettronarcosi con applicazione testa e corpo

Applicazione:	ai lati della testa tra le orecchie e gli occhi degli animali  sul torace tra la prima vertebra toracica e la prima lombare (T1-L1) 
Intensità:	1.3 A Per scrofe di grosse dimensioni e verri si consiglia che la corrente sia almeno di 2 A a livello della testa
Durata applicazione:	Si consigliano almeno 3 secondi
Segni di un corretto stordimento-abbattimento:	- collasso immediato - comparsa di movimenti tonici - la fase clonica potrebbe essere presente in forma lieve o essere del tutto assente - assenza di respirazione ritmica - pupille dilatate - graduale rilassamento del corpo - nessun animale riprende conoscenza

3. Pistola a proiettile captivo penetrante

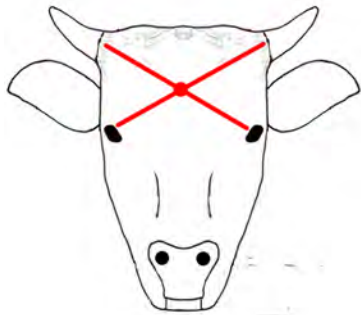
Applicazione:	Nei suini fino a 100 Kg il punto ideale di penetrazione dell'ogiva è localizzato medialmente, 2 centimetri sopra la linea ideale che unisce i due occhi	Nelle scrofe il punto ideale di penetrazione dell'ogiva è localizzato medialmente, 4 centimetri sopra la linea ideale che unisce i due occhi, leggermente di lato
		
Caratteristiche delle cartucce:	Peso dell'animale < 30kg 30-90 kg > 90 kg	Grani consigliati 1.25 2.5 3.4
Segni di un corretto stordimento:	- collasso immediato - comparsa di movimenti tonico-clonici - assenza di respirazione ritmica - occhi aperti e sguardo fisso - assenza di rotazione oculare - mandibola rilassata - lingua flaccida ed estesa - assenza di riflesso corneale - assenza di risposta al nose-prick - nessun tentativo di sollevare la testa o rialzarsi - assenza di vocalizzazioni	
Dissanguamento:	è consigliato pettorale profondo con recisione di tutti i grossi vasi (carotidi, giugulari, tronco brachiocefalico), da eseguire il prima possibile e non oltre i 15 secondi dallo stordimento	
Punti critici:	nei riproduttori e nei soggetti di peso elevato al di sotto dell'osso frontale è presente una cresta ossea che rende difficoltosa la penetrazione del proiettile captivo. Nei grossi verri è molto difficile o addirittura impossibile utilizzare questo metodo. Dato lo spessore delle ossa craniche e dei seni frontali, in alcuni casi, il chiodo può rimanere infisso nella fronte e risultare pericoloso per l'operatore a causa dei movimenti di caduta dell'animale.	

4. Pistola a proiettile libero

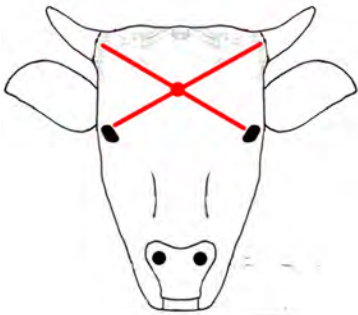
Applicazione:		Si consiglia esclusivamente per suini >15 kg	
Nei suini fino a 100 Kg il punto ideale di penetrazione dell'ogiva è localizzato medialmente, 2 centimetri sopra la linea ideale che unisce i due occhi		Nelle scrofe il punto ideale di penetrazione dell'ogiva è localizzato medialmente, 4 centimetri sopra la linea ideale che unisce i due occhi, leggermente di lato	
			
Caratteristiche delle cartucce e dell'arma:	Pistola	Fucile	
	<u>Posizione:</u> non oltre 25 cm dall'animale	<u>Posizione:</u> non oltre i 100 cm dall'animale.	
	<u>Tipo:</u> si consiglia una calibro 22 long rifle (bossolo mm 15,55, lunghezza totale 25,20), ma anche una calibro 38 o una 9 millimetri è sufficiente.	<u>Tipo:</u> fucile da caccia calibro 22	
	<u>Proiettili:</u> un proiettile <i>hollow-point</i> (punta cava) o <i>soft nose</i> (punta soffice) a basso calibro potrebbe non essere idoneo a raggiungere il cervello negli animali adulti per la facile deformabilità dell'ogiva. Nei soggetti adulti è preferibile la scelta di un proiettile <i>round nose</i> , calibro 9		
Segni di un corretto stordimento:	- collasso immediato - l'animale può essere rilassato o tonico; la fase clonica compare in meno di 5 secondi - assenza di respirazione ritmica - occhi aperti e sguardo fisso - assenza di riflesso corneale - assenza di risposta al nose-prick		
Punti critici:	Pericolosità Si consiglia, ove possibile, la sedazione dell'animale prima dell'abbattimento		

Procedure Operative Standard Bovini

1. Pistola a proiettile captivo penetrante

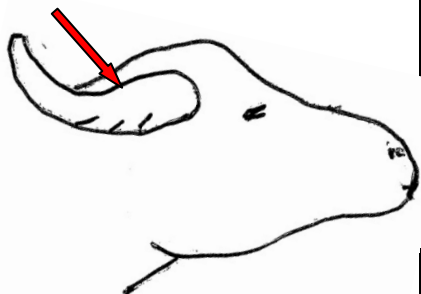
Applicazione:	nel punto di incrocio di due linee immaginarie che vanno dalla base delle corna all'occhio opposto, perpendicolarmente alla teca ossea. Il punto che si ottiene dovrebbe trovarsi circa $70\text{mm} \pm 10\text{mm}$ sopra una linea tracciata sulla fronte e congiungente la parte supero-laterale degli occhi	
Caratteristiche delle cartucce:	in funzione del peso degli animali, utilizzare le indicazioni del produttore	
Segni di un corretto stordimento:	- collasso immediato - comparsa di movimenti tonico-clonici - assenza di respirazione ritmica - occhi aperti e sguardo fisso - assenza di rotazione oculare - mandibola rilassata - lingua flaccida ed estesa - assenza di riflesso corneale - assenza di risposta al nose-prick - nessun tentativo di sollevare la testa o rialzarsi - assenza di vocalizzazioni	
Procedure di induzione della morte	lo sparo con chiodo captivo deve essere seguito il più rapidamente possibile da una procedura che assicuri la morte. L'enervazione è la metodica di preferenza, in alternativa il dissanguamento.	
Enervazione:	inserire uno stilo nella cavità cranica prodotta dallo sparo e lacerare il tessuto nervoso centrale e il midollo spinale.	
Dissanguamento:	è consigliata iugulazione pettorale profonda con recisione di tutti i grossi vasi (carotidi, giugulari, tronco brachiocefalico), da eseguire il prima possibile e non oltre 60 secondi dallo stordimento.	

2. Pistola a proiettile libero

Applicazione:	nel punto di incrocio di due linee immaginarie che vanno dalla base delle corna all'occhio opposto, perpendicolarmente alla teca ossea. Il punto che si ottiene dovrebbe trovarsi circa $70\text{mm} \pm 10\text{mm}$ sopra una linea tracciata sulla fronte e congiungente la parte supero-laterale degli occhi	
Caratteristiche delle cartucce e dell'arma:	Pistola <u>Posizione:</u> non oltre 25 cm dall'animale <u>Tipo:</u> si consiglia una calibro 22 <i>long rifle</i> (bossolo mm 15,55, lunghezza totale 25,20), ma anche una calibro 38 o una 9 millimetri è sufficiente. <u>Proiettili:</u> un proiettile <i>hollow-point</i> (punta cava) o <i>soft nose</i> (punta soffice) a basso calibro potrebbe non essere idoneo a raggiungere il cervello negli animali adulti per la facile deformabilità dell'ogiva. Nei soggetti adulti è preferibile la scelta di un proiettile <i>round nose</i>, calibro 9	Fucile <u>Posizione:</u> non oltre i 100 cm dall'animale. Per animali a distanze maggiori utilizzare elementi telescopici. <u>Tipo:</u> fucile da caccia calibro 22
Segni di un corretto stordimento:	- collasso immediato - l'animale può essere rilassato o tonico; la fase clonica può comparire anche dopo un minuto dallo sparo - assenza di respirazione ritmica - occhi aperti e sguardo fisso - assenza di riflesso corneale - assenza di risposta al nose-prick	
Punti critici:	pericolosità si consiglia, ove possibile, la sedazione dell'animale prima dell'abbattimento	

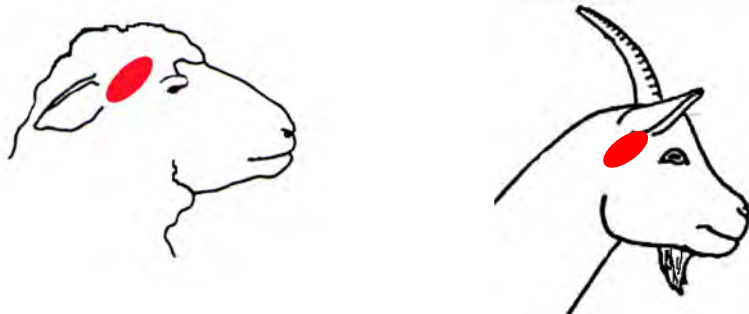
Procedure Operative Standard Bufalini

1. Pistola a proiettile captivo penetrante

Applicazione:	La pistola deve essere posizionata sotto l'eminanza intercornuale e al di sopra dell'inserimento del Ligamenta nuchae e direzionata negli animali <30 mesi in direzione della base della lingua e negli animali >30 mesi in direzione del naso nel caso in cui debba essere effettuato un prelievo per BSE Lo sparo deve essere direzionato rostralmente per evitare di danneggiare il midollo spinale senza danneggiare l'encefalo.	
Caratteristiche delle cartucce:	in funzione del peso degli animali, utilizzare le indicazioni del produttore	
Segni di un corretto stordimento:	- collasso immediato - comparsa di movimenti tonico-clonici - assenza di respirazione ritmica - occhi aperti e sguardo fisso - assenza di rotazione oculare - mandibola rilassata - lingua flaccida ed estesa - assenza di riflesso corneale - assenza di risposta al nose-prick - nessun tentativo di sollevare la testa o rialzarsi - assenza di vocalizzazioni	
Procedure di induzione della morte	lo sparo con chiodo captivo deve essere seguito il più rapidamente possibile da una procedura che assicuri la morte. L'enervazione è la metodica di preferenza, in alternativa il dissanguamento.	
Enervazione:	inserire uno stilo nella cavità cranica prodotta dallo sparo e lacerare il tessuto nervoso centrale e il midollo spinale.	
Dissanguamento:	è consigliata iugulazione pettorale profonda con recisione di tutti i grossi vasi (carotidi, giugulari, tronco brachiocefalico), da eseguire il prima possibile e non oltre 60 secondi dallo stordimento.	

Procedure Operative Standard Ovicaprini

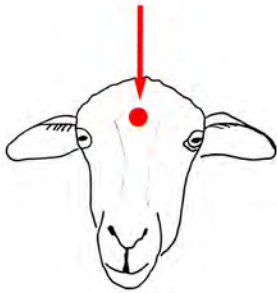
1. Elettronarcosi con applicazione limitatamente alla testa

Applicazione:	ai lati della testa tra le orecchie e gli occhi degli animali
	
Intensità:	1 A
Durata applicazione:	si consigliano almeno 2 secondi
Segni di un corretto stordimento:	- collasso immediato - comparsa di movimenti tonico-clonici - assenza di respirazione ritmica - sguardo fisso - mandibola rilassata - lingua flaccida ed estesa - assenza di riflesso corneale - assenza di risposta al nose-prick - nessun tentativo di sollevare la testa o rialzarsi - assenza di vocalizzazioni
Dissanguamento:	è consigliata iugulazione pettorale profonda con recisione di tutti i grossi vasi (carotidi, giugulari, tronco brachiocefalico), da eseguire il prima possibile e non oltre i 15 secondi dallo stordimento.

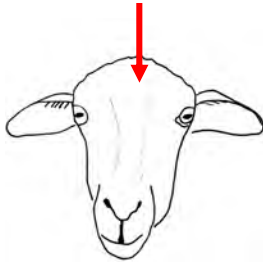
2. Elettronarcosi con applicazione testa e corpo

Applicazione:	ai lati della testa tra le orecchie e gli occhi degli animali  sul torace tra la prima vertebra toracica e la prima lombare (T1-L1)
	La metodica può essere: -ad un ciclo: la corrente viene applicata simultaneamente alla testa e al torace - a due cicli: la corrente viene applicata prima alla testa e poi al torace
Intensità:	1 A
Durata applicazione:	si consigliano almeno 2 secondi nella metodica ad un ciclo. Nella metodica a 2 cicli, 2 secondi di applicazioni alla testa e 4 secondi al torace
Segni di un corretto stordimento-abbattimento:	- collasso immediato - comparsa di una fase tonica - assenza di respirazione ritmica - graduale rilassamento del corpo - nessun animale riprende conoscenza

3. Pistola a proiettile captivo penetrante

Applicazione:	Pecore senza corna: nel punto più alto della testa , a metà della linea che collega tra di loro le orecchie Pecore con corna, capre con e senza corna: sulla linea mediana, dietro alla cresta ossea delle corna, in posizione leggermente avanzata rispetto all'inserzione del legamento cervicale posteriore, direzionandola verso la base della lingua  
Caratteristiche delle cartucce:	in funzione del peso degli animali, utilizzare le indicazioni del produttore
Segni di un corretto stordimento:	- collasso immediato - insorgenza di una fase tonica - assenza di respirazione ritmica - occhi aperti e sguardo fisso
Procedure di induzione della morte	lo sparo con chiodo captivo deve essere seguito il più rapidamente possibile da una procedura che assicuri la morte. L'enervazione è la metodica di preferenza, in alternativa il dissanguamento.
Dissanguamento:	È consigliata iugulazione pettorale profonda con recisione di tutti i grossi vasi (carotidi, giugulari, tronco brachiocefalico), da eseguire il prima possibile e mai oltre i 15 secondi dallo stordimento
Punti critici:	necessario il contenimento individuale

4. Pistola a proiettile libero

Applicazione:	 Medialmente, subito dietro l'eminenza delle corna con direzione verso la base della lingua.	 I soggetti senza corna (giovani) devono essere colpiti, dopo aver posizionato la rima buccale dell'arma orizzontale al terreno, nel punto più alto della testa in direzione perpendicolare al suolo.
Caratteristiche delle cartucce e dell'arma:	Pistola <u>Posizione:</u> non oltre 25 cm dall'animale <u>Tipo:</u> si consiglia una calibro 22 <i>long rifle</i> (bossolo mm 15,55, lunghezza totale 25,20), ma anche una calibro 38 o una 9 millimetri è sufficiente. <u>Proiettili:</u> un proiettile <i>hollow-point</i> (punta cava) o <i>soft nose</i> (punta soffice) a basso calibro potrebbe non essere idoneo a raggiungere il cervello negli animali adulti per la facile deformabilità dell'ogiva. Nei soggetti adulti è preferibile la scelta di un proiettile <i>round nose</i>, calibro 9	Fucile <u>Posizione:</u> non oltre i 100 cm dall'animale. <u>Tipo:</u> fucile da caccia calibro 22
Segni di un corretto stordimento:	- collasso immediato - l'animale può essere rilassato o tonico; la fase clonica può comparire anche dopo un minuto dallo sparo - assenza di respirazione ritmica - occhi aperti e sguardo fisso - assenza di riflesso corneale - assenza di risposta al nose-prick	
Punti critici:	pericolosità si consiglia, ove possibile, la sedazione dell'animale prima dell'abbattimento.	

Procedure Operative Standard Equini

1. Pistola a proiettile captivo penetrante

Applicazione:	Due centimetri al di sopra del punto di incrocio di due linee immaginarie che vanno dal centro della base delle orecchie e arrivano al centro dell'occhio opposto, perpendicolarmente alla teca ossea	
Caratteristiche delle cartucce:	in funzione del peso degli animali, utilizzare le indicazioni del produttore	
Segni di un corretto stordimento:	- collasso immediato - comparsa di movimenti tonico-clonici - assenza di respirazione ritmica - occhi aperti e sguardo fisso - assenza di rotazione oculare - assenza di riflesso corneale - nessun tentativo di sollevare la testa o rialzarsi - assenza di vocalizzazioni	
Dissanguamento:	è consigliato pettorale profondo con recisione di tutti i grossi vasi (carotidi, giugulari, tronco brachiocefalico), da eseguire il prima possibile e non oltre i 60 secondi dallo stordimento	

2. Pistola a proiettile libero

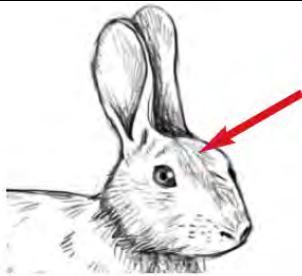
Applicazione:	Nel punto di incrocio di due linee immaginarie che vanno dal centro della base delle orecchie e arrivano al centro dell'occhio opposto, perpendicolarmente alla teca ossea	
Caratteristiche delle cartucce e dell'arma:	Pistola <u>Posizione:</u> a 5-15 cm dall'animale <u>Tipo:</u> si consiglia una 9 mm <u>Proiettili:</u> un proiettile <i>hollow-point</i> (punta cava) o <i>soft nose</i> (punta soffice)	Carabina <u>Posizione:</u> non oltre i 100 cm dall'animale. <u>Tipo:</u> si consiglia una calibro 0.22 <u>Proiettili:</u> un proiettile <i>hollow-point</i> (punta cava) o <i>soft nose</i> (punta soffice)
Segni di un corretto stordimento:	- collasso immediato - l'animale può essere rilassato o tonico; la fase clonica può comparire anche dopo un minuto dallo sparo - assenza di respirazione ritmica - occhi aperti e sguardo fisso - assenza di riflesso corneale - assenza di risposta al nose-prick	
Punti critici:	pericolosità si consiglia, ove possibile, la sedazione dell'animale prima dell'abbattimento.	

Procedure Operative Standard Conigli

1. Elettronarcosi con applicazione limitatamente alla testa

Applicazione:	ai lati della testa tra le orecchie e gli occhi degli animali	
Intensità:	si consigliano 140 mA	
Durata applicazione:	si consigliano almeno 3 secondi	
Segni di un corretto stordimento:	- collasso immediato - comparsa di movimenti tonico-clonici - assenza di respirazione ritmica - assenza di riflesso corneale - assenza di risposta al nose-prick - nessun tentativo di sollevare la testa o rialzarsi - assenza di vocalizzazioni	
Dissanguamento:	è consigliato pettorale profondo con recisione di tutti i grossi vasi (carotidi, giugulari, tronco brachiocefalico), da eseguire il prima possibile e non oltre i 5-10 secondi dallo stordimento.	

2. Pistola a proiettile captivo penetrante

Applicazione:	frontalmente tra la base delle orecchie	
Caratteristiche delle cartucce:	in funzione del peso degli animali, utilizzare le indicazioni del produttore	
Segni di un corretto stordimento:	- collasso immediato - comparsa di movimenti tonico-clonici - assenza di respirazione ritmica - occhi aperti e sguardo fisso - assenza di rotazione oculare - mandibola rilassata - lingua flaccida ed estesa - assenza di riflesso corneale - assenza di risposta al nose-prick - nessun tentativo di sollevare la testa o rialzarsi - assenza di vocalizzazioni	
Dissanguamento:	è consigliato pettorale profondo con recisione di tutti i grossi vasi (carotidi, giugulari, tronco brachiocefalico), da eseguire il prima possibile e non oltre i 5-10 secondi dallo stordimento	

Procedure Operative Standard Volatili

Metodo	Categorie di volatile
Dispositivo a proiettile captivo penetrante (s)	Tutte
Dispositivo a proiettile captivo non penetrante(s)	Tutte
Arma a proiettile libero (a)	Tutte
Macerazione	Pulcini fino a 72 ore e uova embrionate
Dislocazione cervicale	Fino a 5 kg pv
Colpo da percussione alla testa (a)	Fino a 5 kg pv
Elettronarcosi con applicazione limitatamente alla testa (s)	Tutte
Elettrocuzione (applicazione di corrente testa e corpo) (a)	Tutte
Biossido di carbonio ad alta concentrazione	Eccetto anatre ed oche
Biossido di carbonio in 2 fasi	Tutte
Biossido di carbonio associato a gas inerti	Tutte
Gas inerti	tutte
Iniezione letale	Tutte

1. Pistola a proiettile captivo non penetrante

Applicazione:	Perpendicolarmente all'osso frontale	
Caratteristiche delle cartucce:	in funzione del peso degli animali, utilizzare le indicazioni del produttore	
Segni di un corretto stordimento:	- collasso immediato - comparsa di movimenti tonico-clonici - assenza di respirazione ritmica - occhi aperti e sguardo fisso - assenza di rotazione oculare - carcassa rilassata - nessun tentativo di sollevare la testa o rialzarsi - assenza di vocalizzazioni	
Dissanguamento:	Recisione di entrambe le carotidi	

2. Dislocazione cervicale

Applicazione:	Le zampe sono tenute con una mano all'altezza delle proprie anche mentre le prime due dita dell'altra mano afferrano l'animale dietro la nuca. Spingendo la testa verso il basso con un movimento rapido e fermo, facendo contemporaneamente ruotare la testa dell'animale all'indietro. L'operazione deve essere eseguita in un singolo e rapido movimento.	
Tipologia di volatile per il quale la metodica è consentita:	Volatili da cortile fino a tre kg di peso vivo in caso di dislocazione manuale e di cinque kg in caso di dislocazione meccanica.	
Segni di un corretto stordimento:	- presenza di una discontinuità tra occipitale e prima vertebra cervicale - Violento battito delle ali (movimenti tonico-clonici) - assenza di respirazione ritmica - occhi aperti e sguardo fisso - assenza di rotazione oculare - carcassa rilassata	

	Sollevamento delle penne - nessun tentativo di sollevare la testa o rialzarsi - assenza di vocalizzazioni
Dissanguamento:	Recisione di entrambe le carotidi

3. Elettronarcosi con applicazione limitatamente alla testa

Applicazione:	ai lati della testa tra le orecchie e gli occhi degli animali
Intensità:	si consigliano 140 mA
Durata applicazione:	si consigliano almeno 3 secondi
Segni di un corretto stordimento elettrico:	- collasso immediato - comparsa di movimenti tonico-clonici - assenza di respirazione ritmica - assenza di riflesso corneale - assenza di riflesso della terza palpebra - nessun tentativo di sollevare la testa o rialzarsi - assenza di vocalizzazioni
Dissanguamento:	recisione di entrambe le arterie carotidi.

4. Soppressione di volatili attraverso l'uso di CO2

L'abbattimento di volatili attraverso l'uso di CO2 può avvenire inserendo gli animali all'interno di un container contenente una sufficiente concentrazione di CO2, oppure inserendo le gabbie contenenti gli animali precedentemente catturati in un container a cui va poi aggiunto il gas, o infine introducendo il gas all'interno del capannone di allevamento previamente sigillato. Dal punto di vista del benessere animale la metodica preferita è quest'ultima in quanto non richiede alcuna manipolazione di animali coscienti. La seconda metodica richiede la cattura e l'ingabbiamento degli animali prima della loro esposizione alla CO2 ma rispetto alla prima metodica non c'è il rischio di uccidere gli animali per soffocamento. Il problema della manipolazione di animali coscienti e della loro successiva esposizione a miscele gassose che suscitano reazioni di avversione potrebbe essere ovviata attraverso l'uso di un anestetico da somministrare attraverso l'acqua di bevanda prima delle successive operazioni di cattura e soppressione eliminando gli handicap del sistema di stordimento in container rendendolo più accettabile dal punto di vista del benessere animale

4.1 Soppressione dei volatili attraverso l'uso di Co2 in container a tenuta: procedura operativa

Personale addetto

- 5-6 persone

Materiali

- Container a tenuta stagna con coperchio apribile a 80°, ingressi multipli per il gas, di volume 20 mc, provvisto di oblo per inserimento di fotocamera e analizzatore di gas ambientali
- Gas CO2 in bombole per uso alimentare da 30 Kg in quantità di 120 kg (4 bombole) di consumo per ogni container da trattare.

- erogatore con snodi lungo circa 2 metri
- Carrelli trasporto animali
- Analizzatore di gas ambientali (O2 e CO2)

Fasi

1. Aprire il coperchio del container e sigillare apertura con telo di nylon in modo da limitare il più possibile la dispersione del gas.
2. Irrorare fino a raggiungere una concentrazione di gas a livello del fondo del container di 70% (per un container di 20 mc sono necessari circa 45 minuti) regolando il deflusso per evitare il congelamento dell'erogatore
3. Incidere il nylon di copertura in modo da creare un'apertura attraverso il quale introdurre gli animali
4. Raggiunta la concentrazione di CO2 prefissata trasferire gli animali presso il container
5. Procedere al caricamento degli animali nel container con l'ausilio del personale addetto
6. Durante il caricamento nel container degli animali un operatore verifica visivamente il comportamento degli animali attraverso l'apertura o avvalendosi dell'ausilio di una telecamera.

Risultati

- Questo sistema permette di processare circa 2000/polli/ora
- Sono necessarie 4 bombole da 30 kg di CO2:
 - o 2 bombole per saturare al 70% il container prima di introdurre gli animali
 - o 1 bombola per mantenere la concentrazione durante il carico degli animali
 - o 1 bombola per abbattere tutti gli animali a fine carico con cassone chiuso
- Ogni container può contenere 7-8000 capi di circa 1,8 kg di peso

4.2 Soppressione dei volatili con erogazione di Co2 nel capannone: procedura operativa

Personale addetto

- 5/6 persone

Materiali

- Autocisterna con possibilità di erogazione di 5 ton/ora di CO2
- Radiatore
- 3 Manicotti da idrante per ciascun capannone con presenza di fori ogni 2 metri lungo il percorso
- Nastro adesivo

- Analizzatore di gas ambientali (O₂ e CO₂)
- Nastro trasportatore pollina

Fasi

1. Interrompere la ventilazione forzata
2. Sigillare con nastro adesivo potenziali fughe di gas del capannone (porte, finestre, ingressi di nastri trasportatori)
3. Posizionare i manicotti lungo il percorso del capannone, possibilmente a 1 m di altezza dal suolo
4. Procedere all'erogazione del gas e raggiungere la concentrazione di CO₂ prefissata (30% minimo) in tutti i punti del capannone (più di 2 ore con flusso di gas di 5 ton/ora)
5. Tenere chiuso il capannone per ulteriori 3 ore senza ventilazione
6. Ventilare l'ambiente per 4 ore con ventilazione forzata
7. Procedere allo svuotamento manuale del capannone (con ausilio del nastro trasportatore per la pollina)
8. Durante lo svuotamento monitorare costantemente l'efficacia dell'abbattimento e procedere a dislocazione cervicale in caso di animali vivi

Risultati

- Questo sistema permette di processare circa 2500/polli/ora
- 1 kg CO₂ ad 1 atmosfera e 15°C corrispondono a 0,845 m³ di gas

Sono necessari 12 ton di CO₂ per riempire un capannone di 6000 m³ considerando una perdita di gas circa 30-40% (a tenuta stagna sarebbero sufficienti 7 ton, ma è comunque necessario garantire uno sfogo posto in alto per l'evacuazione dell'aria atmosferica)

ALLEGATO VI

**CHECK-LIST PER I CONTROLLI UFFICIALI DEL BENESSERE ANIMALE DURANTE
L'ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI DA PELLICCIA, AI SENSI DEL
REGOLAMENTO (CE) 1099/2009**

Data ____/____/____

RAGIONE SOCIALE (timbro)

Legale rappresentante Sig. _____ nato a _____
il ____/____/____ residente a _____ Prov. _____
in Via _____

SEDE DELL'ALLEVAMENTO: Codice aziendale _____
Via _____ C.A.P. _____
Comune _____ Località _____
Telefono _____ Fax _____ e-mail _____

n. addetti produzione dipendenti _____ esterni _____

Specie animale allevata _____

n. medio animali abbattuti per ciclo _____

n. cicli di abbattimento/anno _____

RAPPRESENTANTI DELL'AZIENDA PRESENTE AL SOPRALLUOGO

Cognome e Nome _____ qualifica _____

Cognome e Nome _____ qualifica _____

Cognome e Nome _____ Qualifica _____

Cognome e Nome _____ qualifica _____

Cognome e Nome _____ qualifica _____

Cognome e Nome _____ Qualifica _____

BENESSERE ANIMALE ABBATTIMENTO ANIMALI DA PELLICCIA – Regolamento 1099/2009

1- PROGRAMMAZIONE	
Requisiti	Evidenze
1. L'Operatore del settore animali da pelliccia ha notificato preventivamente al Servizio Veterinario della AUSL competente del controllo ufficiale sull'allevamento le date in cui avranno luogo le operazioni di abbattimento degli animali.	☐ SI ☐ NO ☐ NA
2. Viene identificato un Responsabile che presenzia e supervisiona direttamente tutte le operazioni dell'abbattimento.	☐ SI ☐ NO ☐ NA
3. L'operatore ha elaborato una procedura operativa al fine di garantire che l'abbattimento e le operazioni correlate siano effettuate risparmiando agli animali dolori, ansie e sofferenze inutili.	☐ SI ☐ NO ☐ NA

2- FORMAZIONE DEL PERSONALE	
Requisiti	Evidenze
1. Il Responsabile è in possesso del certificato di idoneità previsto dall'articolo 21 del Regolamento (CE) 1099/2009.	☐ SI ☐ NO ☐ NA
2. Il personale che effettua l'abbattimento e le operazioni correlate dimostra durante il sopralluogo un adeguato livello di competenze tale da non causare agli animali dolore, ansia o sofferenze inutili (art. 7, comma 1 del Reg. 1099/2009).	☐ SI ☐ NO ☐ NA

3- GESTIONE	
Requisiti	Evidenze
1. abbattimento e le operazioni correlate avvengono secondo le modalità indicate nelle procedure operative standard. 2. I controlli previsti dalla procedura vengono regolarmente eseguiti e documentati. 3. Per l'abbattimento degli animali vengono usati metodi di stordimento appropriati 4. Esistono metodi di stordimento di riserva 5. Viene effettuata una manutenzione di base e una pulizia dei dispositivi di stordimento/abbattimento Metodi meccanici: colpo da percussione alla testa per animali fino a 5 kg di peso 6. questo metodo non viene usato di routine ma soltanto dove non ci sono a disposizione altri metodi Metodi elettrici elettroanestesi con applicazione di corrente a testa e corpo: (Regolamento 1099/2009, Allegato I, Capo II) 7. volpi: gli elettrodi sono applicati in bocca e nel retto con una corrente minima pari a 0,3 ampere e tensione minima 110 volt per almeno 3 secondi 8. cincillà: gli elettrodi sono applicati all'orecchio e alla co con una corrente di intensità minima pari a 0,57 ampere per almeno 60 secondi. Metodi di esposizione al gas Biossido di carbonio ad alta concentrazione: 9. nel caso di mustelidi e cincillà deve essere usata la concentrazione minima dell'80% di biossido di carbonio	☐SI ☐NO ☐NA ☐SI ☐NO ☐NA ☐SI ☐NO ☐NA ☐SI ☐NO ☐NA ☐SI ☐NO ☐NA ☐SI ☐NO ☐NA ☐SI ☐NO ☐NA ☐SI ☐NO ☐NA ☐SI ☐NO ☐NA

--	--

Valutazione complessiva e giudizio finale riferito al Regolamento (CE) 1099/2009	
1 - Programmazione	
2 - Formazione del personale	
3 - Gestione	

Provvedimenti adottati (vedi sanzionatorio riportare articoli)

Firma de Responsabile

Firma di chi ha effettuato il sopralluogo

ALLEGATO VII

**ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE A MACELLARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 4,
COMMA 4 DEL REGOLAMENTO (CE) 1099/2009**

AI SERVIZI VETERINARI
DELLA REGIONE.....

e,p.c. MINISTERO DELLA SALUTE

Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la
Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti
Dir. Generale della Sanità Animale e del
Farmaco Veterinario - UFFICIO VI
Via G. Ribotta 5
0144 ROMA EUR

**COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 4 (4) DEL REG (CE) 1099/2009
MACELLAZIONE SECONDO RITO RELIGIOSO**

Il/La sottoscritto/a
nato/a a (.....) il/...../..... residente a (.....)
via n. CAP telefono fax
email

Codice Fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

in qualità di dell' impianto di macellazione
..... con sede legale sita nel Comune di
..... (.....) via n. e con
impianto di macellazione sito in (.....) via
..... n. numero di riconoscimento.....

COMUNICA

di volere macellare secondo il rito

- ☐ islamico
☐ ebraico

le seguenti specie animali:

- ☐ bovina ☐ ovicaprina ☐ avicole

.....

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti previsti dal Reg. (CE) 1099/2009 relativi alla protezione degli animali durante la macellazione;
- di condurre macellazioni secondo rito religioso
 - ☐ permanentemente
 - ☐ esclusivamente durante la Festa del Sacrificio (rito islamico)

ALLEGA:

- dichiarazione dell'Autorità Religiosa con i nominativi del personale incaricato all'abbattimento;
- parere favorevole del Servizio Veterinario competente.

IL TITOLARE DELL'IMPIANTO

_____, li _____

PARERE FAVOREVOLE PER LA MACELLAZIONE SECONDO IL RITO RELIGIOSO
--

Il sottoscritto dott., in qualità di
..... del DPV dell'ASL
.....,

- vista la comunicazione pervenuta in data prot. n. dalla ditta
..... con sede presso il Comune di
(.....) CAP..... in via
n....., numero di riconoscimento..... inerente la macellazione secondo il
rito
- visto il Reg. (CE) 1099/2009;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'effettuazione della macellazione secondo il rito degli
animali di specie.....

Distinti saluti.

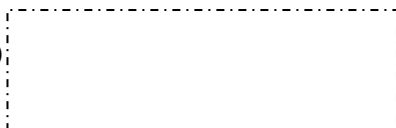
....., lì.....

**CHECK-LIST PER LA VERIFICA DEL BENESSERE ANIMALE ALLA
MACELLAZIONE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1099/2009**

Data del sopralluogo ____/____/____

Sopralluogo effettuato da _____ Qualifica _____

RAGIONE SOCIALE (timbro)



Legale rappresentante: Sig. _____ nato a _____

il ____/____/____ residente a _____ Prov. _____

in Via _____

Codice Fiscale/Partita IVA _____

SEDE PRODUTTIVA (Stabilimento di macellazione)

Via _____ C.A.P. _____

Comune _____ Località _____

Telefono _____ Fax _____ e-mail _____

Numero di riconoscimento/registrazione _____

Responsabile Autocontrollo: Sig./Dott. _____

dipendente ☐ consulente esterno ☐

Responsabile del Benessere animale: Sig./Dott. _____

dipendente ☐ consulente esterno ☐

n. di addetti produzione dipendenti _____ esterni _____

n. di addetti alla gestione animali vivi dipendenti _____ esterni _____

Specie/i animali macellate : _____

n. medio di animali macellati per settimana di macellazione _____

Metodo/Metodi di stordimento degli animali: _____

Macellazione secondo rito religioso No ☐ Sì ☐ (specificare) _____

RAPPRESENTANTI DELL'IMPRESA PRESENTI AL SOPRALLUOGO

Cognome/Nome _____ Qualifica _____

Cognome/Nome _____ Qualifica _____

Cognome/Nome _____ Qualifica _____

BENESSERE ANIMALE ALLA MACELLAZIONE		
1) PROCEDURA		
Requisiti	Evidenze	Riferimenti sanzionatori (D.Lgs. 131/2013) ¹
1. L'OSA ha elaborato una procedura operativa al fine di garantire che l'abbattimento e le operazioni correlate siano effettuate risparmiando agli animali dolori, ansie e sofferenze inutili.	☐ SI ☐ NO ☐ NA ²	art. 3, comma 5 Se la procedura non è messa a disposizione dell'A.C.: art.3 comma 6
Nella procedura per ciascuna linea di macellazione :		
2. viene indicato il numero massimo di animali/ora (riportare) _____	☐ SI ☐ NO ☐ NA	art.8, comma 2
3. vengono individuati i metodi di stordimento e di immobilizzazione rispetto alla categoria e al peso degli animali macellati (riportare) _____	☐ SI ☐ NO ☐ NA	
4. viene individuato un responsabile per il benessere animale,	☐ SI ☐ NO ☐ NA	art.11, comma 1
5. vengono chiaramente descritte le competenze del responsabile del benessere animale,	☐ SI ☐ NO ☐ NA	art.11, comma 2
6. vengono individuati operatori, adeguatamente formati, che effettuano le operazioni di: – maneggiamento e cura degli animali prima della loro immobilizzazione; – immobilizzazione degli animali; – stordimento; – valutazione dell'efficacia dello stordimento; – sospensione o sollevamento di animali vivi; – dissanguamento; – macellazione in deroga senza previo stordimento (così detta rituale);	☐ SI ☐ NO ☐ NA ☐ SI ☐ NO ☐ NA ☐ SI ☐ NO ☐ NA ☐ SI ☐ NO ☐ NA ☐ SI ☐ NO ☐ NA ☐ SI ☐ NO ☐ NA ☐ SI ☐ NO ☐ NA	art.3, comma 7
7. vengono indicate le modalità di abbattimento degli animali che non sono in grado di camminare	☐ SI ☐ NO ☐ NA	art. 3, comma 5
8. vengono indicate le modalità di valutazione della idoneità al trasporto degli animali in arrivo, la gestione degli eventuali inidonei e le comunicazioni/azioni correttive da mettere in atto.	☐ SI ☐ NO ☐ NA	
Per quanto riguarda lo stordimento/abbattimento , la procedura:		
9. individua i mezzi/strumenti di stordimento utilizzati;	☐ SI ☐ NO ☐ NA	
10. tiene conto delle raccomandazioni del fabbricante (tra cui anche specie, categorie, quantità/peso degli animali cui il dispositivo è destinato), o	☐ SI ☐ NO ☐ NA	art. 3, comma 5
11. nel caso di strumenti per cui queste raccomandazioni non sono disponibili, definisce chiaramente le modalità di uso di questi strumenti;	☐ SI ☐ NO ☐ NA	

¹ Qualora la violazione non sia espressamente disciplinata dal D.Lgs. 131/2013, o da altra normativa specificata, è possibile applicare il regime sanzionatorio previsto per la non osservanza al manuale di autocontrollo, di cui al D.Lgs. 193/2007.

² NA = Non Applicabile

12. definisce i parametri fondamentali, in relazione al metodo utilizzato (Allegato I, capo I del Reg. (CE) 1099/2009) per garantire un efficace stordimento degli animali;	☐ SI ☐ NO ☐ NA	art. 3, comma 5
13. prevede dei controlli regolari e su un campione sufficientemente rappresentativo di animali in relazione alla entità delle macellazioni, al fine di garantire che gli animali non presentino segni di coscienza o sensibilità nel periodo compreso fra la fine del processo di stordimento e la morte;	☐ SI ☐ NO ☐ NA	art. 10, comma 1
14. prevede la presenza di adeguato dispositivo di stordimento di riserva.	☐ SI ☐ NO ☐ NA	
Le procedure di controllo delle fasi di stordimento/abbattimento degli animali definiscono:		
15. il nome della persona responsabile;	☐ SI ☐ NO ☐ NA	
16. gli indicatori destinati a rilevare i segni di incoscienza/coscienza, insensibilità/ sensibilità negli animali e,	☐ SI ☐ NO ☐ NA	
17. <u>in caso di macellazioni rituali</u> , anche gli indicatori destinati a rilevare l'assenza di segni di vita;	☐ SI ☐ NO ☐ NA	art.10 comma 1
18. i criteri per determinare se i risultati mostrati dagli indicatori sono soddisfacenti;	☐ SI ☐ NO ☐ NA	
19. le circostanze e il momento in cui debbono essere eseguiti i controlli;	☐ SI ☐ NO ☐ NA	
20. il numero di animali per ogni campione da esaminare;	☐ SI ☐ NO ☐ NA	
21. precisa le misure da prendere nel caso in cui i controlli indichino che un animale non è stordito adeguatamente o	☐ SI ☐ NO ☐ NA	
22. precisa le misure da prendere nel caso in cui i controlli indichino che un animale <u>nel caso di macellazioni rituali</u> , presenti ancora segni di vita.	☐ SI ☐ NO ☐ NA	art.3 comma 5

2) GESTIONE		
Requisiti	Evidenze	Riferimenti sanzionatori (D.Lgs. 131/2013)
1. Il sopralluogo evidenzia che le operazioni di seguito riportate vengono svolte secondo quanto dichiarato dall'OSA nella procedura: – maneggiamento e cura degli animali prima della loro immobilizzazione; – immobilizzazione degli animali; – stordimento; – valutazione dell'efficacia dello stordimento; – sospensione o sollevamento di animali vivi; – dissanguamento; – macellazione in deroga senza previo stordimento (così detta rituale); – valutazione dello stato di incoscienza/coscienza, insensibilità/sensibilità e/o di morte;	☐ SI ☐ NO ☐ NA ☐ SI ☐ NO ☐ NA ☐ SI ☐ NO ☐ NA ☐ SI ☐ NO ☐ NA ☐ SI ☐ NO ☐ NA ☐ SI ☐ NO ☐ NA ☐ SI ☐ NO ☐ NA ☐ SI ☐ NO ☐ NA	art.3 comma 1
2. vengono valutate le condizioni di benessere per ogni partita di animali in arrivo;	☐ SI ☐ NO ☐ NA	
3. gli animali sono scaricati il più rapidamente possibile;	☐ SI ☐ NO ☐ NA	
4. vengono macellati senza indebito ritardo;	☐ SI ☐ NO ☐ NA	
5. se non sono macellati immediatamente, vengono condotti nei locali di stabulazione	☐ SI ☐ NO ☐ NA	art.9 comma 1

Qualora gli animali siano trasportati in contenitori: i contenitori in cui vengono trasportati: 6. sono in buone condizioni; 7. sono manipolati con cura in modo da non essere fatti cadere o rovesciati; 8. vengono caricati e scaricati con mezzi meccanici se impilati; 9. viene limitata la caduta di urina e feci sugli animali posti al livello inferiore; 10. la ventilazione non è impedita;	☐SI ☐NO ☐NA ☐SI ☐NO ☐NA ☐SI ☐NO ☐NA ☐SI ☐NO ☐NA ☐SI ☐NO ☐NA	art.9 comma 1
Gli animali: 11. non vengono percossi né manipolati in modo da causare dolore o sofferenze evitabili; 12. non vengono sollevati o trascinati per le zampe (ad eccezione di volatili, conigli e lepri), testa, orecchie, corna, coda, occhi o vello; 13. per la loro movimentazione non vengono usati strumenti con estremità aguzze; 14. non vengono usati strumenti che trasmettono scariche elettriche, se non su bovini e suini adulti ai muscoli dei quarti posteriori per non più di un secondo e non in maniera ripetuta, solamente se l'animale non reagisce ad altri stimoli e se ha lo spazio per potersi muovere in avanti; 15. non vengono legati per le corna, i palchi o gli anelli nasali; 16. le zampe non vengono legate assieme; le corde e le pastoie usate: 17. sono sufficientemente resistenti da non spezzarsi; 18. consentono agli animali di coricarsi, bere e mangiare; 19. Gli animali che non sono in grado di camminare sono abbattuti sul posto. Qualora gli animali vengano stabulati: 20. ciascun animale ha a disposizione spazio per mantenere la condizione eretta, coricarsi e girarsi;	☐SI ☐NO ☐NA ☐SI ☐NO ☐NA ☐SI ☐NO ☐NA ☐SI ☐NO ☐NA ☐SI ☐NO ☐NA ☐SI ☐NO ☐NA ☐SI ☐NO ☐NA ☐SI ☐NO ☐NA ☐SI ☐NO ☐NA	art.9 comma 1

21. ogni recinto indica la data, l'ora di arrivo degli animali e il numero massimo di animali che può contenere a seconda della specie e della categoria/peso; 22. sono presenti recinti chiaramente identificati per tenere animali in isolamento sanitario; 23. le condizioni degli animali stabulati vengono controllati regolarmente dal responsabile del benessere o da persona con competenze adeguate; se gli animali sono stabulati per più di 12 ore:	☐ SI ☐ NO ☐ NA ☐ SI ☐ NO ☐ NA ☐ SI ☐ NO ☐ NA	art.9 comma 1
24. vengono adeguatamente alimentati e abbeverati; 25. hanno lettiera adeguata (o materiale simile) conformemente alla specie. Per la immobilizzazione degli animali: 26. non vengono sospesi o sollevati gli animali coscienti (ad eccezione dei volatili da cortile); 27. non vengono stretti meccanicamente o legati gli arti o le zampe degli animali (ad eccezione di volatili da cortile); 28. non viene reciso il midollo spinale con uno strumento da taglio (es. un pugnale o una daga); 29. non vengono utilizzate scariche elettriche per immobilizzare l'animale che non lo stordiscano o lo uccidano in circostanze controllate, ed, 30. in particolare non venga usata corrente elettrica applicata intorno al cervello; 31. non sono utilizzati sistemi di immobilizzazione dei bovini che prevedano il capovolgimento o qualsiasi altra posizione innaturale (deroga per le macellazioni rituali).	☐ SI ☐ NO ☐ NA ☐ SI ☐ NO ☐ NA ☐ SI ☐ NO ☐ NA ☐ SI ☐ NO ☐ NA ☐ SI ☐ NO ☐ NA ☐ SI ☐ NO ☐ NA	
Le operazioni di stordimento, agganciamento, sospensione e dissanguamento degli animali: 32. vengono eseguite su un animale alla volta; 33. qualora si esegua un semplice stordimento o in caso di macellazioni rituali viene eseguita la recisione sistematica di entrambe le carotidi; 34. la stimolazione elettrica viene eventualmente eseguita solo dopo aver verificato lo stato di incoscienza degli animali;	☐ SI ☐ NO ☐ NA ☐ SI ☐ NO ☐ NA ☐ SI ☐ NO ☐ NA	

35. i controlli previsti dalla procedura vengono regolarmente eseguiti; 36. é presente e disponibile un adeguato dispositivo di stordimento di riserva; 37. Le non conformità e le azioni correttive adottate sono documentate e registrate.	☐SI ☐NO ☐NA ☐SI ☐NO ☐NA ☐SI ☐NO ☐NA	Art.5 comma 3 Art.11 comma 3
---	---	--

3) FORMAZIONE DEL PERSONALE

4) STRUTTURE ED ATTREZZATURE

Requisiti	Evidenze	Riferimenti sanzionatori (D.Lgs. 131/2013)
Stabulazione: <i>Per macelli già in attività alla data del 31 dicembre 2012:</i> <i>Deroga - Riferimento alla direttiva 93/119/CE All. A, parte II, paragrafi 1, 3-seconda frase, 6, 7, 8, 9 - prima frase.</i> I dispositivi usati per lo scarico e la conduzione degli animali sono dotati di: 1. pavimento antisdrucciolevole; 2. muniti di protezioni laterali; 3. le rampe di accesso e di uscita hanno la minima inclinazione possibile; 4. i corridoio sono costruiti in modo da non causare ferite agli animali; 5. consentono loro di muoversi sfruttando le loro tendenze gregarie; 6. le stalle e i recinti sono in numero sufficiente; 7. sono costruiti in modo da evitare la esposizione a condizioni meteorologiche avverse. I locali di stabulazione sono dotati di: 8. pavimenti antisdrucciolevole; 9. adeguata ventilazione e, se si usano mezzi meccanici di ventilazione, dispositivi di allarme e di emergenza 10. illuminazione di intensità sufficiente; 11. attrezzi per legare gli animali; 12. qualora sia necessario, opportuno materiale da lettiera per gli animali che di notte vengono stabulati; 13. gli animali che dopo essere scaricati, non vengono immediatamente macellati, hanno possibilità di abbeverarsi mediante dispositivi adeguati.	☐SI ☐NO ☐NA ☐SI ☐NO ☐NA ☐SI ☐NO ☐NA ☐SI ☐NO ☐NA ☐SI ☐NO ☐NA ☐SI ☐NO ☐NA ☐SI ☐NO ☐NA ☐SI ☐NO ☐NA ☐SI ☐NO ☐NA ☐SI ☐NO ☐NA ☐SI ☐NO ☐NA ☐SI ☐NO ☐NA ☐SI ☐NO ☐NA	Ci si riferisce al D.Lgs. 333/1998 (art. 15)

<i>Per i macelli entrati in funzione dal 01 gennaio 2013 o che effettuano modifiche riguardanti la configurazione, la costruzione o le attrezzature disciplinate dalle disposizioni dell'Allegato II del Reg. (CE) 1099/2009.</i>		
<u>Per tutti i macelli dalla data dell'9 dicembre 2019</u>		
Stabulazione: 14. la progettazione, la costruzione e la manutenzione dei sistemi di ventilazione garantiscono costantemente il benessere degli animali; 15. in caso di mezzi meccanici di ventilazione, è previsto un dispositivo di allarme ed emergenza in caso di guasto; 16. le strutture di stabulazione sono progettate e mantenute per minimizzare il rischio che gli animali si feriscano; 17. le strutture per la stabulazione degli animali sono progettate e costruite in modo da facilitare l'ispezione degli animali; 18. è presente una illuminazione adeguata, tale da garantire l'ispezione degli animali; 19. i recinti, corridoi e corsie sono progettati e costruiti in modo da consentire agli animali di muoversi liberamente nella opportuna direzione secondo le loro caratteristiche comportamentali.	☐SI ☐NO ☐NA ☐SI ☐NO ☐NA ☐SI ☐NO ☐NA ☐SI ☐NO ☐NA ☐SI ☐NO ☐NA ☐SI ☐NO ☐NA	
Dispositivi e strutture di immobilizzazione:		
Sono progettati, costruiti e conservati in modo da:		art.8 comma 1
20. ottimizzare l'applicazione del metodo di stordimento o abbattimento; 21. evitare ferite o contusioni agli animali; 22. ridurre al minimo la resistenza e la vocalizzazione nel momento in cui gli animali vengono immobilizzati; 23. Per gli animali della specie bovina le casse di contenzione utilizzate in associazione con un dispositivo pneumatico a proiettile captivo, devono essere provviste di un dispositivo che limiti i movimenti laterali e verticali della testa dell'animale.	☐SI ☐NO ☐NA ☐SI ☐NO ☐NA ☐SI ☐NO ☐NA ☐SI ☐NO ☐NA	
Dispositivi per la immobilizzazione di animali abbattuti secondo macellazioni rituali, sono tali per cui: 24. gli animali sono immobilizzati individualmente; 25. i ruminanti sono immobilizzati meccanicamente;	☐SI ☐NO ☐NA ☐SI ☐NO ☐NA	art.9 comma 1

26. l'eventuale utilizzo di una corda, usata come capezza per bloccare i movimenti della testa è consentito solo se associato ad un valido contenimento meccanico del corpo dell'animale;	☐ SI ☐ NO ☐ NA	
27. tale immobilizzazione viene mantenuta fino all'accertamento da parte dell'operatore dell'assenza di segni vitali dell'animale.	☐ SI ☐ NO ☐ NA	
28. nel caso di bovini immobilizzati con sistemi che prevedono il capovolgimento dell'animale o qualsiasi altra posizione innaturale, tali sistemi sono provvisti di un dispositivo che limiti i movimenti laterali e verticali della testa dell'animale e siano adattabili alle dimensioni dell'animale.	☐ SI ☐ NO ☐ NA	art.9, comma 1

Dispositivi meccanici di stordimento: <i>Per tutti i macelli (Reg.1099/2009, All. I, capo II, punto 1)</i> Dispositivo a proiettile captivo non penetrante: 29. Se utilizzano questo metodo gli operatori hanno cura di evitare le fratture del cranio ☐ SI ☐ NO ☐ NA 30. È utilizzato unicamente per i ruminanti di peso inferiore a 10 kg ☐ SI ☐ NO ☐ NA								art.4, comma 1
Dispositivi elettrici di stordimento: <i>Per tutti i macelli (Re.1099/2009, All. I, capo II, punto 4.2):</i> 31. Qualora l'elettronarcosi sia effettuata con dispositivi che applicano la corrente limitatamente alla testa, devono essere rispettati i limiti riportati nella tabella sottostante:							☐ SI ☐ NO ☐ NA	art.4, comma 1
Categoria animale	bovini di età > 0 = a 6 mesi	bovini < di 6 mesi	ovini e caprini	suini	polli	tacchini		
Corrente minima (A)	1,28 A	1,25A	1,00A	1,30 A	240 mA	400mA		
<i>Per i macelli già in attività alla data del 31 dicembre 2012:</i> Deroga - Riferimento alla direttiva 93/119/CE, Allegato C, parte II, paragrafo 3- punto A- punto 2: Se gli animali sono storditi individualmente, l'apparecchio per lo stordimento: 32. è munito di un dispositivo che misuri l'impedenza del carico ed impedisca il funzionamento dell'apparecchio se la corrente elettrica minima prescritta non può essere trasmessa, ☐ SI ☐ NO ☐ NA 33. è munito di un dispositivo acustico o luminoso che indica la durata della sua applicazione ad un determinato animale ☐ SI ☐ NO ☐ NA								Ci si riferisce al D.Lgs. 333/1998 (art. 15)

34. è collegato ad un dispositivo, perfettamente visibile all'operatore, che indica il voltaggio e la intensità della corrente utilizzata					☐ SI ☐ NO ☐ NA	
Per i macelli entrati in funzione dal 01 gennaio 2013 o che effettuano modifiche riguardanti la configurazione, la costruzione o le attrezzature disciplinate dalle disposizioni dell'Allegato II del Reg. (CE) 1099/2009. <u>Per tutti i macelli dalla data dell'9 dicembre 2019 (Reg.1099, All. II, Punto 4)</u> I dispositivi elettrici di stordimento: 35. sono provvisti di un dispositivo che visualizza e registra i parametri elettrici fondamentali per ciascun animale stordito; 36. il dispositivo è posizionato in modo da essere chiaramente visibile per il personale, 37. emette un segnale di allarme perfettamente visibile ed udibile se la durata dell'esposizione scende al di sotto del livello richiesto 38. le registrazioni vengono conservate almeno per un anno. 39. Qualora siano presenti dispositivi elettrici automatici, applicano un'intensità di corrente costante					☐ SI ☐ NO ☐ NA ☐ SI ☐ NO ☐ NA ☐ SI ☐ NO ☐ NA ☐ SI ☐ NO ☐ NA ☐ SI ☐ NO ☐ NA	art.8 comma 1
Dispositivi elettrici di stordimento in bagni di acqua (Macelli per volatili da cortile): Per tutti i macelli (Reg. 1099/2009, All. I, capo II, punto 6): 40. esiste un metodo alternativo di abbattimento per quegli animali che non possono essere sospesi ai ganci (es. troppo piccoli, visibilmente feriti); 41. i ganci di sospensione vengono umidificati prima che i volatili vengano appesi; 42. gli animali sono esposti alla corrente per almeno 4 secondi. 43. Viene applicata una corrente pari alla intensità minima prevista come nella tabella sotto riportata					☐ SI ☐ NO ☐ NA ☐ SI ☐ NO ☐ NA ☐ SI ☐ NO ☐ NA	art.4, comma 1
Frequenza(Hz)	Polli	Tacchini	Anatre ed oche	Quaglie	☐ SI ☐ NO ☐ NA	
<200 Hz	100 mA	250 mA	130 mA	45mA		
Da 200 a 400 Hz	150mA	400 mA	Non consentito	Non consentito		
Da 400 a 1500 Hz	200 mA	400 mA	Non consentito	Non consentito		

<i>Per macelli già in attività alla data del 31 dicembre 2012:</i> <i>Deroga - Riferimento alla direttiva 93/119/CE, Allegato C, parte II, paragrafo 3 - punto B - punti 2 e 4:</i> 44. il livello dell'acqua è regolabile in modo da consentire un contatto con la testa dei volatili; 45. l'intensità e la durata della corrente producono uno stordimento efficace per ciascun volatile; 46. i bagni di acqua devono presentare dimensioni e profondità appropriate per il tipo di volatile e l'elettrodo immesso deve avere la lunghezza della vasca					☐SI ☐NO ☐NA ☐SI ☐NO ☐NA ☐SI ☐NO ☐NA	Ci si riferisce al D.Lgs. 333/1998 (art. 15)

<i>Per i macelli entrati in funzione dal 01 gennaio 2013 o che effettuano modifiche riguardanti la configurazione, la costruzione o le attrezzature disciplinate dalle disposizioni dell'Allegato II del Reg. (CE) 1099/2009.</i>		
<u>Per tutti i macelli dalla data dell'9 dicembre 2019</u>		
47. le guidovie per i volatili da cortile sono progettati e collocate in modo tale che gli animali sospesi non incontrino ostacoli;	☐SI ☐NO ☐NA	
48. le guidovie per i volatili da cortile sono progettati in modo tale che gli animali sospesi non devono essere coscienti per più di un minuto (polli), o nel caso di anatre, oche, tacchini, per più di due minuti;	☐SI ☐NO ☐NA ☐SI ☐NO ☐NA	
49. la guidovia è facilmente accessibile per tutta la sua lunghezza, fino al punto di ingresso nella vasca;	☐SI ☐NO ☐NA	Art. 8, comma 1
50. i ganci metallici sono adeguati alla dimensione delle zampe degli animali;	☐SI ☐NO ☐NA	
51. il livello di immersione dei volatili è adeguato;	☐SI ☐NO ☐NA	
52. gli elettrodi sono applicati per tutta la lunghezza della vasca;	☐SI ☐NO ☐NA	
53. quando i ganci di sospensione passano sopra l'acqua sono in contatto continuo con la barra di messa a terra;	☐SI ☐NO ☐NA	
54. l'apparecchiatura è munita di un sistema in contatto con il petto dei volatili, dall'aggancio all'ingresso nella vasca, in modo da calmare gli animali;	☐SI ☐NO ☐NA	
55. vi è accesso alla vasca, per consentire il dissanguamento dei volatili che, una volta storditi, sono rimasti nella stessa in seguito a guasti o ritardi;	☐SI ☐NO ☐NA	
56. vi è un dispositivo che visualizza e registra i parametri elettrici fondamentali;	☐SI ☐NO ☐NA	
57. le registrazioni vengono conservate almeno per un anno.	☐SI ☐NO ☐NA	

Per i macelli entrati in funzione dal 01 gennaio 2013 o che effettuano modifiche riguardanti la configurazione, la costruzione o le attrezzature disciplinate dalle disposizioni dell'Allegato II del Reg. (CE) 1099/2009.		
<u>Per tutti i macelli dalla data dell'9 dicembre 2019.</u>		
I dispositivi di stordimento a gas sono progettati e costruiti in modo da :		
72. ottimizzare lo stordimento mediante esposizione al gas;	☐SI ☐NO ☐NA	Art. 8, comma 1
73. evitare ferite o contusioni per gli animali;	☐SI ☐NO ☐NA	
74. ridurre al minimo la resistenza e la vocalizzazione nel momento in cui gli animali vengono immobilizzati;	☐SI ☐NO ☐NA	
75. gli animali quando si coricano non sono accatastati;	☐SI ☐NO ☐NA	
76. sono dotati di dispositivi di misurazione continua che permettono di visualizzare e registrare la concentrazione del gas e il tempo di esposizione;	☐SI ☐NO ☐NA	
77. sono dotati di un sistema di allarme visibile ed udibile se la concentrazione del gas scende al di sotto del livello richiesto, posizionato in maniera da essere chiaramente visibile al personale;	☐SI ☐NO ☐NA	
78. le registrazioni vengono conservate almeno per un anno.	☐SI ☐NO ☐NA	

5) MANUTENZIONE DEGLI STRUMENTI PER LA IMMOBILIZZAZIONE E LO STORDIMENTO – PROCEDURA		
Requisiti	Evidenze	Riferimenti sanzionatori (D.Lgs. 131/2013)
L'OSA gestisce la propria attività di manutenzione degli strumenti per lo stordimento con: 1. identificazione del responsabile della manutenzione, inventario e localizzazione di impianti ed attrezzature presenti nello stabilimento;	☐SI ☐NO ☐NA	art. 5, comma 2
2. raccolta delle istruzioni messe a disposizione dai fabbricanti; 3. programmazione degli interventi di manutenzione ordinari comprensiva delle procedure di verifica e taratura degli strumenti, con identificazione delle modalità e delle frequenze degli interventi e previsione di manutenzione straordinaria quando necessaria;	☐SI ☐NO ☐NA	
4. registrazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di taratura.	☐SI ☐NO ☐NA	art. 5, comma 2

6) MANUTENZIONE DEGLI STRUMENTI PER LA IMMOBILIZZAZIONE E STORDIMENTO – GESTIONE		
Requisiti	Evidenze	Riferimenti sanzionatori (D.Lgs. 131/2013)
1. Il sopralluogo evidenzia che l'OSA esegue le operazioni di manutenzione su tutti gli strumenti previsti per la immobilizzazione e lo stordimento;	☐ SI ☐ NO ☐ NA	art. 5, comma 2
2. Il registro di manutenzione contiene le registrazioni degli interventi effettuati.	☐ SI ☐ NO ☐ NA	

BENESSERE ANIMALE ALLA MACELLAZIONE	
Valutazione complessiva e giudizio finale riferito al Regolamento (CE) 1099/2009 (Indicare CONFORME o, se NON CONFORME: riportare il numero relativo al punto della check-list con non conformità)	
1) Programma	
2) Gestione	
3) Formazione del personale	
4) Strutture e attrezzature	
5) Manutenzione degli strumenti per la immobilizzazione e lo stordimento - Procedura	
6) Manutenzione degli strumenti per la immobilizzazione e lo stordimento - Gestione	

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ALLEGATO X:

MODULO RENDICONTATIVO DEI CONTROLLI UFFICIALI PER LA VERIFICA DEL BENESSERE ANIMALE ALLA MACELLAZIONE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1099/2009

MODULO RENDICONTATIVO DEI CONTROLLI EFFETTUATI SUL BENESSERE ALLA MACELLAZIONE - Regione _____ Anno _____						
		MACELLAZIONE UNGULATI (stabilimenti riconosciuti Reg. 853/2004)	MACELLAZIONE SELVAGGINA ALLEVATA (stabilimenti riconosciuti Reg. 853/2004)	MACELLAZIONE AVICUNICOLI (stabilimenti riconosciuti Reg. 853/2004)	MACELLAZIONE AVICUNICOLI (impianti registrati Reg.852/2004)	ALLEVAMENTI ANIMALI DA PELLICCIA
NUMERO IMPIANTI PRESENTI		da S.INTE.S.I.S	da S.INTE.S.I.S	da S.INTE.S.I.S	da SINVSA	da BDN
NUMERO IMPIANTI CONTROLLATI AI FINI DELLA VERIFICA APPLICAZIONE REG. (CE) 1099/2009						
N. CONTROLLI UFFICIALI EFFETTUATI UTILIZZANDO LA CHECK-LIST (in toto od in parte) AI FINI DELLA VERIFICA APPLICAZIONE REG. (CE) 1099/2009 AI FINI DELLA VERIFICA APPLICAZIONE REG. (CE) 1099/2009						
N. IMPIANTI CON NON CONFORMITA'						
NUMERO TOTALE NON CONFORMITA' RISCONTRATE						
NUMERO E TIPOLOGIA NON CONFORMITA' RISCONTRATE	BENESSERE ANIMALE ALLA MACELLAZIONE -PROGRAMMA					
	BENESSERE ANIMALE ALLA MACELLAZIONE -GESTIONE					
	FORMAZIONE DEL PERSONALE					
	STRUTTURE ED ATTREZZATURE					
	MANUTENZIONE DEGLI STRUMENTI PER LA IMMOBILIZZAZIONE E LO STORDIMENTO - PROGRAMMA					
	MANUTENZIONE DEGLI STRUMENTI PER LA IMMOBILIZZAZIONE E LO STORDIMENTO - GESTIONE					
N. TOTALE DI PROVVEDIMEN TI ADOTTATI A SEGUITO DI NON CONFORMITA'	PRESCRIZIONI					
	SANZIONI					

